



Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 28 gennaio 2026

**Domande e Risposte
preassembleari**

BAVA Marco	2
GALLINO Gianluca	33
RADAELLI Dario	34
ROMA Marco	169

DISCLAIMER

Nel fascicolo sono state inserite le domande presentate dagli azionisti che, al momento della pubblicazione del presente documento, si sono legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, fornendo risposta alle domande rivolte alla Società e ai suoi organi sociali.

Si riportano di seguito verbatim i testi di quanto i soci sopra elencati hanno trasmesso alla Società come domande pre-assembleari sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di risparmio di TIM S.p.A. del 28 gennaio 2026, come da relativo avviso di convocazione entro il termine del 19 gennaio 2026.

La responsabilità delle asserzioni e delle opinioni espresse resta dei rispettivi autori: nel pubblicarle TIM si limita a ottemperare agli obblighi da cui è gravata ai sensi del Testo Unico della Finanza, anche alla luce della Comunicazione Consob n. 2/2020 del 10 aprile 2020.

BAVA Marco

Richiesta di :

estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomie@pec.it .

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento.

La richiesta è improcedibile in quanto la stessa non è stata supportata dalla specifica comunicazione dell'intermediario, necessaria per l'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali, normata dall'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

PREMESSA METODOLOGICA

1. Le presenti domande vengono formulate ai sensi dell'art. 127-ter TUF e degli artt. 2370 e 2377 c.c., con particolare riferimento al diritto degli azionisti di ottenere informazioni complete, veritiere e non fuorvianti sulle materie all'ordine del giorno.

[Si rinvia alle specifiche risposte](#)

2. Considerato che l'operazione di conversione delle azioni di risparmio in esame comporta l'estinzione definitiva della categoria e la chiusura di numerose posizioni giuridiche pendenti, si ritiene che le presenti domande rientrino pienamente nell'ambito di pertinenza assembleare, trattandosi dell'ultima occasione utile per ottenere chiarimenti su questioni strutturali e storiche relative alla governance, alla gestione dei contenziosi e alla tutela delle categorie azionarie.

In caso di ritenuta non pertinenza di specifiche domande, si chiede al Consiglio di Amministrazione di indicare con precisione in quale assemblea futura e in relazione a quale

punto all'ordine del giorno le medesime questioni potrebbero essere utilmente sottoposte agli azionisti.

La domanda non è attinente all'ordine del giorno della presente assemblea

SEZIONE I - GOVERNANCE E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

A. Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Domanda 1.1

Si chiede di fornire un prospetto analitico della composizione del Consiglio di Amministrazione, con indicazione per ciascun amministratore di:

- a. data di nomina e scadenza del mandato
- b. presenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità con altri amministratori
- c. qualifica di indipendenza ex art. 147-ter, comma 4, TUF e/o ex Codice di Corporate Governance
- d. presenza in comitati endoconsiliari (con specificazione della carica ricoperta)
- e. eventuali incarichi ricoperti in altre società del gruppo o partecipate
- f. numero di incarichi complessivi ricoperti in altre società quotate o rilevanti ai sensi della normativa applicabile

La domanda non è attinente agli argomenti all'ordine del giorno. Per ogni informazione sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet della società www.gruppotim.it

Domanda 1.2

Si chiede di indicare il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nell'ultimo esercizio, con specificazione della percentuale media di presenza degli amministratori e dell'eventuale ricorso al voto di lista per la nomina.

La domanda non è attinente agli argomenti all'ordine del giorno.

Domanda 1.3

Con riferimento alla proposta di nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione, si chiede:

- a. le ragioni delle dimissioni degli amministratori uscenti
- b. se siano state rispettate le procedure di cui al Codice di Corporate Governance in materia di individuazione e nomina
- c. se i candidati proposti siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa applicabile

d. se siano stati verificati eventuali conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 1.4

Si chiede se il Consiglio di Amministrazione abbia svolto nel corso dell'ultimo esercizio un'autovalutazione (board review) e, in caso affermativo, quali siano stati gli esiti principali e le eventuali azioni correttive intraprese.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

B. Remunerazioni e incentivazione

Domanda 1.5

Si chiede di fornire un prospetto riepilogativo delle remunerazioni complessive corrisposte nell'ultimo esercizio agli amministratori, distinguendo tra:

- a. compensi fissi per la carica
- b. compensi per la partecipazione a comitati
- c. compensi variabili (bonus, MBO, LTI)
- d. benefit e altri emolumenti
- e. eventuali indennità di fine mandato o patti di non concorrenza

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Domanda 1.6

Si chiede se siano in essere piani di incentivazione a lungo termine (LTI) basati su azioni o strumenti finanziari della Società e, in caso affermativo, quali siano i parametri di performance utilizzati e il loro grado di raggiungimento nell'ultimo esercizio.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Domanda 1.7

Si chiede se gli amministratori beneficino di coperture assicurative D&O (Directors and Officers) e, in caso affermativo, qual è l'ammontare complessivo dei premi versati nell'ultimo esercizio e i massimali di copertura.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

C. Collegio Sindacale

Domanda 1.8 - Anche al Collegio Sindacale

Si chiede di fornire un prospetto della composizione del Collegio Sindacale, con indicazione per ciascun sindaco di:

- a. data di nomina e scadenza del mandato
- b. numero di riunioni del Collegio Sindacale nell'ultimo esercizio
- c. percentuale di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
- d. numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società
- e. eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse rilevate

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Domanda 1.9 - Anche al Collegio Sindacale

Si chiede al Collegio Sindacale di illustrare sinteticamente le principali aree di attività di vigilanza svolte nell'ultimo esercizio e se siano emerse criticità significative in relazione a:

- a. adeguatezza dell'assetto organizzativo
- b. funzionalità del sistema di controllo interno
- c. rispetto delle procedure di gestione dei contenziosi
- d. correttezza degli adempimenti fiscali e tributari
- e. rispetto degli obblighi informativi verso il mercato

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Domanda 1.10

Anche al Collegio Sindacale e al dott. Radaelli

In relazione alle plurime pronunce giurisdizionali intervenute in materia di funzione ultrattiva di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A., si chiede:

Al Collegio Sindacale: se abbia:

- a. monitorato l'adeguatezza delle procedure di gestione di tali contenziosi
- b. verificato la corretta gestione degli obblighi di sostituto d'imposta in relazione ai compensi professionali connessi a tale funzione
- c. segnalato eventuali criticità agli organi amministrativi competenti

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Al dott. Radaelli:

- a. una ricostruzione sintetica della vicenda dal suo punto di vista
- b. quali iniziative abbia intrapreso per garantire la continuità della tutela

c. quali difficoltà operative abbia incontrato nell'esercizio della funzione

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

SEZIONE II - OPERAZIONE DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

A. Finalità e struttura dell'operazione

Domanda 2.1

Nell'avviso di convocazione si afferma che "la parte di riduzione del capitale che verrà imputata a riserva disponibile è destinata a coprire il fabbisogno patrimoniale che si origina dalla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie".

Alla Società: Considerato che:

- a. tutte le azioni, ordinarie e di risparmio, rappresentano la medesima quota di capitale sociale
- b. la riduzione del capitale comporta la trasformazione di capitale sociale "protetto" in riserva disponibile

si chiede di chiarire se la riduzione del capitale sociale costituisca il vero e proprio strumento mediante il quale la Società intende finanziare il costo della conversione delle azioni di risparmio e l'eventuale recesso, e se tale operazione determini una riduzione strutturale delle garanzie patrimoniali a presidio dei diritti di tutti gli azionisti.

La riduzione di capitale non è funzionale a soddisfare, sotto il profilo prettamente finanziario, l'esborso che la Società potrà sostenere in ragione della conversione e dell'eventuale recesso. Diversamente, la riduzione di capitale, con la conseguente costituzione della riserva disponibile, è destinata a soddisfare, *ex multis*, le esigenze di impiego di patrimonio netto scaturenti dall'operazione; in particolare, sul piano contabile, la parte di riduzione del capitale che verrà imputata a riserva disponibile è anche destinata a copertura del fabbisogno patrimoniale che si origina dalla conversione, ai fini de: (i) il pagamento del conguaglio riconosciuto ai possessori delle azioni di risparmio di TIM secondo i termini della conversione; e/o (ii) l'eventuale acquisto delle azioni di risparmio per le quali sia esercitato il diritto di recesso, spettante in conseguenza della conversione obbligatoria, nell'ambito della relativa procedura di liquidazione. Inoltre, si precisa che la riduzione di capitale, nei termini della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione, non determina un decremento del patrimonio sociale.

Domanda 2.2

Nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione è indicato che la riduzione del capitale sociale è "inscindibilmente connessa" alla conversione delle azioni di risparmio.

Si chiede di chiarire se, in assenza dell'approvazione della riduzione del capitale, la Società sarebbe comunque in grado di:

- (a) corrispondere integralmente i conguagli in denaro previsti dalla conversione
- (b) rimborsare le azioni di risparmio oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater c.c.

In caso negativo, si chiede di confermare espressamente che la riduzione del capitale costituisce un presupposto economico essenziale dell'operazione.

Come chiarito nelle relative relazioni illustrative messe a disposizione della Società in vista dell'Assemblea del 28 gennaio 2026 (cui si rinvia per maggiori informazioni), la riduzione di capitale e la conversione sono operazioni tra loro inscindibili e reciprocamente condizionate. In ogni caso, si precisa che la riduzione di capitale non è funzionale a soddisfare le esigenze prettamente finanziarie scaturenti dalla conversione (facoltativa o obbligatoria). Diversamente, la riduzione di capitale, con la conseguente costituzione della riserva disponibile, è destinata a soddisfare, ex multis, le esigenze di impiego di patrimonio netto della società. In particolare, sul piano contabile, la parte di riduzione del capitale che verrà imputata a riserva disponibile è anche destinata a copertura del fabbisogno patrimoniale che si origina dalla Conversione, ai fini de: (i) il pagamento del conguaglio riconosciuto ai possessori delle azioni di risparmio di TIM secondo i termini della conversione; e/o (ii) l'eventuale acquisto delle azioni di risparmio per le quali sia esercitato il diritto di recesso, spettante in conseguenza della conversione obbligatoria, nell'ambito della relativa procedura di liquidazione.

Domanda 2.3

Si chiede di indicare analiticamente quali utilizzi della "riserva disponibile di patrimonio netto" che sarà creata mediante la riduzione del capitale sono già previsti o programmati dal Consiglio di Amministrazione, specificando se tale riserva potrà essere utilizzata anche per copertura di perdite future o per esigenze di riequilibrio patrimoniale.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 2.4

Si chiede di quantificare con precisione il "fabbisogno patrimoniale" che si origina dalla conversione delle azioni di risparmio, indicando:

- a. l'ammontare complessivo dei conguagli in denaro previsti
- b. l'ammontare massimo stimato per i rimborsi in caso di recesso
- c. eventuali altri oneri connessi all'operazione
- d. il margine di sicurezza considerato nella determinazione dell'importo della riduzione

Il fabbisogno patrimoniale che si origina dalla conversione dipende dal numero di azioni di risparmio per cui si aderirà alla conversione facoltativa e dal numero di azioni di risparmio per le quali sarà esercitato il diritto di recesso. Ad ogni modo, come chiarito nella relazione illustrativa relativa alla proposta di conversione del CdA pubblicata il 29 dicembre 2025, l'importo complessivo che la Società corrisponderà agli Azionisti di Risparmio a titolo di conguaglio sarà pari a Euro 723.335.003,88 in caso di adesione integrale alla conversione facoltativa e a Euro 241.111.667,96 nel caso in cui tutte le azioni di risparmio siano convertite in Ordinarie in conseguenza della conversione obbligatoria. Quanto all'eventuale esborso conseguente al recesso, si ricorda che la conversione è subordinata alla condizione di Esborso Massimo - posta nell'interesse esclusivo della Società e, dunque, rinunciabile - secondo cui l'esborso massimo da corrispondersi da parte della Società per la liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso spettante in conseguenza della conversione obbligatoria - e che non siano state acquistate dai soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437-quater cod. civ. - non superi un importo pari a complessivi Euro 100.000.000,00.

B. Razionale economico e impatti sulla struttura patrimoniale

Domanda 2.5

Nelle motivazioni della riduzione si fa riferimento al fatto che "il capitale sociale di TIM, rispetto al benchmark di mercato relativo agli emittenti quotati a livello nazionale di pari dimensioni, risulta il più elevato sia in termini assoluti sia con riferimento ai principali KPI".

Si chiede di fornire:

- a. il panel di società comparabili utilizzato per il benchmark
- b. i KPI specifici considerati e il loro valore ante e post operazione
- c. una valutazione degli impatti della riduzione sul rating creditizio della Società

d. una valutazione degli impatti sui covenant finanziati dei contratti di finanziamento in essere.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 2.6

Dai documenti informativi risulta che l'esercizio 2025 sia atteso chiudersi con un risultato economico positivo.

Si chiede di chiarire:

- a. se l'approvazione del bilancio 2025 comporterebbe la formazione di riserve disponibili
- b. per quale ragione il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario procedere ora a una riduzione del capitale di oltre Euro 5,6 miliardi anziché attendere la formazione di riserve mediante l'approvazione del bilancio 2025
- c. come sia stata determinata la quantificazione della riduzione proposta

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 2.7

Si chiede se la riduzione del capitale sociale, con contestuale costituzione di riserva disponibile, comporti una riduzione strutturale delle garanzie patrimoniali per i portatori di strumenti finanziari e per i creditori sociali, e se siano stati valutati i rischi di opposizione ai sensi dell'art. 2445 c.c.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

C. Procedura e informativa

Domanda 2.8 - Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede per quale motivo agli azionisti di risparmio viene richiesto di votare sulla sola conversione nell'assemblea speciale, senza poter deliberare sulla riduzione del capitale sociale che, secondo le stesse Relazioni del Consiglio di Amministrazione, costituisce il presupposto finanziario dell'operazione.

Come chiarito nella relazione illustrativa sulla proposta relativa del CdA, la riduzione di capitale non pregiudica i diritti degli azionisti di risparmio, considerato che tra l'altro la stessa non incide sulle regole relative ai privilegi riconosciuti alle azioni di risparmio dallo Statuto sociale.

Per tale ragione, la proposta di riduzione di capitale non rientra tra le ipotesi di competenza deliberativa dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio contemplate dall'art. 146 TUF.

Al Prof. Avv. Rimini: si chiede se abbia richiesto che la riduzione del capitale fosse sottoposta anche all'assemblea speciale e, in caso negativo, per quali ragioni.

Domanda 2.9

Si chiede se il Consiglio di Amministrazione ritenga conforme ai principi di corretta informazione degli azionisti una struttura deliberativa che separa artificiosamente due operazioni dichiarate "inscindibilmente connesse", impedendo di fatto agli azionisti di risparmio una valutazione complessiva e consapevole.

Come previsto dalla normativa applicabile e al fine di rendere edotti tanto gli azionisti ordinari quanto gli azionisti di risparmio sui connotati dell'operazione complessiva, il contenuto e i termini della proposta di riduzione di capitale e della proposta di conversione delle azioni di risparmio sono stati diffusamente illustrati nelle relative relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione messe a disposizione nei termini di legge. In particolare, in esse sono state chiarite le ragioni della connessione tra la proposta di riduzione di capitale e la proposta di conversione delle azioni di risparmio.

SEZIONE III - CONVERSIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO

A. Determinazione del rapporto di conversione e dei conguagli

Domanda 3.1

Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede di illustrare analiticamente il metodo utilizzato per la determinazione del rapporto di conversione e dei conguagli monetari (Euro 0,12 per la conversione facoltativa ed Euro 0,04 per quella obbligatoria), con indicazione di:

- a. criteri valutativi adottati
- b. parametri finanziari utilizzati (tassi di attualizzazione, orizzonte temporale, dividend yield atteso)
- c. advisor eventualmente coinvolti e relativi compensi
- d. eventuali valutazioni alternative considerate e scartate

La descrizione del rapporto di conversione, del conguaglio riconosciuto agli azionisti di risparmio e dei relativi criteri di determinazione nonché l'indicazione degli advisor finanziari coinvolti sono contenute nella relazione illustrativa del CdA sulla conversione delle azioni di risparmio - e, in particolare, nel paragrafo 8 di detta relazione - pubblicata il 29 dicembre 2025, cui si rimanda.

Domanda 3.2 - Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Il diritto al dividendo minimo privilegiato delle azioni di risparmio costituisce un diritto patrimoniale di durata potenzialmente illimitata, configurabile come rendita perpetua ai sensi dei principi di matematica finanziaria.

Alla Società: Si chiede se, nella determinazione dei conguagli, il Consiglio di amministrazione abbia calcolato il valore attuale netto di tale rendita perpetua e, in caso affermativo:

- a. l'importo risultante
- b. il tasso di attualizzazione utilizzato
- c. il dividendo annuo atteso considerato
- d. l'orizzonte temporale di proiezione

L'analisi dei criteri di determinazione del conguaglio riconosciuto a favore degli azionisti di risparmio aderenti alla conversione facoltativa o, comunque, all'esito della conversione obbligatoria è contenuta nella relazione illustrativa del CdA sulla conversione delle azioni di risparmio, pubblicata il 29 dicembre 2025, cui si rimanda (cfr. in particolare, il paragrafo 8).

Al Prof. Avv. Rimini: si chiede quale valore attribuiscono al diritto perpetuo al dividendo minimo privilegiato e se tale valore sia adeguatamente riflesso nei conguagli proposti.

Si rinvia alle risposte del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Domanda 3.3 - Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede di chiarire se, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, con perdita definitiva del dividendo privilegiato e della priorità patrimoniale, soddisfi il requisito di "equivalenza sostanziale" dei diritti richiesto dall'art. 146, comma 1, lett. b), TUF, e su quali basi tale equivalenza sarebbe stata verificata.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1, lett. b), TUF, la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio è sottoposta anche all'esame e al voto dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio del 28 gennaio 2026.

Al Prof. Avv. Rimini: si chiede se ritengano rispettato il principio di equivalenza sostanziale dei diritti.

Si rinvia alle risposte del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Domanda 3.4

Si chiede se il Consiglio di Amministrazione abbia valutato il valore economico:

- a. del diritto di prelazione in sede di liquidazione
 - b. del diritto di voto acquisito dagli azionisti di risparmio convertiti
 - c. del maggior rischio imprenditoriale assunto dagli azionisti convertiti
- e se tali elementi siano stati incorporati nella determinazione dei conguagli.

L'analisi dei criteri di determinazione del conguaglio riconosciuto a favore degli azionisti di risparmio aderenti alla conversione facoltativa o, comunque, all'esito della conversione obbligatoria è contenuta nella relazione illustrativa del CdA sulla conversione delle azioni di risparmio, pubblicata il 29 dicembre 2025, messa a disposizione per l'Assemblea degli Azionisti di Risparmio, cui si rimanda (cfr. in particolare, il paragrafo 8).

Domanda 3.5

Si chiede per quale ragione è previsto un diverso conguaglio tra conversione facoltativa (Euro 0,12) e conversione obbligatoria (Euro 0,04), e se tale differenziazione sia legata:

- a. alla distribuzione del dividendo nel periodo intermedio
 - b. a un meccanismo di incentivazione all'adesione alla conversione facoltativa
 - c. ad altri fattori economici o finanziari
- B. Fairness opinion e pareri indipendenti

Nella prospettiva di incentivare l'adesione alla conversione facoltativa, il Consiglio di Amministrazione ha inteso riconoscere, mediante il relativo conguaglio, un premio addizionale in favore degli Azionisti di Risparmio che dovessero aderirvi, anche in funzione dell'interesse della Società a raccogliere la più ampia adesione e partecipazione volontaria all'operazione di conversione e a ridurre di riflesso la potenziale incidenza, sul mercato e sul patrimonio sociale, di eventuali recessi da parte degli Azionisti di Risparmio.

Domanda 3.6

Si chiede di conoscere se e quando il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato il conferimento di un incarico per la redazione di una fairness opinion indipendente relativa all'operazione di conversione e, in caso affermativo:

- a. la data di conferimento dell'incarico

- b. il soggetto incaricato
- c. il compenso pattuito
- d. le tempistiche di pubblicazione

Come chiarito nel comunicato stampa della Società del 21 dicembre 2025, Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia e Intermonte SIM S.p.A. hanno agito in qualità di advisors finanziari della Società in relazione alla Conversione. Per la diffusa illustrazione dei criteri di determinazione del conguaglio, si rinvia alla relazione illustrativa del CdA sulla proposta di conversione delle azioni di risparmio pubblicata il 29 dicembre 2025.

Domanda 3.7

In caso di mancato conferimento di un incarico per una fairness opinion indipendente, si chiede su quali presupposti il Consiglio di Amministrazione ritenga che l'assemblea speciale possa esprimere un voto consapevole su un'operazione di tale complessità in assenza di una valutazione terza.

Come previsto dalla normativa applicabile, le informazioni necessarie alla decisione sulla proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio - e, in particolare, il contenuto e i termini della proposta di conversione - sono contenute nella relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione il 29 dicembre 2025, nei termini di legge, a favore dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio.

Domanda 3.8 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia:

- a. richiesto al Consiglio di Amministrazione una fairness opinion indipendente
- b. conferito incarichi ad advisor finanziari, legali o fiscali in relazione all'operazione
- c. formulato osservazioni, riserve o richieste di integrazione dell'ordine del giorno

Si rinvia alle risposte del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Domanda 3.9 –

Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede al Rappresentante Comune di indicare le modalità con le quali ha selezionato eventuali advisor, nel rispetto del principio di indipendenza della valutazione, la data di conferimento degli incarichi, i compensi pattuiti e la loro rispondenza a parametri di mercato.

C. Proposte alternative e informativa comparativa

Si rinvia alle risposte del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Domanda 3.10

Con riferimento alla qualificazione come "non coerenti" delle proposte alternative formulate dagli azionisti D&C Governance e Michele Petrera, si chiede:

- a. quali specifici profili di incoerenza siano stati riscontrati
- b. rispetto a quali parametri (giuridici, finanziari, regolamentari) tali proposte siano state valutate
- c. se tali valutazioni risultino da documenti interni, pareri o analisi disponibili agli azionisti

La valutazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte individuali dell'Azionista Michele Petrera e dell'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l. è contenuta nelle osservazioni del Consiglio di Amministrazione, pubblicate in data 19 gennaio 2026, cui si rimanda. In particolare, il Consiglio di Amministrazione di TIM (i) ha osservato che le proposte individuali degli azionisti Petrera e D&C Governance Technologies S.r.l. non sono coerenti con l'operazione complessiva che lo stesso ha sottoposto all'approvazione dei Soci e (ii) ha ribadito, secondo quanto già illustrato nella Relazione Illustrativa sulla proposta di conversione, come la propria proposta e i relativi termini di conversione – determinati con il supporto di advisor finanziari di primario standing – consentano di esprimere, secondo l'apprezzamento del Consiglio, un ragionevole e ponderato bilanciamento tra i diversi interessi che vengono in considerazione: l'interesse degli Azionisti di Risparmio, l'interesse degli Azionisti Ordinari, nonché l'interesse della Società, tenuto anche in debita considerazione l'obiettivo di TIM di continuare a investire in tecnologia e mantenere un livello di indebitamento, attuale e prospettico, in linea con quello comunicato al mercato nell'ambito del proprio piano industriale 2025-2027. In questa prospettiva, è stato messo in rilievo come (i) la proposta dell'Azionista Petrera (che si propone di incrementare il conguaglio da Euro 0,12 a Euro 0,19 per azione di risparmio per la conversione facoltativa e da Euro 0,04 a Euro 0,11 per azione di risparmio per la conversione obbligatoria) comporterebbe un esborso massimo per la Società, in caso di adesione integrale alla conversione facoltativa, pari a circa Euro 1,1 miliardi, superiore di oltre Euro 0,4 miliardi rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione, con un corrispondente impatto negativo sulla posizione finanziaria netta della Società e sugli azionisti ordinari; (ii) la proposta dell'Azionista D&C Technologies S.r.l. (che si propone di estendere alla conversione obbligatoria lo stesso conguaglio di Euro 0,12 per azione di risparmio previsto per la conversione volontaria) comporterebbe la totale equiparazione tra le due forme di conversione, mutando così l'articolazione e la struttura dell'operazione proposta dal Consiglio ed eliminando quell'incentivo per l'adesione alla conversione volontaria costituito dal conguaglio addizionale che il Consiglio ha invece proposto per le ragioni già illustrate nella relativa relazione illustrativa.

Domanda 3.11

Si chiede se il Consiglio di Amministrazione abbia svolto una valutazione comparativa degli effetti economici delle proposte alternative rispetto alla propria proposta e, in caso negativo, come possa affermare che le proposte alternative sono "non coerenti" senza averne analizzato gli impatti.

La valutazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte individuali dell'Azionista Michele Petrera e dell'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l. è contenuta nelle osservazioni del Consiglio di Amministrazione, pubblicate in data 19 gennaio 2026, cui si rimanda. In particolare, il Consiglio di Amministrazione di TIM (i) ha osservato che le proposte individuali degli azionisti Petrera e D&C Governance Technologies S.r.l. non sono coerenti con l'operazione complessiva che lo stesso ha sottoposto all'approvazione dei Soci e (ii) ha ribadito, secondo quanto già illustrato nella Relazione Illustrativa sulla proposta di conversione, come la propria proposta e i relativi termini di conversione – determinati con il supporto di advisor finanziari di primario standing – consentano di esprimere, secondo l'apprezzamento del Consiglio, un ragionevole e ponderato bilanciamento tra i diversi interessi che vengono in considerazione: l'interesse degli Azionisti di Risparmio, l'interesse degli Azionisti Ordinari, nonché l'interesse della Società, tenuto anche in debita considerazione l'obiettivo di TIM di continuare a investire in tecnologia e mantenere un livello di indebitamento, attuale e prospettico, in linea con quello comunicato al mercato nell'ambito del proprio piano industriale 2025-2027. In questa prospettiva, è stato messo in rilievo come (i) la proposta dell'Azionista Petrera (che si propone di incrementare il conguaglio da Euro 0,12 a Euro 0,19 per azione di risparmio per la conversione facoltativa e da Euro 0,04 a Euro 0,11 per azione di risparmio per la conversione obbligatoria) comporterebbe un esborso massimo per la Società, in caso di adesione integrale alla conversione facoltativa, pari a circa Euro 1,1 miliardi, superiore di oltre Euro 0,4 miliardi rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione, con un corrispondente impatto negativo sulla posizione finanziaria netta della Società e sugli azionisti ordinari; (ii) la proposta dell'Azionista D&C Technologies S.r.l. (che si propone di estendere alla conversione obbligatoria lo stesso conguaglio di Euro 0,12 per azione di risparmio previsto per la conversione volontaria) comporterebbe la totale equiparazione tra le due forme di conversione, mutando così l'articolazione e la struttura dell'operazione proposta dal Consiglio ed eliminando quell'incentivo per l'adesione alla conversione volontaria costituito dal conguaglio addizionale che il Consiglio ha invece proposto per le ragioni già illustrate nella relativa relazione illustrativa.

Domanda 3.12

Si chiede se il Consiglio di Amministrazione ritenga conforme ai principi di neutralità informativa e parità di trattamento qualificare pubblicamente come "non coerenti" proposte alternative senza rendere disponibili le motivazioni tecniche sottostanti.

Le ragioni per cui il Consiglio di Amministrazione considera le proposte individuali dell'Azionista Michele Petrera e dell'Azionista D&C Governance non coerenti con l'operazione complessiva che lo stesso ha sottoposto all'approvazione dei Soci sono contenute nelle osservazioni del Consiglio di Amministrazione, pubblicate in data 19 gennaio 2026, cui si rimanda.

Domanda 3.13

Si chiede se e quando il Consiglio di Amministrazione intenda rendere note le "ulteriori valutazioni" annunciate nei comunicati del 14 e 15 gennaio 2026, e se tali valutazioni saranno rese disponibili con un congruo anticipo rispetto all'assemblea.

Le osservazioni del Consiglio di Amministrazione sono state rese note in data 19 gennaio 2026.

SEZIONE IV - FUNZIONE ULTRATTIVA E CONTENZIOSI GIUDIZIARI

A. Riconoscimento della funzione ultrattiva e assetto giuridico attuale

Domanda 4.1 - Anche al dott. Radaelli

Sono intervenute plurime pronunce giurisdizionali (Trib. Milano n. 4079/2019; App. Milano n. 2642/2019 e n. 3671/2025; Cass. n. 1635/2025; Trib. Roma n. 16116/2025) sulla persistenza della funzione del Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. dopo la fusione per incorporazione.

Alla Società:

Si chiede di confermare o negare che tali pronunce abbiano accertato la perdurante esistenza e operatività della funzione ultrattiva del Rappresentante Comune. In caso di diniego, si chiede di indicare:

- i passaggi decisori che escluderebbero tale accertamento
- le norme che consentirebbero alla Società di discostarsene operativamente

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Al dott. Radaelli:

si chiede:

- a. una ricostruzione cronologica della vicenda giudiziaria
- b. quali pronunce ritenga definitive e vincolanti
- c. quali effetti giuridici concrete tali pronunce abbiano prodotto o dovrebbero produrre

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.2 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede qual è, allo stato attuale, l'assetto giuridico che riconosce in ordine a:

- a. esistenza e operatività della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune
- b. titolarità della medesima funzione

La risposta deve distinguere analiticamente tra:

- a. piano processuale (impugnazioni pendenti, eventuali sospensive)
- b. piano operativo (condotte concrete verso il titolare della funzione e il centro di interessi)

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Al dott. Radaelli:

si chiede qual è, secondo la sua ricostruzione giuridica, l'assetto attuale e quali siano gli effetti concreti che ne dovrebbero derivare.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.3 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede se esistono provvedimenti giudiziali dotati di efficacia esecutiva che abbiano disposto la sospensione, la limitazione o l'inibizione dell'operatività della funzione ultrattiva o della titolarità in capo al dott. Radaelli. In caso affermativo, si chiede di indicarne gli estremi completi.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Al dott. Radaelli:

si chiede conferma che non esistono provvedimenti di sospensione e quali siano le conseguenze operative che ne trae.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.4

Si chiede se la Società ritenga che le sentenze della Corte di Cassazione siano vincolanti erga omnes o soltanto nella misura in cui confermino orientamenti già condivisi dalla Società. In quest'ultimo caso, si chiede di indicare il parametro normativo in forza del quale la Società ritenga di poterne selezionare discrezionalmente l'efficacia.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.5 - Al dott. Radaelli

Si chiede al dott. Radaelli di illustrare:

- a. da quando ritiene di essere titolare della funzione ultrattiva
 - b. su quali basi giuridiche fonda tale titolarità
 - c. quali atti ha compiuto nell'esercizio di tale funzione
 - d. quali ostacoli concreti ha incontrato da parte della Società
- B. Gestione fiscale e contabile dei rapporti con il Rappresentante Comune

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.6 - Anche al Collegio Sindacale e al dott. Radaelli

Con riferimento ai compensi professionali sostenuti nell'ambito dell'attività del Rappresentante Comune, si chiede:

Alla Società:

per quali ragioni, a fronte di fatture assoggettate a ritenuta d'acconto:

- a. in una prima fase abbia provveduto al versamento e alla certificazione delle ritenute
- b. in una fase successiva abbia invece rifiutato di procedere al relativo versamento

Si chiede di indicare se tale mutamento sia fondato su un atto o parere formale.

La domanda non è attinente agli argomenti all'ordine del giorno.

Al Collegio Sindacale:

se abbia verificato la correttezza di tale condotta sotto il profilo fiscale.

La domanda non è attinente agli argomenti all'ordine del giorno- Si veda anche la risposta unitaria alle domande del Dott Radaelli

Al dott. Radaelli: si chiede:

- a. di confermare che siano state emesse fatture con ritenuta d'acconto
- b. se la Società abbia effettivamente versato le ritenute nel periodo ante fusione
- c. se abbia poi cessato di versarle nel periodo successivo

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.7 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società: Si chiede di confermare se abbia provveduto al versamento all'Erario di tutte le ritenute fiscali operate nel periodo 30 aprile 2015 - 30 settembre 2015 su fatture emesse da professionisti che hanno operato nell'ambito della funzione di Rappresentante Comune, e se abbia emesso le relative certificazioni uniche (CU).

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Al dott. Radaelli: si chiede conferma di quanto sopra.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.8

Si chiede quale sia la differenza giuridica e fiscale tra:

- a. le ritenute operate su fatture emesse nel periodo ante fusione (30.04.2015 - 30.09.2015), regolarmente versate e certificate
- b. le ritenute operate su fatture emesse nel periodo successivo, non versate né certificate

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Domanda 4.9

Si chiede se la Società ritenga che l'omesso versamento di ritenute regolarmente operate configuri:

- a. violazione degli obblighi di sostituto d'imposta ex D.P.R. 600/1973
- b. comportamento contraddittorio rispetto agli adempimenti tributari eseguiti nel periodo ante fusione

- b. indebito arricchimento a danno dell'Erario

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Domanda 4.10 - Anche al Collegio Sindacale

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia esaminato la corretta gestione degli obblighi di sostituto d'imposta connessi ai compensi professionali relativi all'attività del Rappresentante Comune, e se la condotta della Società sia stata ritenuta conforme alla normativa fiscale vigente.

C. Riconoscimento della funzione nel periodo ante fusione

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Domanda 4.11

Alla Società: Si chiede di confermare se, nel periodo 30 aprile 2015 - 30 settembre 2015 (ante fusione):

- a. la Società abbia riconosciuto senza contestazioni la legittimità della funzione di Rappresentante Comune esercitata dal dott. Radaelli
- b. la Società abbia riconosciuto la legittimità di tutti i pagamenti effettuati dal Rappresentante Comune
- c. siano mai state sollevate contestazioni sulla corretta destinazione delle risorse del fondo spese

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.12 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede per quali ragioni giuridiche, in assenza di modificazioni normative o statutarie, la medesima funzione pienamente riconosciuta ante fusione sarebbe venuta meno o si sarebbe estinta a seguito della fusione per incorporazione.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli:

si chiede quale sia la sua interpretazione giuridica della continuità della funzione e quali atti concreti abbia posto in essere per garantirla.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.13

Si chiede se la Società ritenga compatibile con il principio di buona fede il pieno riconoscimento della funzione ante fusione seguito dal radicale disconoscimento della medesima funzione post fusione, in assenza di atti formali interruttivi.

D. Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.14 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede di confermare se riconosca che, in forza della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025, esiste un debito giudizialmente accertato a favore del dott. Dario Romano Radaelli e, in caso affermativo:

- l'ammontare del credito
- la sua natura (compensi, eventuali interessi legali, eventuali interessi di mora, eventuali rimborsi, eventuali accessori)
- la data di esigibilità

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli:

si chiede conferma dell'esistenza del credito, del suo ammontare esatto e dello stato di esecuzione della sentenza.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.15 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede se abbia dato esecuzione alla sentenza n. 3671/2025 mediante pagamento delle somme dovute e, in caso negativo, se tale omissione dipenda da:

- una decisione deliberata della Società
- impedimenti tecnici o procedurali
- una sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli: si chiede:

- se abbia ricevuto il pagamento
- se abbia attivato procedure esecutive
- quali iniziative intenda intraprendere

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.16 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede quale organo societario abbia deliberato o disposto di non procedere al pagamento del debito riconosciuto dalla sentenza, indicando:

- la sede deliberativa

- b. la data
- c. la motivazione giuridica
- d. le responsabilità individuali

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli:

si chiede se sia a conoscenza di delibere o atti formali in tal senso.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.17

Se la sentenza n. 3671/2025 è contestata, si chiede per quale motivo la Società non ha richiesto la sospensione dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 373 c.p.c.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.18

Si chiede se il debito accertato dalla sentenza 3671/2025 risulti iscritto nella contabilità della Società e, in caso affermativo, in quale voce di bilancio e per quale importo.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.19 - Al Collegio Sindacale

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia esaminato il mancato pagamento del debito giudizialmente accertato e se abbia segnalato eventuali criticità agli organi amministrativi.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.20

Si chiede se il Consiglio di Amministrazione abbia valutato i profili di responsabilità degli amministratori derivanti dall'omesso adempimento di una sentenza esecutiva, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.21

Si chiede se la decisione di non eseguire una sentenza esecutiva sia stata valutata ai fini del Modello 231 come rischio di responsabilità amministrativa dell'ente.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.22 - Al dott. Radaelli

Si chiede al dott. Radaelli se abbia notificato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025 e, in caso negativo, se e quando intende procedere alla notifica.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

. Sentenza del Tribunale di Roma n. 16116/2025

Domanda 4.23 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società: Si chiede per quale ragione:

- a. non ha notificato la sentenza del Tribunale di Roma n. 16116/2025 al dott. Radaelli (necessariamente come titolare della funzione ultrattiva)
- b. non ha attivato procedure di riscossione delle spese liquidate in proprio favore

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli: si chiede:

- a. se la sentenza gli sia stata notificata
- b. quali conseguenze operative abbia tratto dalla notifica o dalla mancata notifica

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 4.24

Si chiede per quale ragione ha proposto appello contro una sentenza a sé formalmente favorevole nel merito, e per quale motivo nell'appello non è stata richiesta la sospensione degli effetti del riconoscimento della funzione ultrattiva.

F. Costi complessivi dei contenziosi

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 4.25

Si chiede quali obiettivi concreti la Società intendesse perseguire con i contenziosi promossi o coltivati, e quali valutazioni costi/benefici siano state effettuate ex ante.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

SEZIONE V - FONDO SPESE E RENDICONTAZIONE

A. Natura giuridica e gestione del fondo

Domanda 5.1 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede se riconosca che il fondo spese ex art. 146 TUF costituisce uno strumento funzionale e necessario alla tutela del centro di interessi degli ex azionisti di risparmio, e se gli attribuisca natura autonoma e vincolata.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli:

si chiede quale sia la sua ricostruzione giuridica della natura del fondo spese e quali conseguenze operative ne derivino.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 5.2 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede di indicare con precisione:

- a. chi disponga giuridicamente del fondo spese
- b. chi lo custodisca materialmente
- c. chi ne curi l'amministrazione

- d. chi assuma gli obblighi fiscali correlati (ritenute, CU, IVA)
- e. su quali conti correnti sia gestito e con quali presidi di controllo

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli: si chiede:

- a. se abbia accesso ai conti del fondo spese
- b. se possa disporre liberamente nell'interesse della categoria
- c. quali limitazioni operative incontra nella gestione del fondo

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 5.3 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede dove e come il fondo spese sia contabilmente allocato nei libri sociali (posta patrimoniale, fondo vincolato, conto d'ordine) e per quali ragioni tale informazione non risulti chiaramente intellegibile nei documenti di bilancio.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli:

si chiede se abbia inviato i rendiconti contabili / gli estratti conto periodici della gestione del fondo.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 5.4 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede se le fatture dei consulenti e professionisti siano intestate alla Società, al fondo spese o al Rappresentante Comune, e con quale codice fiscale/partita IVA.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli:

si chiede di confermare le modalità fatturazione adottate nel periodo di esercizio della funzione.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 5.5

Si chiede se la Società abbia detratto l'IVA sulle fatture dei consulenti che operavano nell'interesse del centro di interessi e, in caso affermativo, in base a quale titolo giuridico-contabile.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

B. Rendicontazione e trasparenza

Domanda 5.6

Premesso che l'assemblea speciale è stata convocata per deliberare sulla conversione delle azioni di risparmio di TIM si chiede:

- a. per quali ragioni non risulti inserita all'ordine del giorno la presentazione del rendiconto del fondo spese
- b. se il Consiglio di Amministrazione ritenga necessaria o opportuna l'integrazione dell'ordine del giorno
- c. se l'assemblea possa dirsi adeguatamente informata in assenza di tale rendiconto

Si ricorda che il rendiconto sul fondo spese è stato presentato all'assemblea del 24 giugno 2025 che, in occasione della nomina del rappresentante comune, fra gli argomenti all'ordine del giorno, prevedeva il punto "Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi".

Domanda 5.7 - Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini e al dott. Radaelli

Si chiede se una deliberazione sulla conversione delle azioni di risparmio possa dirsi consapevole in assenza della preventiva conoscenza dello stato del fondo spese e delle relative movimentazioni.

Come previsto dalla normativa applicabile, le informazioni necessarie alla decisione sulla proposta di conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio - e, in particolare, il contenuto e i termini della proposta - sono contenute nelle relative relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione messe a disposizione il 29 dicembre 2025, nei termini di legge, rispettivamente a favore dell'Assemblea degli Azionisti Ordinari e dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio.

Al Prof. Avv. Rimini e al dott. Radaelli:

si chiede se ritengano che gli azionisti dispongano di informazioni sufficienti per votare consapevolmente.

Per la domanda rivolta al Prof. Rimini si rinvia alle risposte del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Per la domanda rivolta al dott. Radaelli si precisa che la domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

C. Rifinanziamento del fondo

Domanda 5.8 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede se ritenga che l'assenza di rifinanziamento del fondo spese incida sulla possibilità di tutela effettiva degli azionisti e comporti l'obbligo di:

- a. rifinanziare il fondo nell'immediato per garantire continuità di tutela
- b. promuovere la convocazione dell'organo deliberativo ultrattivo per ratifiche e indirizzi

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno.

Al dott. Radaelli: si chiede:

- a. se ritenga necessario il rifinanziamento del fondo
- b. quale ammontare riterrebbe congruo
- c. quali iniziative abbia intrapreso o intenda attivare per ottenerlo

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 5.9

Si chiede se contesti che la strategia contenziosa abbia determinato un consumo significativo del fondo spese, e se ritenga coerente tale esito con il dovere di non rendere illusoria la tutela del centro di interessi.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 5.10 - Anche al dott. Radaelli

Ad entrambi: Si chiede se la mancata ricostituzione del fondo comporti che la tutela resti di fatto priva di strumenti effettivi e se ciò sia conforme ai principi affermati dalla Corte di Cassazione n. 1635/2025.

La domanda alla Società non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

SEZIONE VI - POSSIBILITÀ DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA

A. Disponibilità a soluzioni transattive

Domanda 6.1

Si chiede se la Società abbia deliberato, valutato o incaricato advisor per la predisposizione di una proposta transattiva complessiva e, in caso affermativo, in quali termini e con quale cronoprogramma.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 6.2 - Anche al dott. Radaelli

Data l'età avanzata di molti ex azionisti e l'interesse alla certezza dei rapporti giuridici, si chiede: Alla Società: se sia disponibile a una mediazione per la chiusura bonaria dei contenziosi.

La domanda non è attinente agli argomenti all'ordine del giorno- Si veda anche la risposta unitaria alle domande del Dott Radaelli

Al dott. Radaelli: se ritenga opportuna e percorribile una soluzione transattiva e a quali condizioni procedurali.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

B. Condizioni e modalità di una eventuale transazione

Domanda 6.3 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società:

Si chiede se ritenga esaminabile un'ipotesi di definizione consensuale

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli:

si chiede se ritiene di avere il potere di transigere autonomamente o se necessita di autorizzazione assembleare

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 6.4 - Anche al dott. Radaelli

Si chiede se, in caso di definizione transattiva, la Società riconosca che le azioni promosse dal Rappresentante Comune abbiano prodotto effetti di interruzione/sospensione della prescrizione delle azioni individuali.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli: si chiede se ritenga che tale riconoscimento costituisca condizione essenziale di una eventuale transazione.

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

Domanda 6.5 - Anche al dott. Radaelli

Alla Società: Si chiede se disponga degli elenchi nominativi degli ex azionisti interessati dal concambio e/o dei titolari attuali, e se abbia contattato Monte Titoli/Euronext Securities Milan per ottenerli.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Al dott. Radaelli: si chiede:

- a. se disponga di tali elenchi
- b. se la loro assenza costituisca ostacolo alla tutela effettiva
- c. quali iniziative abbia intrapreso per ottenerli

La domanda non è rivolta alla Società o ai suoi organi sociali

SEZIONE VII - PROFILI DI RESPONSABILITÀ E COMPLIANCE

A. Responsabilità degli amministratori

Domanda 7.1

Alla Società: Si chiede se il Consiglio di Amministrazione abbia valutato che eventuali ulteriori contenziosi volti a contestare crediti giudizialmente accertati presentano esiti ampiamente prevedibili e costituirebbero uno strumento meramente dilatorio, con conseguente aggravamento di:

- a. interessi moratori ex d.lgs. 231/2002
- b. spese legali di ulteriori gradi di giudizio
- c. rischio di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 7.2

Si chiede se la condotta omissiva di non onorare tempestivamente quanto dovuto si ponga in contrasto con:

- a. i doveri fiduciari ex art. 2392 c.c.
- b. il principio di corretta gestione sociale
- c. le policy aziendali in materia di compliance

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

B. Modello 231 e sistema di controllo interno

Domanda 7.3

Si chiede se la decisione di non eseguire sentenze esecutive sia stata valutata ai fini del Modello 231 come rischio di responsabilità amministrativa dell'ente.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 7.4

Si chiede se l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 sia stato informato delle questioni relative alla funzione ultrattiva e se abbia espresso valutazioni in merito.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 7.5

Si chiede se le modalità di gestione delle operazioni straordinarie proposte siano conformi ai principi di legalità, correttezza e integrità richiamati nel Codice Etico della Società.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

C. Comunicazioni a Consob e al mercato

Domanda 7.6

Alla Società:

Si chiede se abbia comunicato a Consob e al mercato, ai sensi degli artt. 114 TUF e 17 Reg. MAR:

l'esistenza di sentenze relative alla funzione ultrattiva

crediti giudizialmente accertati non adempiuti

contenziosi pendenti con potenziale impatto patrimoniale

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 7.7

Si chiede se la decisione di non eseguire una sentenza che comporta un debito certo sia stata comunicata come informazione rilevante ai sensi dell'art. 114 TUF.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

SEZIONE VIII - DOMANDE DI CARATTERE GENERALE

A. Bilancio e situazione patrimoniale

Domanda 8.1

Si chiede di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società alla data più recente disponibile, con particolare riferimento a:

- a. posizione finanziaria netta
- b. rapporto di indebitamento
- c. rating creditizio attuale
- d. covenant finanziari dei contratti di finanziamento

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 8.2

Si chiede di fornire indicazioni sull'andamento economico dell'esercizio in corso e sulle previsioni per l'esercizio 2025.

B. Operazioni con parti correlate

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 8.3

Si chiede di fornire un elenco delle principali operazioni con parti correlate concluse nell'ultimo esercizio, con indicazione di natura, importi e controparti.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

C. Contenzioso tributario e altri contenziosi

Domanda 8.4

Si chiede di fornire un quadro sintetico del contenzioso tributario in essere, con indicazione delle pretese dell'Amministrazione Finanziaria, degli accantonamenti effettuati e delle valutazioni di rischio.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda 8.5

Si chiede di fornire un quadro dei principali contenziosi in essere (diversi da quelli già trattati), con indicazione del petitum, dello stato del procedimento e degli accantonamenti effettuati.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

DOMANDE SPECIFICHE AL COLLEGIO SINDACALE

Domanda CS.1

Nell'ambito delle funzioni di vigilanza in materia di adeguatezza dell'assetto organizzativo, si chiede se il Collegio abbia verificato l'esistenza di procedure di monitoraggio delle risultanze del Registro delle Imprese e se le informazioni rilevate siano tempestivamente recepite nella documentazione societaria.

Domanda CS.2

Si chiede se il Collegio abbia verificato la corretta gestione degli obblighi di sostituto d'imposta in relazione ai compensi connessi alla funzione ultrattiva di Rappresentante Comune, e se la condotta della Società sia conforme alla normativa fiscale.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

Domanda CS.3

Si chiede se il Collegio abbia monitorato l'adeguatezza delle procedure di gestione dei contenziosi relativi agli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. e se abbia segnalato criticità agli organi amministrativi.

La domanda non è attinente all'argomento all'ordine del giorno

DOMANDE SPECIFICHE AL RAPPRESENTANTE COMUNE PROF. AVV. EMANUELE RIMINI

Domanda RC.1

Si chiede se abbia richiesto al Consiglio di Amministrazione una fairness opinion indipendente sul rapporto di conversione, considerata la perdita del diritto al dividendo privilegiato.

Domanda RC.2

Si chiede se abbia valutato l'impatto della riduzione del capitale sociale sulla tutela patrimoniale degli azionisti di risparmio e perché tale profilo non sia stato sottoposto all'assemblea speciale.

Domanda RC.3

Si chiede di indicare quali advisor abbia eventualmente incaricato, con quali modalità di selezione, a quali condizioni economiche e quando saranno resi disponibili i relativi elaborati.

Domanda RC.4

Si chiede se abbia formulato osservazioni o richieste di integrazione dell'ordine del giorno in relazione alla riduzione del capitale sociale.

Domanda RC.5

Si chiede quale rapporto abbia intrattenuto con il dott. Radaelli nell'esercizio delle rispettive funzioni e se abbiano coordinato le loro iniziative a tutela degli azionisti di risparmio.

Per le domande da RC.1 a RC.5 si rinvia alle risposte del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio

DOMANDE SPECIFICHE AL DOTT. DARIO ROMANO RADAELLI

Domanda DR.1

Si chiede al dott. Radaelli di fornire una ricostruzione cronologica completa della vicenda della funzione ultrattiva, con particolare riferimento a:

- a. data di nomina quale Rappresentante Comune
- b. modalità di nomina
- c. atti compiuti nell'esercizio della funzione prima della fusione
- d. atti compiuti dopo la fusione
- e. reazioni della Società a tali atti

Domanda DR.2

Si chiede al dott. Radaelli di illustrare:

- a. quali pronunce giurisdizionali ritiene definitive
- b. quale sia l'assetto giuridico attuale secondo la sua ricostruzione
- c. quali effetti concreti ne derivino o dovrebbero derivarne

Domanda DR.3

Si chiede al dott. Radaelli:

- a. se ritenga di essere attualmente il legittimo titolare della funzione ultrattiva
- b. su quali basi giuridiche fonda tale convinzione
- c. quali poteri ritenga di poter esercitare
- d. quali limitazioni incontra nell'esercizio concreto della funzione

Domanda DR.4

Si chiede al dott. Radaelli:

- a. se disponga dell'elenco nominativo degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media
- b. quanti siano gli interessati
- c. se abbia avuto contatti con essi
- d. quale sia il loro orientamento rispetto alle questioni in discussione

Domanda DR.5

Si chiede al dott. Radaelli se ritenga necessaria la convocazione di un'assemblea speciale ultrattiva e, in caso affermativo:

- a. con quali modalità dovrebbe essere convocata
- b. chi dovrebbe convocarla
- c. quale ordine del giorno dovrebbe avere
- d. quali delibere dovrebbero essere assunte

Domanda DR.6

Si chiede al dott. Radaelli:

- a. se abbia mai ricevuto compensi per l'esercizio della funzione
- b. quali compensi ritenga spettanti
- c. se intenda richiederne il pagamento
- d. con quali modalità

Domanda DR.7

Si chiede al dott. Radaelli quale sia il suo rapporto con il Prof. Avv. Rimini e se ritengano di esercitare funzioni concorrenti, complementari o alternative.

DICHIARAZIONE FINALE

Le presenti domande vengono formulate nell'interesse di tutti gli azionisti e nella convinzione che una corretta e completa informativa sia essenziale per l'esercizio consapevole dei diritti sociali.

Si confida in risposte puntuali, documentate e verificabili da parte di tutti i soggetti interpellati, che consentano all'assemblea di deliberare in piena consapevolezza su operazioni di rilevanza strategica per il futuro della Società e per la tutela dei diritti degli azionisti.

In particolare, si ritiene essenziale che il dott. Radaelli possa esporre liberamente la propria versione dei fatti e la propria ricostruzione giuridica, al fine di consentire agli azionisti una valutazione completa e non unilaterale della complessa vicenda in oggetto.

In caso di mancata risposta o di risposta parziale, evasiva o generica, ci si riserva di valutare le iniziative più opportune nelle sedi competenti, ivi inclusa la segnalazione a Consob per violazione degli obblighi informativi.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

GALLINO Gianluca

Io sottoscritto Gallino Gianluca di azionista di Telecom Italia Risparmio, Vi sottopongo il seguente quesito pre-assembleare ai sensi dell'art. 127 Ter del TUF:

Ci chiedete di approvare la conversione delle Azioni di Risparmio in Ordinarie senza vedere né piano industriale, né tantomeno gli utili futuri previsti.

Non vi pare che ci siano quindi delle carenze informative?

Grazie per un riscontro.

Le informazioni richieste dalla normativa applicabile sulla proposta di conversione delle azioni di risparmio - e, in particolare, il contenuto e i termini della proposta - sono contenute nella relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione il 29 dicembre 2025, nei termini di legge, a favore dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio.

RADAELLI Dario

RISPOSTA COMPLESSIVA ALLE 60 DOMANDE DI RADAELLI DARIO

“La pretesa del Dott. Radaelli di essere considerato a tempo indeterminato rappresentante comune degli ex azionisti di risparmio della estinta Telecom Italia Media S.p.A. ultrattivo alla fusione è contestata dalla Società nei tre distinti giudizi pendenti uno a Roma (nel quale peraltro la domanda risarcitoria avanzata dal Radaelli è stata integralmente rigettata, con congrua condanna alle spese di lite, da onorare mediante il fondo comune), uno a Milano, e uno a breve di fronte alla Corte di Cassazione. Non esistono, allo stato, sentenze passate in giudicato che accertino la pretesa funzione ultrattiva del Radaelli. La Corte di Cassazione si è espressa in argomento con la sentenza n. 1635/2025, definendo il Dott. Radaelli quale mero “portavoce” della estinta categoria, ma senza definire rilevanti aspetti giuridici dei quali ancora si discute in sede contenziosa, primo fra tutti quello della violazione dell’art. 2417 cod. civ., che prevede che il rappresentante comune abbia durata in carica massima per un triennio.

Tutti gli aspetti oggetto delle sessanta domande pre-assembleari non hanno attinenza con gli argomenti all’ordine del giorno e sono ampiamente trattati dalla Società (e adeguatamente contestati) nei giudizi in corso, e a talune di esse è stata già data anticipata risposta a mezzo del legale che assiste la Società in detti giudizi con PEC del 12 gennaio 2026, anche per quanto attiene alla inesistenza di un organo assembleare della estinta categoria che possa eventualmente deliberare in tema di fondo comune e di eventuali soluzioni transattive”.

Funzione ultrattiva del Rappresentante Comune

Domanda 01 — Accertamento giudiziale dell'ultrattività Fatti di riferimento: Sono intervenute plurime pronunce (Trib. Milano 4079/2019; App. Milano 2642/2019 e 3671/2025; Cass. 1635/2025; Trib. Roma 16116/2025) sul tema della persistenza della funzione del Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio dopo la fusione. Richiesta: La Società conferma o nega che tali pronunce abbiano accertato — in fatto e in diritto — la perdurante esistenza e operatività della funzione ultrattiva del Rappresentante Comune? In caso di diniego, indichi: i passaggi decisori che escluderebbero tale accertamento; le norme che consentirebbero alla Società di discostarsene. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 02 — Titolarità della funzione Fatti: Le stesse pronunce si sono espresse sulla titolarità della funzione in capo al Dott. Dario Romano Radaelli. Richiesta: La Società conferma o nega che la titolarità della funzione ultrattiva, allo stato, sia stata riconosciuta giudizialmente in capo

al Dott. Radaelli? Se nega, indichi: quale altro soggetto sarebbe titolare; su quale atto o provvedimento tale diversa titolarità si fonderebbe. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 03 — Rapporto tra "ruolo formale" e "funzione sostanziale" Fatti: La Cassazione n. 1635/2025 ha affrontato la distinzione tra ruolo e funzione. Richiesta: La Società conferma che, secondo la Suprema Corte, non vi è differenza concettuale tra ruolo formale e funzione sostanziale ai fini della titolarità della rappresentanza? Se no, indichi i passaggi della sentenza che fonderebbero una diversa lettura. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 04 — Effetti della fusione sulla funzione Fatti: La fusione per incorporazione di TIM Media in TIM ha estinto la categoria azionaria, ma è controverso l'effetto sulla funzione. Richiesta: Secondo la Società, la fusione ha estinto: a) solo la categoria azionaria oppure b) anche la funzione di rappresentanza del centro di interessi? Indichi le basi normative e giurisprudenziali della risposta. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 05 — Eventuali sospensioni o limitazioni Fatti: Non risultano sospensioni pubblicate o richiamate nelle sentenze note. Richiesta: Esistono provvedimenti giudiziali efficaci che abbiano sospeso, limitato o inibito l'operatività della funzione ultrattiva o la titolarità in capo al Dott. Radaelli? Se sì, indicarne estremi, data e autorità emanante. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 06 — Effetti delle impugnazioni pendenti Fatti: È stato proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Richiesta: Secondo la Società, tale impugnazione ha prodotto effetti sospensivi o impeditivi sull'assetto risultante dalle sentenze già intervenute? In caso affermativo, su quale titolo giuridico. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 07 — Qualificazione soggettiva di Radaelli Fatti: Nei contenziosi la Società ha agito contro il Dott. Radaelli. Richiesta: La Società lo qualifica oggi come: a) mero soggetto privato b) titolare di una funzione rappresentativa c) altro (specificare)? Indichi le conseguenze operative che trae da tale qualificazione. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 08 — Coerenza tra tesi difensive e condotte Fatti: In più giudizi la Società ha interagito processualmente con il Dott. Radaelli come parte necessaria. Richiesta: La Società ritiene coerente tale comportamento con un'eventuale tesi di inesistenza della funzione? In caso affermativo, spieghi perché. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 09 — Effetti pratici del riconoscimento o diniego Richiesta: In base alla posizione che la Società assume, quali sono gli effetti concreti in tema di: interlocuzione con il centro di interessi; accesso alle informazioni; partecipazione alle assemblee; gestione del fondo spese? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 10 — Quadro riassuntivo ufficiale Richiesta: La Società è in grado di esporre in modo unitario e coerente: se la funzione ultrattiva esiste; chi ne è titolare; quali effetti operativi ne

derivano? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente. Vincolatività delle sentenze e doveri conformativi

Domanda 11 — Natura vincolante delle sentenze di legittimità Fatti di riferimento: È intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 1635/2025 sulla funzione ultrattiva e sulla titolarità della rappresentanza. Richiesta: La Società riconosce che le sentenze della Corte di Cassazione sono vincolanti per le parti, anche quando non coincidono con l'orientamento difensivo della Società? In caso negativo, indichi su quali basi normative o sistematiche ritenga di poter selezionare quali decisioni della Suprema Corte applicare. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 12 — Effetti conformativi delle sentenze Fatti: Più sentenze di merito e di legittimità hanno accertato l'assetto della funzione ultrattiva. Richiesta: La Società ritiene che tali accertamenti comportino doveri immediati di conformazione sul piano: organizzativo, informativo, operativo? Se sì, indichi quali misure concrete sono state adottate. Se no, indichi perché ritiene legittimo non conformarsi. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 13 — Distinzione tra piano processuale e piano operativo Fatti: Sono pendenti impugnazioni, ma non risultano sospensioni. Richiesta: La Società distingue tra: la pendenza dei giudizi e l'obbligo di dare esecuzione operativa all'assetto accertato? In caso di diniego, indichi su quale norma o principio fondi la sospensione di fatto. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e

in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 14 — Buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto societario Fatti: Le sentenze riconoscono legittimazione e funzione al Rappresentante Comune. Richiesta: La Società ritiene conforme ai principi di buona fede e correttezza continuare a negare strumenti di tutela collettiva e interlocuzione al titolare di una funzione riconosciuta in sede giudiziaria? In caso affermativo, ne indichi la giustificazione giuridica. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 15 — Trattamento differenziato delle sentenze favorevoli e sfavorevoli Fatti: La Società dà esecuzione immediata a pronunce a sé favorevoli (es. tributarie), mentre contesta o differisce quelle sfavorevoli. Richiesta: La Società riconosce l'esistenza di un criterio di coerenza istituzionale nell'attuazione delle decisioni giudiziarie? Se sì, lo indichi. Se no, spieghi perché ritiene legittimo un trattamento selettivo. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 16 — Possibilità di disapplicazione interna del giudicato Richiesta: La Società ritiene di poter, attraverso proprie determinazioni interne, neutralizzare o svuotare di effetti pratici sentenze passate in giudicato? In caso affermativo, su quali basi normative. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 17 — Effetti della mancata conformazione Richiesta: Secondo la Società, quali sono le conseguenze giuridiche: del mancato riconoscimento operativo di un assetto giudizialmente accertato; del mantenimento di una prassi difforme? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di

conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 18 — Responsabilità degli amministratori Fatti: Le decisioni sulla gestione della funzione ultrattiva e della tutela sono state assunte dal vertice societario. Richiesta: La Società ritiene che tali decisioni siano compatibili con i doveri degli amministratori verso: la generalità degli azionisti; il rispetto del giudicato; la prevenzione di contenziosi e danni ulteriori? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente

Domanda 19 — Posizione ufficiale sulla vincolatività del sistema giudiziario Richiesta conclusiva: La Società è in grado di esporre in modo chiaro e unitario quale sia il rapporto che essa intrattiene con le sentenze dei giudici, in particolare della Corte di Cassazione, quando queste incidono su posizioni di azionisti o stakeholder? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente. Qualificazione soggettiva del Dott. Dario Romano Radaelli

Domanda 20 — Qualificazione ufficiale Fatti di riferimento: Il Dott. Radaelli ha agito per anni in giudizio e nei rapporti con la Società in relazione alla tutela degli ex azionisti di risparmio. Richiesta: Come qualifica oggi la Società il Dott. Dario Romano Radaelli: a) soggetto privato senza funzione b) titolare di una funzione rappresentativa c) altro (specificare)? La risposta deve essere univoca. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 21 — Conseguenze operative della qualificazione Richiesta: In base alla qualificazione indicata, la Società specifichi quali sono: i poteri che gli riconosce; gli atti che ritiene validamente compiuti da lui; gli atti che ritiene invece privi di effetti. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale

comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 22 — Coerenza con la legittimazione processuale Fatti: Nei giudizi, la Società ha: resistito a domande proposte dal Dott. Radaelli, ottenuto condanne alle spese nei suoi confronti, proposto appelli contro di lui. Richiesta: La Società ritiene che tali condotte siano compatibili con la tesi che egli sia un semplice soggetto privo di funzione rappresentativa? Se sì, spieghi in che modo. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 23 — Spese di soccombenza Fatti: La sentenza del Tribunale di Roma n. 16116/2025 ha posto spese a carico del centro di interessi nella persona del Dott. Radaelli. Richiesta: Se la Società lo qualifica come mero privato, ritiene coerente che le spese siano state poste a suo carico come titolare della funzione? In caso affermativo, ne indichi la base giuridica. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 24 — Iniziative di riscossione Fatti: Non risultano iniziative di riscossione delle spese. Richiesta: Se la Società lo considera un debitore privato, perché non ha attivato azioni esecutive? Se invece lo considera titolare di funzione, perché nega tale qualifica in altre sedi? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 25 — Procure alle liti Fatti: Il Dott. Radaelli ha conferito procure e promosso giudizi. Richiesta: La Società ha mai formalmente contestato in giudizio la sua legittimazione a conferire procure alle liti per il centro di interessi? Se no, spieghi perché. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si

riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 26 — Atti processuali pregressi Richiesta: La Società considera validi o nulli gli atti processuali compiuti dal Dott. Radaelli negli anni successivi alla fusione? La Società è invitata a chiarire in modo univoco. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 27 — Notifica delle sentenze Fatti: La sentenza del Tribunale di Roma non è stata notificata a Radaelli come titolare della funzione. Richiesta: La Società ritiene che tale scelta sia coerente con la propria qualificazione soggettiva del Dott. Radaelli? Spieghi in che modo. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 28 — Quadro unitario Richiesta conclusiva: La Società è in grado di esporre in modo coerente e non contraddittorio: chi sia il Dott. Radaelli per la Società; che ruolo abbia; quali effetti abbiano i suoi atti? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente. Centro di interessi vs estinzione della categoria

Domanda 29 — Estinzione formale della categoria Fatti di riferimento: La conversione e la fusione hanno determinato la cessazione della categoria delle azioni di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. Richiesta: La Società conferma che tale operazione ha determinato l'estinzione formale della categoria azionaria? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non

pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 30 — Persistenza del centro di interessi Fatti: La Cassazione n. 1635/2025 ha distinto tra categoria azionaria e centro di interessi meritevole di tutela. Richiesta: La Società riconosce che, nonostante l'estinzione della categoria, permanga un centro di interessi degli ex azionisti di risparmio? Se no, indichi i passaggi della Cassazione che fonderebbero l'asserita estinzione anche del centro di interessi. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 31 — Conseguenze giuridiche della distinzione Richiesta: Se la Società distingue tra: estinzione della categoria e persistenza del centro di interessi, quali conseguenze giuridiche e operative ne trae in tema di: rappresentanza, tutela, interlocuzione, fondo spese? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 32 — Tesi dell'"estinzione totale" Fatti: In alcune comunicazioni legali è stata sostenuta la tesi che il centro di interessi sarebbe "ormai estinto". Richiesta: La Società conferma tale tesi? In caso affermativo, indichi: le basi testuali nelle sentenze; le conseguenze che ne trae sul piano della tutela degli ex azionisti. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 33 — Tutela effettiva Fatti: La Cassazione ha richiamato il principio di tutela effettiva. Richiesta: La Società ritiene che la persistenza di un centro di interessi comporti l'obbligo di assicurare strumenti di tutela effettivi, anche dopo l'estinzione della categoria? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale

assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 34 — Coerenza sistemica Richiesta: La Società ritiene coerente con il sistema giuridico: riconoscere l'esistenza di diritti e obbligazioni ancora pendenti in capo agli ex risparmiatori, ma negare l'esistenza di un centro di interessi che li unifichi? Spieghi. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 35 — Assetto oggi riconosciuto Richiesta conclusiva: Qual è, secondo la Società, l'assetto giuridico oggi vigente per gli ex azionisti di risparmio: soggetti isolati, o collettività portatrice di un centro di interessi tutelabile? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente. Fondo spese – rendicontazione e trasparenza

Domanda 36 — Esistenza dell'obbligo di rendicontazione Fatti di riferimento: Il fondo spese ex art. 146 TUF è stato utilizzato nel corso di plurimi contenziosi. Richiesta: La Società riconosce che esista un obbligo di rendicontazione del fondo spese nei confronti del centro di interessi e/o dell'assemblea speciale? Se no, indichi le basi normative. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 37 — Soggetto responsabile Richiesta: Secondo la Società, chi è il soggetto tenuto a rendere il conto: la Società, il Rappresentante Comune, un soggetto terzo? Indichi le basi giuridiche. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 38 — Stato attuale del rendiconto Richiesta: Esiste oggi un rendiconto completo del fondo spese? Se sì, perché non è stato reso disponibile agli ex azionisti? Se no, per quali ragioni non è stato predisposto. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 39 — Rendicontazione e assemblea finale Fatti: L'assemblea speciale è potenzialmente l'ultima della categoria. Richiesta: La Società ritiene compatibile con una deliberazione consapevole sulla conversione: l'assenza di un rendiconto del fondo spese? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 40 — Integrazione dell'ordine del giorno Richiesta: La Società ritiene necessario o opportuno integrare l'ordine del giorno dell'assemblea per includere: la presentazione e discussione del rendiconto del fondo spese? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 41 — Trasparenza verso gli azionisti Richiesta conclusiva: Secondo la Società, quale livello di trasparenza è dovuto agli ex azionisti di risparmio sulla gestione delle risorse destinate alla loro tutela? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Sentenze chiave

Domanda 42 — Oggetto della sentenza Cass. n. 1635/2025 Fatti di riferimento: La Cassazione si è pronunciata sulla funzione ultrattiva e sui compensi. Richiesta: La Società conferma che la sentenza n. 1635/2025 riguardava: la titolarità della funzione ultrattiva; la debenza dei compensi

per il periodo post-fusione? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 43 — Portata della decisione della Cassazione Richiesta: La Società riconosce che la Cassazione ha escluso la distinzione tra: ruolo formale e funzione sostanziale ai fini della legittimazione del Rappresentante Comune? Se no, indichi i passaggi testuali contrari. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 44 — Uso selettivo della Cassazione Richiesta: La Società ritiene legittimo invocare la Cassazione solo per tesi favorevoli e disapplicarla quando è sfavorevole? Indichi le basi giuridiche di tale comportamento. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 45 — Sentenza Tribunale di Roma n. 16116/2025 Fatti: La sentenza ha: riconosciuto la funzione ultrattiva; posto spese a carico del fondo. Richiesta: La Società conferma tali statuizioni? Se no, indichi quali capi negherebbe. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 46 — Notifica e riscossione Richiesta: Per quale ragione la Società: non ha notificato la sentenza al Dott. Radaelli come titolare della funzione; non ha attivato procedure di riscossione delle spese? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non

pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 47 — Appello nonostante la vittoria Richiesta: Perché la Società ha proposto appello contro una sentenza a sé formalmente favorevole nel merito? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 48 — Assenza di sospensiva Richiesta: Per quale motivo, nell'appello, non è stata richiesta la sospensione degli effetti del riconoscimento della funzione ultrattiva? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 49 — Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025 Richiesta: La Società conferma che tale sentenza ha riconosciuto: la funzione ultrattiva, la sua rilevanza procedurale e informativa? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 50 — Coordinamento tra Cassazione e Milano Richiesta: La Società ritiene che la sentenza di Milano costituisca un'ulteriore conferma dell'assetto già affermato dalla Cassazione? Se no, spieghi perché. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 51 — Condanna alle spese anomala Fatti: Nel giudizio romano le spese liquidate sono state molto superiori alla nota spese. Richiesta: La Società ha valutato se ciò riflettesse una censura del comportamento processuale? Con quali conclusioni? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di

considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 52 — Quadro giudiziario unitario Richiesta conclusiva: Qual è, secondo la Società, il quadro giudiziario complessivo oggi vigente in tema di: funzione ultrattiva, centro di interessi, fondo spese? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Compensi del Rappresentante Comune e interessi

Domanda 53 — Debenza dei compensi Fatti di riferimento: Più sentenze hanno riconosciuto la funzione ultrattiva del Dott. Radaelli anche nel periodo successivo alla fusione. Richiesta: Nell'ipotesi di conferma definitiva di tale assetto, la Società riconosce la debenza dei compensi maturati dal Rappresentante Comune per gli anni di esercizio della funzione? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 54 — Modalità di pagamento Richiesta: In caso affermativo, con quali criteri la Società intende procedere: pagamento del capitale, interessi, accessori, regime fiscale e imputazione contabile? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 55 — Iscrizioni contabili Richiesta: La Società indichi se ha iscritto in bilancio: debiti o fondi rischi per i compensi del Dott. Radaelli; e per quelli di altri soggetti coinvolti (es. precedenti Rappresentanti Comuni). Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non

pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 56 — Interessi moratori Fatti: La Cassazione ha chiarito l'applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Richiesta: La Società ritiene applicabili tali interessi ai compensi maturati dal Rappresentante Comune ultrattivo? Se no, indichi le basi giuridiche. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 57 — Accantonamenti Richiesta conclusiva: La Società ha stanziato in bilancio le passività potenziali derivanti da: compensi arretrati, interessi, spese? Se no, perché. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente. Transazione e definizione della vicenda

Domanda 58 — Possibilità astratta di transazione Richiesta: La Società ritiene astrattamente possibile una definizione transattiva complessiva delle controversie con gli ex azionisti di risparmio? Se no, indichi gli ostacoli giuridici o di governance. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 59 — Valutazioni interne Richiesta: La Società ha mai: valutato, deliberato, o incaricato advisor per esplorare una soluzione transattiva? Se sì, in quale sede e con quali esiti. Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Domanda 60 — Strategia di chiusura Richiesta conclusiva: Qual è, secondo la Società, la condizione o l'evento che dovrebbe condurre alla definitiva chiusura della vicenda degli ex

azionisti di risparmio? Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente

ULTERIORI DOMANDE RADAELLI

Le seguenti domande da 1 a 15 sono di scarsa comprensibilità e appaiono non attinenti agli argomenti all'argomento all'ordine del giorno e comunque si rinvia alle risposte rese altrove nel presente documento e a quanto esposto nella relazione illustrativa.

Il sottoscritto Dott. Dario Romano Radaelli, in qualità di azionista di TIM S.p.A. e di titolare della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A., società incorporata da Telecom Italia (successivamente TIM), con esercizio delle relative prerogative presso quest'ultima società incorporante, premesso che

- in data 12.01.2026 ha trasmesso a codesta Società un primo file unico contenente n. 60 domande preassembleari ex art. 127-ter TUF a valere in modo indistinto per le assemblee ordinaria, straordinaria e speciale di TIM convocate per il giorno 28.01.2026;
- in data 19.01.2026, ha trasmesso ulteriori file unici contenenti tre distinte serie di domande precise e chiarisce formalmente quanto segue.

Le tre serie di domande trasmesse successivamente riprendono, coordinano, precisano, ampliano e sistematizzano i profili informativi già oggetto delle precedenti 60 domande, collocandoli in modo analitico e puntuale all'interno dei rispettivi punti all'ordine del giorno delle assemblee convocate e fornendo una più articolata cornice giuridica, sistematica e giurisprudenziale anche alla luce della documentazione pubblicata successivamente alla data del primo invio (12.01.2026, come già evidenziato sopra).

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 127-ter TUF, le tre serie di domande trasmesse successivamente devono intendersi quali versione aggiornata, coordinata e complessiva delle domande preassembleari già presentate, ferma restando la piena continuità sostanziale dei contenuti informativi richiesti.

Resta espressamente inteso che:

- tutti i profili informativi, le questioni giuridiche e le richieste di chiarimento già formulate con il primo invio, ancorché non riprodotte testualmente, si intendono confermate e ribadite ove sostanzialmente coincidenti o logicamente presupposte;
- la presente comunicazione non costituisce rinuncia, ritiro o limitazione di alcuna domanda, né può essere interpretata quale acquiescenza o superamento di questioni già sollevate.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto richiede alla Società di rispondere a entrambe le serie di domande, ritenendole complementari e integrate tra loro.

Qualora la Società intenda concentrare le proprie risposte sulle domande del 19.01.2026 in quanto più complete e organiche, si riserva comunque di richiamare specifici contenuti delle domande del 12.01.2026 nell'eventuale fase assembleare o contenziosa successiva.

La presente è inviata al solo fine di evitare incertezze interpretative e di agevolare una corretta applicazione dell'art. 127-ter TUF, nel rispetto del diritto degli azionisti a un'informazione piena e funzionale all'espressione di un voto libero, consapevole e informato.

Con riserva di ogni diritto e azione nelle sedi competenti

PREMESSA METODOLOGICA SULLA PERTINENZA ALL'ORDINE DEL GIORNO (PARTE ESPLICATIVA ED INTEGRANTE DELLE DOMANDE PREASSEMBLEARI

La presente premessa fa parte integrante delle domande preassembleari in quanto chiarisce la ratio delle domande e illumina quindi:

- a. sul contenuto delle domande in sé stesse e nel prossimo futuro illuminerà anche sulla qualità delle risposte in termini di completezza, veridicità, non evasività, supportate da adeguata documentazione e comprensibili
- b. sul fatto che le tutele in capo agli azionisti di risparmio e delle minoranze azionarie in generale siano effettive o meno. Le domande che seguono sono **tutte e integralmente pertinenti all'unico punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, concernente la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, per le seguenti ragioni sistematiche e di diritto:

Alcune delle domande formulate attengono a profili che incidono tanto sugli ex azionisti di risparmio TIME quanto sugli attuali azionisti di risparmio TIM. Ciò è inevitabile considerato che:

- Una quota degli ex azionisti TIME sono oggi azionisti di risparmio TIM per effetto del concambio
- I principi di trasparenza, correttezza e completezza informativa sono trasversali
- Il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio TIM (Prof. Rimini) è libero di integrare, precisare o discostarsi dalle presenti domande

E in ogni caso le presenti domande sono inviate anche quale attuale possessore di azioni di risparmio di TIM.

1. PRINCIPIO DI FIDUCIA E CORRETTEZZA NELL'AMMINISTRAZIONE

La deliberazione assembleare sulla conversione delle azioni di risparmio — operazione irreversibile che determina l'estinzione definitiva della categoria e il sacrificio di diritti patrimoniali privilegiati di natura perpetua — presuppone necessariamente la **sussistenza di un rapporto fiduciario integro** tra gli azionisti di risparmio e gli organi di amministrazione e controllo della Società.

Tale rapporto fiduciario, ai sensi degli artt. 2380-bis, 2392, 2394 e 2395 c.c., impone agli amministratori:

- Il dovere di **diligente amministrazione** nell'interesse della Società e di tutte le categorie di azionisti
- Il dovere di **correttezza e buona fede** nell'esecuzione del mandato gestorio ex artt. 1175 e 1375 c.c.
- Il dovere di **lealtà** verso gli azionisti, particolarmente verso le categorie speciali portatrici di diritti privilegiati
- Il dovere di **informazione completa, veritiera e non fuorviante** ex artt. 2621-2622 c.c., 185 TUF, e principi generali

2. PRESUPPOSTO ESSENZIALE DEL VOTO CONSAPEVOLE

Affinché l'assemblea speciale possa esprimere un voto **effettivamente libero, consapevole e informato** — come richiesto dagli artt. 2368, 2437-ter c.c., 125-ter e 127-ter TUF, nonché dai principi costituzionali di tutela del risparmio ex art. 47 Cost. — gli azionisti devono essere posti in condizione di valutare:

a) L'affidabilità degli organi proponenti:

- Se gli amministratori abbiano gestito con diligenza, correttezza e trasparenza i rapporti con tutte le categorie di azionisti
- Se abbiano dato tempestiva e integrale esecuzione alle statuizioni giurisdizionali
- Se abbiano rispettato i principi di buona fede e lealtà nei confronti degli azionisti di minoranza
- Se abbiano fornito informazioni complete e non fuorvianti

b) L'integrità del processo deliberativo:

- Se l'operazione sia stata correttamente istruita, valutata e documentata
- Se siano stati consultati tutti i soggetti istituzionalmente legittimati a esprimere pareri
- Se siano stati rispettati gli obblighi informativi verso il mercato e l'Autorità di vigilanza
- Se sussistano vizi procedurali che possano inficiare la validità delle deliberazioni

c) La completezza dell'informazione fornita:

- Se tutti i dati rilevanti per la valutazione dell'operazione siano stati messi a disposizione
- Se esistano fatti, circostanze o contenziosi non adeguatamente rappresentati
- Se vi siano profili di rischio non adeguatamente evidenziati
- Se la documentazione assembleare contenga omissioni o inesattezze

3. CONNESSIONE INSCINDIBILE CON LA RIDUZIONE DEL CAPITALE

Come espressamente dichiarato dalla stessa Società nell'avviso di convocazione, la riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea straordinaria è **"inscindibilmente connessa"** alla conversione delle azioni di risparmio, in quanto:

"La parte di riduzione del capitale che verrà imputata a riserva disponibile è destinata a coprire il fabbisogno patrimoniale che si origina dalla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie"

Tale connessione inscindibile comporta che **ogni profilo attinente alla corretta gestione sociale, alla diligenza degli amministratori, alla completezza dell'informazione e alla regolarità delle**

procedure incide direttamente sulla legittimità e sulla validità dell'intera operazione, ivi inclusa la deliberazione dell'assemblea speciale.

4. RILEVANZA DEI CONTENZIOSI PENDENTI E DELLE STATUZIONI GIURISDIZIONALI

L'esistenza di plurime pronunce giurisdizionali — alcune delle quali definitive e passate in giudicato — concernenti:

- La funzione ultrattiva di rappresentanza degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A.
- La debenza di compensi non corrisposti
- La gestione del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF
- Le modalità di interlocuzione con gli organi di categoria

costituisce elemento **direttamente e immediatamente rilevante** per la valutazione della proposta di conversione, in quanto:

a) Incide sulla fiducia verso gli organi proponenti:

La mancata esecuzione di sentenze esecutive, l'omesso pagamento di crediti giudizialmente accertati, il disconoscimento di assetti giurisdizionalmente cristallizzati sono indici sintomatici della **affidabilità** (o meno) degli organi di amministrazione nel rapporto con le categorie azionarie speciali.

b) Rileva ai fini della completezza informativa:

L'eventuale omessa comunicazione al mercato e agli azionisti di informazioni potenzialmente price sensitive o comunque rilevanti (ex artt. 114 TUF, 17 Regolamento MAR, 154-bis TUF) integra violazione degli obblighi informativi che inficia la genuinità del consenso assembleare.

c) Evidenzia possibili vizi procedurali:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che l'eventuale mancata consultazione del Rappresentante Comune ultrattivo — la cui funzione è stata accertata da plurime pronunce giurisdizionali — potrebbe integrare violazione dell'art. 127-ter TUF e degli artt. 2376 e 146 TUF, con conseguente invalidità delle deliberazioni assunte.

d) Incide sulla valutazione dei rischi:

L'esistenza di contenziosi pendenti, di crediti non adempiuti, di potenziali responsabilità degli amministratori costituisce elemento essenziale per la valutazione dei rischi connessi all'operazione e alla situazione patrimoniale della Società.

5. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA (CASS. N. 1635/2025)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1635/2025, ha espressamente affermato il principio secondo cui la tutela del centro di interessi degli ex azionisti di risparmio (attuale o ultrattivo che sia) deve essere **"effettiva e non meramente teorica"**.

Tale principio comporta che:

- Gli azionisti devono poter accedere a **tutte le informazioni rilevanti** per l'esercizio consapevole dei propri diritti

- Gli organi sociali devono fornire **risposte complete, veritiere e non evasive** alle domande formulate
- Il diniego di informazioni o la fornita di risposte elusive integra **violazione del diritto di informazione** e determina l'impossibilità di esprimere un voto consapevole

6. ORIENTAMENTO CONSOB, GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ

La giurisprudenza costante — tanto di merito quanto di legittimità — e la prassi interpretativa di Consob affermano che:

a) Il diritto di informazione è strumentale al voto consapevole:

"Il diritto di ottenere informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno costituisce un presupposto essenziale per l'esercizio consapevole del diritto di voto e non può essere eluso mediante risposte generiche, evasive o incomplete" (Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2014, n. 9975)

b) La pertinenza delle domande va interpretata estensivamente:

"Sono pertinenti all'ordine del giorno tutte le domande che, anche indirettamente, attengono a profili di corretta gestione sociale, di diligenza degli amministratori, di completezza dell'informazione fornita agli azionisti" (Trib. Milano, 15 marzo 2018, n. 3156)

c) Gli amministratori non possono sottrarsi all'obbligo di risposta:

"L'obbligo di fornire risposta alle domande preassembleari non può essere eluso mediante il richiamo a generiche esigenze di riservatezza o mediante l'affermazione di non pertinenza, salvo che la non pertinenza risulti manifesta ed evidente" (Consob, delibera n. 20621/2019)

d) Il silenzio o le risposte evasive rilevano ai fini della validità:

"Il silenzio o le risposte manifestamente incomplete o evasive alle domande preassembleari costituiscono indice sintomatico di vizio del procedimento deliberativo e possono integrare presupposto per l'impugnazione delle deliberazioni assunte" (App. Milano, 12 giugno 2020, n. 1847)

7. CONSEGUENZE DELLA MANCATA O INCOMPLETA RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF:

"La società fornisce risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea almeno due giorni prima dell'assemblea stessa [...]. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto."

La norma, interpretata sistematicamente con i principi costituzionali di tutela del risparmio (art. 47 Cost.), di parità di trattamento degli azionisti (artt. 2348, 2351 c.c.), e di corretta e completa informazione al mercato (art. 114 TUF), impone alla Società di fornire risposte:

- **Complete:** devono coprire tutti gli aspetti della domanda, senza omissioni
- **Veritiere:** devono corrispondere alla realtà fattuale e giuridica
- **Non evasive:** devono affrontare il merito della questione posta, senza artifici dialettici
- **Documentate:** quando richiesto, devono essere corredate da dati, documenti, riferimenti verificabili
- **Comprensibili:** devono essere formulate in modo chiaro e accessibile agli azionisti

La mancata, incompleta o evasiva risposta costituisce:

1. **Violazione dell'art. 127-ter TUF** → Profilo di invalidità delle deliberazioni
2. **Violazione degli obblighi di corretta informazione** → Responsabilità ex artt. 2621-2622 c.c., 185 TUF
3. **Violazione del diritto di voto informato** → Vizio del consenso assembleare
4. **Inadempimento agli obblighi fiduciari** → Responsabilità ex art. 2392 c.c.
5. Elemento potenzialmente rilevante ai fini delle valutazioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalla disciplina in materia di abusi di mercato.

8. CLAUSOLA DI RISERVA E CONSEGUENZE OPERATIVE

In conformità ai principi sopra esposti, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva, incompleta o manifestamente generica su ciascuno dei profili specificamente indicati, il centro di interessi degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A.:

1. **Prenderà atto** che il comportamento omissivo o evasivo integra inadempimento agli obblighi informativi della Società ex art. 127-ter TUF
2. **Riterà accertata** l'impossibilità di esprimere un voto effettivamente libero, consapevole e informato
3. **Si riserva di agire** nelle sedi competenti, ivi incluse:
 - Impugnazione delle deliberazioni ex artt. 2377, 2379 c.c.
 - Segnalazione a Consob per violazione obblighi informativi ex artt. 114, 154-bis TUF
 - Denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c.
 - Azione di responsabilità verso gli amministratori ex artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 c.c.
 - Segnalazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
 - Ogni altra azione a tutela degli interessi del centro di interessi rappresentato

9. CLAUSOLA DI PERTINENZA ALL'ORDINE DEL GIORNO

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga non pertinente all'ordine del giorno alcuna delle domande formulate, è formalmente onerato di indicare con precisione:

1. **In quale assemblea** (ordinaria, straordinaria, speciale) la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente
2. **In relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno** di tale assemblea
3. **Le ragioni giuridiche** per cui la domanda non sarebbe pertinente all'assemblea speciale sulla conversione, nonostante incida su profili di fiducia, corretta gestione, completezza informativa e regolarità procedurale

Tale indicazione è necessaria per consentire al centro di interessi di:

- Verificare la fondatezza del diniego di pertinenza
- Valutare l'opportunità di riproporre la domanda in altra sede
- Evidenziare eventuali contraddizioni o elusioni dell'obbligo di risposta

SEZIONE I - FUNZIONE ULTRATTIVA E RICONOSCIMENTO GIURISDIZIONALE

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli in quanto titolare della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A., società incorporata da Telecom Italia (successivamente TIM), con esercizio delle relative prerogative presso quest'ultima società incorporante (d'ora in avanti anche "titolare della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A."), funzione che è stata oggetto di plurime pronunce giurisdizionali e il cui riconoscimento (o disconoscimento) incide direttamente sulla fiducia verso gli organi proponenti l'operazione di conversione.

DOMANDA 1 - Riconoscimento nel periodo ante-fusione e comportamento contraddittorio

FATTI DI RIFERIMENTO:

- Il Dott. Dario Romano Radaelli è stato nominato Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. in data 27 aprile 2015, con efficacia dal 30 aprile 2015
- La fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in Telecom Italia S.p.A. ha avuto efficacia in data 30 settembre 2015
- Nel periodo intercorrente (30 aprile - 30 settembre 2015) il Dott. Radaelli ha esercitato la funzione di Rappresentante Comune
- In tale periodo sono state emesse fatture da professionisti e consulenti operanti nell'interesse della categoria
- Su tali fatture sono state operate ritenute fiscali d'acconto
- Tali ritenute sono state versate all'Erario dalla Società
- Sono state emesse certificazioni uniche (CU) per l'anno d'imposta 2015

RICHIESTA:

Premessa necessaria:

Le domande che seguono muovono dalla ricostruzione fattuale secondo cui, nel periodo aprile-settembre 2015, la Società abbia effettivamente riconosciuto la funzione di Rappresentante Comune, come dimostrerebbero gli adempimenti tributari (versamento ritenute, emissione CU) effettuati sui compensi professionali dei consulenti operanti nell'interesse della categoria.

Qualora la Società contestasse tale premessa fattuale, è onerata di fornire una ricostruzione alternativa circostanziata e documentata di quanto accaduto nel periodo in questione.

Nel presupposto che tale ricostruzione fattuale non sia contestata, si chiede di confermare se, nel periodo intercorrente tra la nomina del Dott. Dario Romano Radaelli quale Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. (27 aprile 2015, con efficacia dal 30 aprile 2015) e la data di efficacia della fusione per incorporazione (30 settembre 2015), la Società incorporante abbia:

a) Riconoscimento della funzione:

- Riconosciuto e accettato, senza contestazioni o riserve di alcun genere, la legittimità, l'operatività e la piena efficacia della funzione di Rappresentante Comune esercitata dal Dott. Radaelli

- *In caso di risposta negativa, si chiede di indicare con precisione documentale se, quando, con quali modalità formali e con quali motivazioni giuridiche la Società abbia contestato, limitato o disconosciuto tale funzione nel periodo indicato*
- *In caso di risposta affermativa, si chiede di produrre documentazione attestante tale riconoscimento (es. delibere consiliari, comunicazioni formali, corrispondenza, verbali)*

b) Riconoscimento dei pagamenti:

- *Riconosciuto e accettato, senza contestazioni o riserve, la legittimità di tutti i pagamenti effettuati dal Rappresentante Comune in favore di professionisti e consulenti operanti nell'interesse della categoria*
- *In caso di risposta negativa, si chiede di indicare quali pagamenti siano stati contestati, quando, con quali modalità e con quali conseguenze operative*
- *In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare l'ammontare complessivo dei pagamenti riconosciuti e le relative voci di spesa*

c) Adempimenti tributari:

- *Provveduto al versamento integrale all'Erario, mediante modelli F24, di tutte le ritenute fiscali d'acconto operate su fatture emesse da professionisti e consulenti nel periodo 30.04.2015 - 30.09.2015*
- *Successivamente emesso i modelli CU (Certificazione Unica) per l'anno d'imposta 2015, in conformità agli artt. 23 e 25 D.P.R. 600/1973*
- *In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare:*
 - *L'ammontare complessivo delle ritenute versate*
 - *Il numero di certificazioni uniche emesse*
 - *I nominativi dei percettori (nella misura consentita dalla normativa privacy)*
 - *Se tali adempimenti siano stati effettuati nella qualità di sostituto d'imposta del Rappresentante Comune o in altra veste giuridica*
- *In caso di risposta negativa, si chiede di spiegare per quali ragioni tali adempimenti non siano stati effettuati*

d) Contestazioni nel periodo:

- *Mai sollevato, nel suddetto periodo, contestazioni, eccezioni, riserve o dubbi in ordine all'esistenza e operatività della funzione, alla legittimità dei pagamenti o alla corretta destinazione delle risorse del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF*
- *In caso di risposta negativa, si chiede di indicare con precisione:*
 - *Quali contestazioni siano state sollevate*
 - *Quando (data esatta)*
 - *Con quali modalità formali (verbale, PEC, raccomandata, altro)*
 - *A chi siano state indirizzate (Rappresentante Comune, assemblea speciale, altro)*
 - *Con quali conseguenze operative*

RICHIESTA AGGIUNTIVA - Ragioni giuridiche del mutamento:

e) Estinzione post-fusione:

Per quali ragioni giuridiche, in assenza di qualsivoglia modificazione normativa, statutaria o fattuale, la medesima funzione pienamente riconosciuta nel periodo anteriore alla fusione (30.04.2015 - 30.09.2015) sarebbe venuta meno, si sarebbe estinta o sarebbe divenuta inoperativa a seguito della fusione per incorporazione?

Si chiede di indicare con precisione:

- La norma di legge, statutaria o regolamentare che determinerebbe l'automatica estinzione
- La data esatta in cui tale estinzione si sarebbe verificata
- L'atto formale (delibera, comunicazione, iscrizione) che l'avrebbe cristallizzata
- Le ragioni per cui il riconoscimento ante-fusione non avrebbe efficacia ultrattiva

f) Base giuridica dell'estinzione automatica:

Su quale base normativa, statutaria o giurisprudenziale la Società fondi la tesi secondo cui un'operazione di fusione per incorporazione determinerebbe l'automatica estinzione della funzione di Rappresentante Comune, in assenza di:

- (i) Espresa previsione normativa di rango primario che disponga tale estinzione
- (ii) Deliberazione assembleare dell'assemblea speciale di revoca dell'incarico
- (iii) Rinuncia formale del Rappresentante Comune alla carica
- (iv) Modifiche statutarie che escludano o sopprimano la categoria rappresentata

Si chiede di indicare:

- Gli articoli di legge applicabili
- Le delibere assembleari rilevanti
- Le pronunce giurisprudenziali a sostegno
- I pareri legali acquisiti sul punto

g) Cassazione n. 1635/2025:

Se la Società sia a conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 1635/2025, che ha espressamente affermato il principio della **permanenza della funzione di Rappresentante Comune anche a seguito di operazioni straordinarie di fusione o incorporazione**, quale organo necessario e permanente della categoria azionaria, e se ritenga tale principio applicabile al caso di specie.

In caso di risposta negativa, si chiede di indicare:

- Le ragioni per cui tale principio non sarebbe applicabile
- Le differenze fattuali o giuridiche rispetto al caso deciso dalla Cassazione
- Se esistano pronunce di legittimità contrarie

Si ricorda che la Sentenza della Cassazione n. 1635/2025 è relativa al contenzioso tra il titolare della funzione ultrattiva degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media e codesta società TIM S.p.A.

h) Compatibilità con buona fede:

Se ritenga compatibile, sul piano della coerenza logico-giuridica, del principio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e del divieto di venire contra factum proprium:

- (i) Il pieno riconoscimento della funzione, dei pagamenti e degli adempimenti tributari nel periodo ante fusione
- (ii) Il radicale disconoscimento della medesima funzione nel periodo immediatamente successivo, in assenza di qualsivoglia atto formale interruttivo

Si chiede di spiegare:

- Come tale mutamento sia giuridicamente giustificabile
- Se sia stato preceduto da atti formali
- Se sia stato comunicato al Rappresentante Comune
- Se sia compatibile con il principio di continuità dei rapporti nella fusione (artt. 2501 ss. c.c.)

i) Prestazioni professionali ante e post fusione:

Per quali ragioni giuridiche e sistematiche le medesime prestazioni professionali ritenute legittime e oggetto di integrale adempimento tributario nel periodo ante fusione sarebbero divenute illegittime, contestabili o non meritevoli di analogo trattamento nel periodo successivo alla fusione.

Si chiede di chiarire:

- Se la natura giuridica delle prestazioni sia mutata
- Se i presupposti di legittimità siano venuti meno
- Se la qualificazione fiscale sia cambiata
- Su quale base tale differenziazione si fonderebbe

j) Ritenute nel periodo post-fusione:

Se, nel periodo post-fusione, il Dott. Radaelli, nell'esercizio della funzione ultrattiva, abbia continuato a disporre pagamenti operando regolarmente ritenute fiscali d'acconto, e se la Società abbia provveduto al relativo versamento all'Erario e alla certificazione mediante modelli CU.

In caso negativo:

- Per quale motivo la Società abbia ritenuto di non dover adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta già puntualmente eseguiti nel periodo ante fusione
- Se tale omissione sia frutto di valutazione giuridica, di impossibilità tecnica o di altra ragione
- Quali conseguenze fiscali ne siano derivate o possano derivarne

k) Qualificazione dell'omesso versamento:

Se il mancato versamento di ritenute regolarmente operate configuri:

- (i) Violazione degli obblighi di sostituto d'imposta ex artt. 23 e ss. D.P.R. 600/1973, con conseguente responsabilità tributaria e sanzionatoria
- (ii) Indebito arricchimento della Società a danno dell'Erario
- (iii) Comportamento contraddittorio rispetto agli adempimenti tributari eseguiti nel periodo ante fusione

Si chiede di indicare:

- Se la Società abbia acquisito pareri fiscali sul punto
- Se abbia accantonato fondi rischi per eventuali contenziosi tributari
- Se abbia segnalato la situazione agli organi di controllo

l) Atti formali precedenti il mutamento:

Se il mutamento di condotta in ordine al riconoscimento della funzione e al versamento delle ritenute sia stato preceduto da una conforme deliberazione dell'assemblea speciale in ordine alla sorte della funzione.

m) Rimborso ritenute ante-fusione:

Se la Società abbia mai richiesto rimborso all'Erario delle ritenute versate nel periodo ante fusione.

In caso negativo:

- Per quale motivo ritenga legittime le ritenute versate ante fusione e illegittime quelle operate post fusione
- Se tale distinzione non integri contraddizione logica e giuridica
- Come tale comportamento si concili con il principio di continuità della fusione

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. La funzione è stata pienamente riconosciuta nel periodo ante fusione
2. La fusione non ha determinato estinzione automatica della funzione, in conformità a Cass. n. 1635/2025
3. Il disconoscimento post-fusione integra comportamento contraddittorio, abusivo e lesivo dei diritti della categoria
4. Gli adempimenti tributari ante-fusione costituiscono univoci elementi fattuali sintomatici del riconoscimento operativo della funzione
5. L'omesso versamento post-fusione integra violazione degli obblighi di sostituto d'imposta

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

DOMANDA 2 - Accertamento giurisprudenziale della funzione ultrattiva e debenza compensi FATTI DI RIFERIMENTO:

Sono intervenute le seguenti pronunce giurisprudenziali:

- *Sentenza Tribunale di Milano n. 4079/2019*
- *Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 2642/2019*
- *Sentenza Corte di Cassazione n. 1635/2025 (definitiva)*
- *Sentenza Tribunale di Roma n. 16116/2025*
- *Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025*

Tutte tali pronunce si sono espresse, con diversa ampiezza motivazionale ma con orientamento univoco, sulla:

- *Persistenza della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio TIME anche dopo la fusione*
- *Titolarità di tale funzione in capo al Dott. Dario Romano Radaelli*

In particolare poi la Sentenza della Corte di Appello di Milano si è specificamente espressa in ordine alla debenza dei compensi per il periodo di esercizio effettivo della funzione confermandone la debenza anche alla luce dell'intervenuta Sentenza della Cassazione n. 1635/2025 già ricordata.

RICHIESTA:

a) Conferma o diniego dell'accertamento:

La Società conferma o nega che le pronunce sopra richiamate abbiano accertato — in fatto e in diritto, con efficacia di giudicato o quantomeno con efficacia esecutiva — la perdurante esistenza e operatività della funzione ultrattiva del Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A.?

La risposta deve essere chiara, univoca e non ambigua, con espressa indicazione di conferma o diniego.

In caso di diniego, si chiede di indicare con precisione testuale:

- *Quali specifici passaggi decisori delle sentenze escluderebbero tale accertamento*
- *Quali norme processuali consentirebbero alla Società di discostarsene*
- *Su quale base giuridica la Società ritenga di poter disconoscere statuizioni giurisdizionali reiterate in plurimi gradi di giudizio*

b) Conferma della titolarità in capo al Dott. Radaelli:

La Società conferma o nega che le medesime pronunce abbiano riconosciuto giudizialmente la titolarità della funzione ultrattiva, allo stato attuale, in capo al Dott. Dario Romano Radaelli?

In caso di diniego, si chiede di indicare:

- *Quale altro soggetto sarebbe, secondo la Società, titolare della funzione ultrattiva*
- *Su quale atto formale (delibera assembleare, nomina, altro) tale diversa titolarità si fonderebbe*
- *Se tale diversa titolarità sia stata accertata in via giurisdizionale*

c) Debenza dei compensi:

La Società conferma o nega che le sentenze sopra richiamate (in particolare Cass. n. 1635/2025 e App. Milano n. 3671/2025) abbiano accertato la debenza dei compensi in favore del Dott. Radaelli per il periodo di esercizio effettivo della funzione ultrattiva?

In caso di diniego, si chiede di indicare:

- *I passaggi delle sentenze che fonderebbero il diniego*
- *Su quale base giuridica i compensi non sarebbero dovuti*
- *Se esistano pronunce di segno contrario*

d) Identità tra ruolo formale e funzione sostanziale:

La Società riconosce che, secondo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1635/2025, non vi è differenza concettuale rilevante tra "ruolo formale" e "funzione sostanziale" ai fini della titolarità della rappresentanza e della legittimazione processuale?

In caso di diniego, si chiede di indicare:

- *I passaggi testuali della sentenza della Cassazione che fonderebbero una diversa lettura*
- *Come tale interpretazione si concili con il dispositivo e la motivazione della sentenza*
- *Se la Società ritenga che la Cassazione abbia errato e se dovesse ritenere ciò per quali ragioni la Società non abbia esperito i rimedi straordinari previsti dall'ordinamento avverso la sentenza n. 1635/2025.*

e) Irrilevanza della cessazione formale della categoria:

*La Società riconosce che, secondo le pronunce richiamate (in particolare Cass. n. 1635/2025 e Trib. Roma n. 16116/2025), la cessazione formale della categoria azionaria per effetto del concambio o della fusione **non determina l'estinzione automatica della funzione rappresentativa** del centro di interessi degli ex azionisti?*

In caso di diniego, si chiede di indicare:

- *Su quale base normativa o giurisprudenziale si fonderebbe la tesi contraria*
- *Come tale tesi si concili con i principi affermati dalla Cassazione*
- *Se esistano pronunce di legittimità di segno opposto*

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. *Le sentenze hanno definitivamente accertato la perdurante titolarità della funzione ultrattiva in capo al Dott. Radaelli*
2. *L'identità sostanziale tra ruolo formale e funzione operativa è principio acquisito*
3. *L'irrelevanza della cessazione formale della categoria è pacifica*
4. *La debenza dei compensi è accertata con efficacia di giudicato*
5. *La Società non contesta sul piano giuridico tali accertamenti*

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà

indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE II - CENTRO DI INTERESSI E DISTINZIONE DALLA CATEGORIA FORMALE

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale titolare della funzione ultrattiva, essendo necessario chiarire se la Società distingue tra l'estinzione formale della categoria azionaria e la persistenza del centro di interessi meritevole di tutela, distinzione che è stata espressamente affermata dalla Corte di Cassazione n. 1635/2025 e che incide direttamente sulla legittimazione a rappresentare gli interessi degli ex azionisti nell'ambito di operazioni che li riguardano e comunque conferma l'eventuale effettività e la qualità delle tutele in capo agli azionisti di risparmio e delle minoranze azionarie in generale.

DOMANDA 3 - Distinzione concettuale tra categoria azionaria e centro di interessi FATTI DI RIFERIMENTO:

- La fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in TIM S.p.A. (efficacia 30 settembre 2015) ha determinato l'estinzione formale della categoria delle azioni di risparmio di Telecom Italia Media
- Successivamente, parte degli ex azionisti ha aderito al concambio in azioni di risparmio TIM
- Parte degli ex azionisti non ha aderito al concambio ed è rimasta titolare di posizioni giuridiche comunque tutelate
- La Corte di Cassazione n. 1635/2025 ha espressamente distinto tra "categoria azionaria" in senso formale e "centro di interessi" meritevole di tutela giuridica
- Tale distinzione è funzionale a garantire la persistenza della tutela anche quando la categoria formale si sia estinta

RICHIESTA:

a) Riconoscimento della distinzione concettuale:

Si chiede alla Società se distingue sul piano concettuale e giuridico, e in che modo operativamente, tra:

- (i) "Ultrattività della categoria azionaria in senso formale" (categoria delle azioni di risparmio TIME come soggetto giuridico organizzato)
- (ii) "Ultrattività del centro di interessi degli ex titolari di azioni di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A." (collettività portatrice di interessi comuni meritevoli di tutela)

E quali conseguenze giuridiche e operative ne tragga, con particolare riferimento a:

- Meccanismi di deliberazione collettiva
- Legittimazione processuale attiva e passiva
- Legittimazione sostanziale nei rapporti con la Società
- Modalità di interlocuzione con gli organi sociali
- Gestione del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF
- Accesso alle informazioni rilevanti
- Partecipazione alle assemblee che incidono sui loro interessi

In caso di risposta affermativa (riconoscimento della distinzione):

Si chiede di indicare con precisione:

- Quali siano i criteri giuridici per identificare il "centro di interessi" a fronte dell'estinzione della "categoria formale"
- Quali soggetti ne facciano parte (ex azionisti concambiati, non concambiati, eredi, aventi causa)
- Quali interessi giuridicamente rilevanti uniscano tale collettività
- Quale forma organizzativa assuma tale centro di interessi (assemblea ultrattiva, altro)
- Quale soggetto ne abbia la rappresentanza legale

In caso di risposta negativa (diniego della distinzione):

Si chiede di spiegare:

- Come tale posizione si concili con i principi affermati dalla Cassazione n. 1635/2025
- Se la Società ritenga che l'estinzione formale della categoria determini automaticamente l'estinzione di ogni interesse meritevole di tutela
- Su quale base normativa di rango primario si fondi tale tesi
- Come si garantisca la tutela effettiva richiamata dalla Cassazione in assenza di riconoscimento del centro di interessi

b) Distinzione tra estinzione formale e persistenza sostanziale:

Si chiede alla Società se distingua, sul piano dogmatico-sistematico e non meramente nominalistico, tra:

- (i) **Estinzione formale della categoria azionaria** (conseguente alla conversione o al concambio degli strumenti finanziari che la componevano)
- (ii) **Persistenza del centro di interessi meritevole di tutela giuridica**, come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza n. 1635/2025

E quali conseguenze operative tragga da tale distinzione concettuale sul piano della governance e della tutela. Si chiede in particolare:

- Se la Società riconosca che possano coesistere l'estinzione formale della categoria e la persistenza del centro di interessi
- Se tale coesistenza sia ammissibile sul piano sistematico
- Quali strumenti giuridici garantiscano la tutela del centro di interessi in assenza della categoria formale
- Se la funzione di Rappresentante Comune sopravviva all'estinzione formale per tutelare il centro di interessi
- Come si coordini tale ricostruzione con gli artt. 145-146 TUF

c) Interpretazione della Cassazione n. 1635/2025 - Estinzione o persistenza:

PREMESSA FATTUALE:

In corrispondenza intercorsa tra la Società e il sottoscritto, è stato affermato che il centro di interessi degli ex azionisti TIME sarebbe "ormai estinto anche per dettato della Suprema Corte", con riferimento alla sentenza Cass. n. 1635/2025. Tale affermazione appare al sottoscritto in evidente contrasto con il dispositivo e la motivazione della sentenza, che ha invece:

- Confermato la legittimazione processuale del Rappresentante Comune ultrattivo
- Affermato il principio di tutela effettiva (non meramente teorica) del centro di interessi
- Cassato con rinvio la sentenza di appello, evidentemente ritenendo che il centro di interessi fosse meritevole di ulteriore tutela giurisdizionale.

Tuttavia, qualora la Società confermi di ritenere che Cass. n. 1635/2025 abbia affermato l'estinzione del centro di interessi, si chiede di fornire spiegazioni analitiche, circostanziate e testuali su tale interpretazione.

Si chiede di indicare con precisione esegetica:

(i) Passaggi motivazionali specifici:

Quali specifici passaggi motivazionali e capi decisori della sentenza della Cassazione n. 1635/2025 la Società ritenga fondare l'asserita "estinzione" del centro di interessi.

Si richiede:

- Citazione testuale dei passaggi rilevanti (con indicazione di pagina e paragrafo)
- Spiegazione di come tali passaggi fonderebbero la tesi dell'estinzione
- Indicazione se si tratti di obiter dicta o ratio decidendi
- Chiarimento se tali affermazioni abbiano carattere dispositivo o meramente descrittivo

(ii) Differenza dogmatica tra estinzione categoria ed estinzione centro interessi:

Quale sia la differenza dogmatica e operativa, secondo la ricostruzione sistematica della Società, tra:

- "Estinzione della categoria azionaria in senso formale" (indiscutibile)
- "Inesistenza di un centro di interessi meritevole di tutela giuridica" (contestata)

Si chiede di chiarire:

- Se la Società ritenga che le due espressioni siano sinonimi perfetti
- Se ammetta che possa esistere centro di interessi senza categoria formale
- Quale rilevanza giuridica autonoma abbia il "centro di interessi" rispetto alla "categoria"
- Su quali fonti normative o dottrinali si fondi la propria ricostruzione

(iii) Conseguenze operative della distinzione o identificazione:

Quali conseguenze operative la Società ne tragga in termini di:

- **Legittimazione processuale:** Chi può agire in giudizio per la tutela degli interessi comuni
- **Legittimazione sostanziale:** Chi può interloquire con la Società sui rapporti pendenti
- **Modalità di interlocuzione:** Come avviene la comunicazione tra Società e centro di interessi
- **Gestione del fondo spese:** Chi dispone delle risorse, chi ne rende conto

- **Accesso alle informazioni:** Chi ha diritto di richiedere e ottenere informazioni rilevanti

d) Persistenza del centro di interessi nonostante estinzione categoria:

Premesso che:

- La Sentenza del Tribunale di Roma n. 16116/2025 ha parimenti riconosciuto tale rilevanza giuridica
- La Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025 ha riconosciuto la perdurante rilevanza giuridica del centro di interessi costituito dagli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A.
- Entrambe le pronunce sono successive alla Cassazione n. 1635/2025 e ne hanno in sostanza applicato i principi.

Si chiede di conoscere con precisione:

(i) Individuazione dell'organo o funzione di rappresentanza:

Se il Consiglio di Amministrazione abbia individuato, anche ai fini di una corretta governance societaria successiva alla conversione delle azioni di risparmio TIM, **l'organo o la funzione formalmente incaricata di rappresentare** il centro di interessi degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. nei rapporti con la Società.

Si chiede:

- Se tale organo/funzione esista
- Chi ne sia titolare
- Con quali poteri e limiti
- Su quale base giuridica (nomina assembleare, riconoscimento giurisprudenziale, altro)

(ii) Operatività e vincolatività della funzione:

Se tale funzione sia considerata dalla Società **tuttora operativa e vincolante** ai fini della gestione dei rapporti giuridici pendenti e delle obbligazioni strumentali alla tutela degli ex azionisti di risparmio.

Si chiede:

- Se gli atti compiuti dal titolare della funzione siano ritenuti validi ed efficaci
- Se le richieste formulate siano ritenute giuridicamente rilevanti
- Se la Società si ritenga obbligata a rispondere e dare seguito
- Se esistano limiti all'operatività della funzione

(iii) Presidi organizzativi, amministrativi e contabili:

Quali presidi organizzativi, amministrativi, contabili e informativi siano stati predisposti dalla Società per assicurare la continuità, la trasparenza e la tracciabilità di tali rapporti, anche con riferimento alla gestione del fondo spese già deliberato dall'assemblea speciale nel 2009 e nel 2015.

Si chiede di descrivere:

- Le procedure interne adottate
- I sistemi di controllo implementati

- Le modalità di rendicontazione
- I soggetti responsabili
- La frequenza dei monitoraggi
- Gli strumenti di tracciabilità documentale

e) Tutela effettiva e obblighi consequenziali:

Si chiede alla Società se ritenga che l'ultrattività della funzione del Rappresentante Comune implichi necessariamente anche **la permanenza giuridica del centro di interessi** degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. e, consequenzialmente, **l'obbligo di garantire una tutela effettiva e non meramente teorica** ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 1635/2025.

In caso di risposta affermativa:

Si chiede di indicare quali misure concrete la Società abbia adottato o intenda adottare per garantire tale tutela effettiva, tra cui:

- Riconoscimento operativo del Rappresentante Comune
- Messa a disposizione di risorse finanziarie adeguate (rifinanziamento fondo spese)
- Accesso tempestivo e completo alle informazioni
- Convocazione di meccanismi deliberativi collettivi
- Altro (specificare)

In caso di risposta negativa:

Si chiede di spiegare:

- Come possa esistere funzione ultrattiva senza centro di interessi da rappresentare
- Come possa esistere un rappresentante senza rappresentati
- Se il riconoscimento di un rappresentante ultrattivo implichi necessariamente un'estensione dei propri poteri anche nei confronti della categoria a quel punto non più rappresentata ma comandata
- Come si concili tale posizione con la Cassazione n. 1635/2025
- Quale tutela "effettiva" sia garantita in assenza di strumenti operativi
- Su quale base normativa si fondi il diniego di tutela anche a mezzo del riconoscimento dell'esistenza dell'assemblea speciale ultrattiva con i poteri cogenti tanto verso il Rappresentante Comune (ultrattivo) quanto verso la società (TIM, in qualità di successore a titolo universale di Telecom Italia Media)

f) Riconoscimento giurisprudenziale della permanenza:

Si chiede alla Società se ritenga che il riconoscimento giurisprudenziale della funzione ultrattiva implichi necessariamente la permanenza di un **dovere giuridico di tutela effettiva** del centro di interessi degli ex risparmiatori e, consequenzialmente, l'obbligo di porre in essere **strumenti idonei e non meramente simbolici**, quali:

- (i) Riconoscimento operativo e non puramente formale** dell'interlocuzione con il titolare della funzione ultrattiva, mediante:

- *Risposta tempestiva alle richieste di informazioni*
 - *Messa a disposizione della documentazione rilevante*
 - *Convocazione a riunioni e incontri quando richiesto*
 - *Presa in considerazione delle osservazioni e dei pareri espressi*
- (ii) Disponibilità di risorse finanziarie adeguate alla finalità perseguita, mediante:**

- *Rifinanziamento del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF*
- *Determinazione dell'ammontare in funzione dei costi ragionevolmente prevedibili*
- *Gestione trasparente e rendicontata delle risorse*
- *Possibilità di incremento su delibera dell'organo competente*

(iii) Accesso tempestivo e completo alle informazioni necessarie per l'esercizio consapevole della funzione, mediante:

- *Messa a disposizione dei bilanci e delle relazioni*
- *Accesso ai verbali delle assemblee rilevanti*
- *Informazione preventiva su operazioni straordinarie*
- *Possibilità di richiedere chiarimenti e approfondimenti*

In caso di risposta negativa:

Si chiede di indicare su quali basi giuridiche la Società ritenga di poter negare tali strumenti a fronte di un riconoscimento giurisprudenziale della funzione.

g) Indipendenza del centro di interessi TIME dal destino della categoria TIM:

Si chiede alla Società di confermare espressamente se riconosca che l'eventuale estinzione della categoria delle azioni di risparmio di TIM (conseguente all'approvazione della proposta di conversione oggetto della presente assemblea) non incide minimamente sulla permanenza del centro di interessi degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media. Si precisa che il sottoscritto utilizza qui il termine "centro di interessi" in luogo di "categoria" per evitare ambiguità, rimanendo fermo che – come affermato dalla Corte di Cassazione n. 1635/2025 – la cessazione formale della categoria azionaria per effetto del concambio non determina l'estinzione del centro di interessi meritevole di tutela giuridica.

Si chiede in particolare:

(i) Riconoscimento dell'autonomia:

*Se la Società riconosca che la categoria (o centro di interessi) degli ex azionisti di risparmio TIME è **giuridicamente autonoma e indipendente** dalla categoria degli azionisti di risparmio TIM.*

(ii) Irrilevanza della conversione TIM:

*Se la Società riconosca che la conversione delle azioni di risparmio TIM in azioni ordinarie TIM è **giuridicamente irrilevante** ai fini dell'esistenza e della tutela del centro di interessi TIME.*

(iii) Erroneità della tesi della pretesa estinzione riflessa o derivata:

Se la Società ritenga che, successivamente all'estinzione della categoria degli azionisti di risparmio di TIM (conseguente alla conversione), si estingua anche la categoria degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media (o se preferisce, centro di interessi degli ex azionisti di

risparmio di Telecom Italia Media) o comunque produca effetti giuridici anche sulla categoria TIME.

E se la Società comprenda che:

- (i) La categoria azionaria degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media **non trae la propria giuridica esistenza** né la propria legittimazione ad esistere dal fatto che esista o non esista la categoria degli azionisti di risparmio di TIM
- (ii) È momentaneamente collegata alla categoria degli azionisti di risparmio di TIM in quanto questa esiste, ma **concettualmente ai fini della categoria degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media l'esistenza della categoria degli azionisti di risparmio di TIM è perfettamente indifferente** ma nel contempo gli interessi degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media oggi azionisti di risparmio di TIM si combinano anche con i diritti degli azionisti di risparmio di TIM aumentando di fatto e di diritto le tutele degli azionisti di risparmio di TIM
- (iii) L'estinzione della categoria TIM non produce alcun effetto giuridico sulla categoria TIME

In caso di risposta negativa:

Si chiede di spiegare su quale base normativa, statutaria o giurisprudenziale si fonderebbe una tesi di "estinzione per effetto transitivo" o "estinzione riflessa".

h) Coerenza sistemica:

Si chiede alla Società se ritenga coerente con il sistema giuridico:

- (i) Riconoscere l'esistenza di diritti e obbligazioni ancora pendenti in capo agli ex risparmiatori TIME (es. diritto al risarcimento per concambio ingiusto, diritto alla rendicontazione del fondo spese, diritto di impugnazione di deliberazioni lesive)
- (ii) Ma negare l'esistenza di un centro di interessi che li unifichi e che possa agire in forma collettiva per la loro tutela

Si chiede di spiegare:

- Come possano esistere diritti collettivi senza soggetto collettivo che li eserciti
- Come si garantisca la tutela effettiva in assenza di organizzazione collettiva
- Se la frammentazione atomistica in azioni individuali sia compatibile con il principio di tutela effettiva
- Su quale base normativa si fonderebbe tale frammentazione obbligata
- Se tale frammentazione derivi da vincoli giuridici oggettivi o da scelte discrezionali degli organi sociali

i) Assetto giuridico vigente:

Richiesta conclusiva:

Qual è, secondo la Società, l'assetto giuridico oggi vigente per gli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media:

- (a) Soggetti isolati, privi di organizzazione collettiva, ciascuno dei quali deve agire individualmente, oppure
- (b) Collettività portatrice di un centro di interessi tutelabile, dotata di organi di rappresentanza e di strumenti di tutela collettiva

La risposta deve essere chiara, univoca e non ambigua, con espressa indicazione di conferma o diniego.

In caso di risposta (a):

Si chiede di spiegare:

- Come tale assetto sia compatibile con la Cassazione n. 1635/2025
- Come si garantisca tutela effettiva a soggetti deboli, anziani, privi di risorse adeguate a tutelare i propri diritti ed interessi
- Su quale base normativa si imponga tale atomizzazione

In caso di risposta (b):

Si chiede di indicare:

- Quali organi di rappresentanza riconosca
- Quali strumenti di tutela collettiva metta a disposizione
- Come si coordini tale riconoscimento con le proprie condotte operative
- Perché esistano discordanze tra riconoscimento teorico e diniego pratico

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. **Dell'assenza di indicazione di basi ermeneutiche** puntuali per la tesi dell'"estinzione" del centro di interessi e delle conseguenze operative che se ne pretende di far discendere
2. **Dell'assenza di chiarimento** circa l'eventuale riconoscimento dell'autonomia concettuale e giuridica del centro di interessi rispetto alla sopravvivenza formale della categoria azionaria
3. **Dell'assenza di contestazioni** circa l'operatività dell'assetto giuridico richiamato nelle pronunce giurisdizionali App. Milano n. 3671/2025 e Trib. Roma n. 16116/2025
4. **Del riconoscimento implicito** della permanenza del centro di interessi e degli obblighi di tutela consequenziali
5. **Dell'assenza di fondamento giuridico** per la tesi dell'estinzione per effetto transitivo della conversione TIM Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

DOMANDA 4 - Assemblea ultrattiva e meccanismi deliberativi del centro di interessi FATTI DI RIFERIMENTO:

- La Corte di Cassazione n. 1635/2025 ha affermato la persistenza della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune
- Tale funzione presuppone l'esistenza di un centro di interessi da rappresentare
- La funzione di rappresentanza, per non essere meramente teorica, richiede l'esistenza di meccanismi deliberativi che esprimano la volontà del rappresentato
- In assenza di assemblea formalmente convocabile ai sensi dell'art. 146 TUF (per estinzione della categoria), occorre individuare forme alternative di deliberazione collettiva

RICHIESTA:

a) Necessità di un meccanismo deliberativo:

Si chiede alla Società se, alla luce dell'assetto giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 1635/2025, App. Milano n. 3671/2025, Trib. Roma n. 16116/2025) e dell'eventuale riconoscimento della funzione ultrattiva, permanga o meno **la necessità giuridica e organizzativa di assicurare una sede collegiale di interlocuzione** degli ex azionisti di risparmio TIME, comunque denominata e sostanzialmente equivalente all'assemblea speciale in termini funzionali, idonea a rendere **effettiva e non meramente teorica** la funzione riconosciuta.

Si chiede di chiarire:

- Se la Società riconosca che una funzione di rappresentanza senza rappresentati organizzati è logicamente contraddittoria
- Se, come e perchè ritenga che il Rappresentante Comune ultrattivo possa agire senza alcuna deliberazione o indirizzo dell'organo collegiale
- Come si concili l'assenza di meccanismi deliberativi con il principio democratico sotteso alla funzione rappresentativa
- Su quale base normativa si fonderebbe un potere privo di base collegiale e di controllo deliberativo del Rappresentante senza controllo assembleare, potere che, in assenza di una base deliberativa collettiva, risulterebbe sistematicamente incompatibile con i principi di rappresentanza, controllo democratico e tutela effettiva (come anche dimostrato dalle ripetute richieste di fornitura dell'elenco degli (ex) azionisti di risparmio di Telecom Italia Media che hanno subito il concambio azionario

b) Riconoscimento formale della necessità:

Si chiede alla Società se riconosca formalmente che, **se esiste un centro di interessi ultrattivo, deve esistere anche una sede collegiale** (comunque denominata, purché funzionalmente idonea a consentire l'espressione organizzata e verificabile della volontà del centro di interessi) in cui tale centro di interessi possa esprimersi in modo organizzato.

In caso di risposta affermativa:

Si chiede di indicare:

- Quale sia la denominazione giuridica corretta di tale sede

- Quali norme ne disciplinino il funzionamento (applicazione analogica art. 146 TUF, altre norme)
- Chi abbia il potere di convocarla
- Con quali modalità
- Chi abbia diritto di partecipare
- Quali deliberazioni possa assumere

In caso di risposta negativa:

Si chiede di spiegare:

- Come si eserciti la funzione rappresentativa senza organo rappresentato
- Come si garantisca il principio democratico
- Come si eviti l'arbitrio del Rappresentante
- Su quale base normativa si neghi la sede collegiale

c) Possibilità giuridica dell'assemblea ultrattiva:

Si chiede alla Società se escluda **in radice la possibilità giuridico-sistemica** di convocare una forma di:

- (i) Assemblea speciale ultrattiva, oppure
- (ii) Assemblea del centro di interessi, oppure
- (iii) Organismo funzionalmente equivalente, comunque denominato

In caso affermativo (esclusione della possibilità):

Si chiede di indicare:

- Su quali parametri normativi di rango primario si fondi tale preclusione
- Su quali principi sistematici
- Se esistano pronunce giurisprudenziali che escludano tale possibilità
- Come si concili tale esclusione con il principio di tutela effettiva ex Cass. n. 1635/2025

In caso negativo (ammissibilità della possibilità):

Si chiede di indicare:

- Quali passi organizzativi intenda porre in essere per renderla concretamente praticabile
- Quali passi procedurali (regolamento, modalità di convocazione, quorum)
- Quali passi informativi (pubblicità, comunicazione agli aventi diritto)
- Quali tempi tecnici ritenga ragionevolmente necessari

d) Poteri dell'assemblea ultrattiva:

Si chiede alla Società se riconosca al meccanismo collegiale del centro di interessi (assemblea ultrattiva o equivalente funzionale) **il potere di deliberare** su:

(i) Nomina o rinnovo del Rappresentante Comune:

- Conferma del titolare attuale
- Sostituzione con altro soggetto
- Determinazione del compenso
- Definizione dei poteri e limiti

(ii) Indirizzi sui contenziosi:

- *Promozione di nuovi giudizi*
- *Prosecuzione o abbandono di giudizi pendenti*
- *Determinazione della linea difensiva*
- *Scelta dei difensori*

(iii) Transazioni:

- *Autorizzazione a transigere*
- *Determinazione dei contenuti minimi accettabili*
- *Approvazione di proposte transattive ricevute*
- *Ratifica di accordi già conclusi*

(iv) Fondo spese e rifinanziamento:

- *Approvazione del rendiconto*
- *Delibera di rifinanziamento*
- *Determinazione dell'ammontare*
- *Modalità di finanziamento (ad esempio con adozione del modello rotativo annuale)*

In caso di diniego di alcuni poteri:

Si chiede di indicare:

- *Quali poteri sarebbero esclusi*
- *Su quale base giuridica*
- *Chi li eserciterebbe in alternativa*
- *Come si garantirebbe il controllo democratico*

e) Platea dei legittimati:

Si chiede alla Società con quali criteri giuridici e fattuali individui la platea dei soggetti legittimati alla partecipazione deliberativa al meccanismo collegiale ultrattivo (assemblea o equivalente).

Si chiede di specificare se siano legittimati:

- *(i) Ex azionisti di risparmio TIME che hanno aderito al concambio in azioni di risparmio TIM*
- *(ii) Ex azionisti di risparmio TIME che non hanno aderito al concambio*
- *(iii) Eredi di ex azionisti deceduti (eredi universali, eredi a titolo particolare)*
- *(iv) Aveni causa a titolo particolare (cessionari delle azioni o delle posizioni giuridiche)*
- *(v) Aveni causa a titolo universale (società incorporanti, liquidatori, curatori fallimentari)*
- *(vi) Altri soggetti (specificare quali)*

E con quali criteri di identificazione e prova:

- *Attestazione degli intermediari*
- *Autocertificazione*
- *Prova documentale*
- *Accertamento giudiziale*
- *Altro (specificare)*

f) Rinnovo della carica di Rappresentante Comune:

Si chiede alla Società se ritenga **giuridicamente ammissibile e sistematicamente coerente** un rinnovo della carica di Rappresentante Comune ultrattivo **senza previa convocazione di un'assemblea speciale ultrattiva** o di meccanismo deliberativo funzionalmente equivalente.

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Chi avrebbe il potere di rinnovare la carica
- Con quali modalità
- Su quale base giuridica
- Come si garantirebbe il principio democratico e il controllo della categoria

In caso negativo:

Si chiede di indicare:

- In quale modo intenda assicurare un processo di rinnovo rispettoso del principio di effettività della tutela e del principio democratico sotteso alla funzione rappresentativa
- Se ritenga necessaria la convocazione dell'assemblea ultrattiva
- Con quali modalità e tempi

g) Legittimazione a convocare:

Si chiede alla Società se escluda formalmente che l'**ultrattività della funzione riconosciuta in via giurisprudenziale** implichi necessariamente il **diritto del Dott. Radaelli** quale Rappresentante Comune ultrattivo **a convocare validamente l'assemblea** degli ex azionisti TIME per deliberare consapevolmente su:

- Proposte transattive
- Rifinanziamento del fondo spese
- Indirizzi sui contenziosi pendenti
- Ratifica degli atti compiuti
- Rinnovo o sostituzione del Rappresentante Comune

In caso di esclusione di tale diritto:

Si chiede di indicare:

- Su quale base normativa si neghi il potere di convocazione
- Chi avrebbe tale potere in alternativa
- Come si garantirebbe la possibilità di deliberare
- Se l'assenza di potere di convocazione non renda la funzione meramente teorica

h) Obbligo, facoltà o assenza di potere della Società:

Si chiede alla Società se ritenga di avere:

- (i) Un **obbligo giuridico** di promuovere l'attivazione del meccanismo deliberativo ultrattivo, derivante dal riconoscimento giurisprudenziale della funzione e dal principio di tutela effettiva
- (ii) Una **facoltà discrezionale** di promuoverla o meno, valutando opportunità e convenienze
- (iii) **Nessun potere** di intervenire, essendo tale iniziativa riservata esclusivamente al Rappresentante Comune o agli azionisti

In caso di risposta (i) - obbligo:

Si chiede di indicare:

- Su quale base normativa si fonda tale obbligo
- Quali conseguenze derivino dall'inadempimento
- Quali misure intenda adottare per adempiere
- Con quali tempi

In caso di risposta (ii) - facoltà:

Si chiede di indicare:

- Su quale base la Società ritenga di avere discrezionalità
- Quali criteri utilizzi per valutare l'opportunità
- Se abbia già effettuato tale valutazione
- Con quali esiti

In caso di risposta (iii) - assenza di potere:

Si chiede di chiarire:

- Come si garantisca la tutela effettiva se la Società non collabora
- Se l'inerzia della Società possa paralizzare la tutela
- Come si concili tale posizione con i doveri di correttezza e buona fede

i) Assetto deliberativo attualmente riconosciuto:

Richiesta conclusiva:

Qual è, allo stato attuale, l'assetto deliberativo che la Società riconosce per il centro di interessi degli ex risparmiatori TIME:

- (i) **Assemblea ultrattiva** (o equivalente funzionale), convocabile e deliberante
- (ii) **Nessuna sede collegiale**, con conseguente impossibilità di deliberazioni collettive
- (iii) **Altro modello** (specificare quale)

La risposta deve essere univoca e operativamente verificabile. CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. **Dell'assenza di chiarimento** circa la necessità di garantire strumenti deliberativi collettivi idonei a rendere operativa la funzione ultrattiva riconosciuta in sede giurisdizionale
2. **Dell'assenza di esclusione** di tali poteri e dell'assenza di indicazione di preclusioni normative insuperabili
3. **Dell'assenza di indicazione** di preclusioni giuridiche insuperabili alla convocazione di tale organismo collegiale
4. **Dell'assenza di chiarimento** di modalità alternative idonee, non arbitrarie e giuridicamente sostenibili per il rinnovo della carica

5. *Dell'assenza di precisazione della base giuridico-sistemica della rappresentazione e dell'assenza di confutazione della necessità strutturale di una sede deliberativa collettiva*
6. *Del riconoscimento implicito che l'assenza di meccanismi deliberativi rende la tutela meramente teorica, in violazione di Cass. n. 1635/2025*

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE III - FONDO SPESE: NATURA, GESTIONE, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto la corretta gestione del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF costituisce elemento essenziale della tutela effettiva del centro di interessi e incide direttamente sulla fiducia degli azionisti di risparmio verso gli organi che propongono l'operazione di conversione.

DOMANDA 5 - Natura giuridica, gestione operativa e trasparenza del fondo spese FATTI DI RIFERIMENTO:

- *La Corte di Cassazione n. 1635/2025 ha richiamato l'esigenza di una tutela effettiva della categoria, che presuppone la disponibilità di risorse adeguate*
- *L'assemblea speciale convocata per il 28 gennaio 2026 è potenzialmente destinata a segnare l'estinzione formale della categoria degli azionisti di risparmio di TIM (cui gli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media che sono oggi azionisti di risparmio di TIM sono in qualche modo collegati ma rimanendo comunque indipendenti)*
- *Non risulta essere stato presentato alcun rendiconto del fondo spese agli azionisti di TIM*
- *Non risulta chiaro chi disponga materialmente del fondo, chi lo custodisca, chi ne renda conto*

RICHIESTA:

A) SULLA NATURA E GESTIONE DEL FONDO

a.1) Riconoscimento formale dell'esistenza e operatività:

*Si chiede alla Società se riconosca formalmente l'esistenza e l'operatività giuridica del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF quale strumento funzionale e necessario all'esercizio della rappresentanza ultrattiva degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. in via totalmente autonoma dall'omologo fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF di TIM **In caso di risposta affermativa:***

Si chiede di indicare:

- *Da quale atto formale sia stato istituito (delibera assemblea speciale del 15.07.2009 o altro)*
- *Quale sia il suo ammontare originario*
- *Quale sia il saldo attuale*
- *Se sia stato oggetto di incrementi successivi*

In caso di risposta negativa:

Si chiede di spiegare:

- Su quale base giuridica si neghi l'esistenza del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. indipendente dall'omologo fondo di TIM
- Come siano state gestite le spese processuali sostenute dal del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. a far data dal 2015 a oggi
- Chi le abbia materialmente sostenute

a.2) Natura giuridica del fondo:

Si chiede alla Società se ritenga che il fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF:

- (i) Abbia **natura autonoma e vincolata** alla tutela del centro di interessi, con conseguente impossibilità di utilizzarlo per finalità diverse o di restituirlo alla Società in assenza di delibera dell'assemblea speciale, oppure
- (ii) Sia una **semplice posta patrimoniale della Società**, liberamente disponibile e revocabile

Indicando le basi giuridiche della risposta, con particolare riferimento a:

- Artt. 2346, 2447-bis ss. c.c. (patrimoni destinati)
- Art. 146, comma 7, TUF
- Principi generali sul vincolo di destinazione
- Giurisprudenza rilevante

In caso di risposta (i):

Si chiede di chiarire:

- Se la Società riconosca che il fondo non possa essere utilizzato per finalità diverse dalla tutela della categoria
- Se riconosca che non possa essere restituito senza delibera assembleare
- Quali siano le conseguenze dell'utilizzo improprio
- Chi sia responsabile della corretta gestione vincolata

In caso di risposta (ii):

Si chiede di spiegare:

- Su quale base normativa si neghi il vincolo di destinazione
- Come si concili tale tesi con l'art. 146, comma 7, TUF
- Se la Società ritenga di poter revocare unilateralmente il fondo
- Come si garantisca la tutela effettiva in assenza di risorse vincolate

a.3) Autonomia rispetto al fondo spese TIM:

Si chiede alla Società se il fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF riferibile agli azionisti di risparmio di TIM (attualmente gestito dal Prof. Avv. Emanuele Rimini quale Rappresentante Comune) debba essere considerato **dotato di autonomia giuridica e contabile** rispetto all'omologo fondo spese riferibile agli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. (gestito dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo)

a.4) Soggetti coinvolti nella gestione:

Si chiede di indicare, *con risposta puntuale, documentata e verificabile*:

(i) Disponibilità giuridica:

Quale soggetto **disponga giuridicamente del fondo** e con quali poteri di gestione:

- Il Rappresentante Comune (quale, se Radaelli o Rimini o entrambi)
- La Società
- Un soggetto terzo (specificare)
- Congiuntamente (specificare modalità)

(ii) Custodia materiale:

Quale soggetto ne curi **materialmente la custodia**:

- Presso quale istituto bancario
- Su quale conto corrente (IBAN)
- Con quali poteri di firma
- Con quali limiti operativi

(iii) Amministrazione operativa:

Quale soggetto ne assuma **l'amministrazione operativa**:

- Chi dispone i pagamenti
- Chi riceve le fatture
- Chi verifica la congruità delle spese
- Chi autorizza le erogazioni

(iv) Obblighi fiscali:

Quale soggetto assuma formalmente **gli obblighi fiscali correlati**:

- Ritenute d'acconto su fatture professionali
- Certificazioni uniche (modelli CU)
- Regime IVA (detrazione, indetraibilità, pro-rata)
- Dichiarazioni fiscali (se applicabili)

(v) Gestione bancaria:

Su quali **conti correnti bancari** e con quali presidi sia concretamente gestito:

- Denominazione del conto
- Istituto bancario
- Presidi di controllo interno (doppia firma, limiti di spesa, altro)
- Segregazione patrimoniale rispetto al patrimonio della Società
- Tracciabilità contabile delle movimentazioni

(vi) Governance interna:

Se vi siano **delibere consiliari, procedure organizzative interne o deleghe formali** pertinenti alla gestione del fondo spese:

- Delibere del CdA
- Regolamenti interni
- Deleghe al management

- Procedure di internal audit

a.5) Allocazione contabile nei libri sociali:

Si chiede di indicare **dove e come il fondo spese sia contabilmente allocato** nei libri sociali obbligatori della Società:

- Come **posta patrimoniale attiva** (credito, disponibilità)
- Come **posta patrimoniale passiva** (debito, fondo rischi)
- Come **fondo vincolato** a specifica destinazione
- Come **conto d'ordine** (fuori bilancio)
- In **altra voce di bilancio** (specificare quale)

E per quali ragioni giuridiche o tecniche tale informazione non risulti chiaramente ed immediatamente intellegibile ai soci nei documenti contabili obbligatori (stato patrimoniale, nota integrativa) e nelle note di bilancio.

In particolare:

- Se il fondo sia esposto in bilancio con denominazione specifica
- Se la nota integrativa ne descriva natura, movimentazioni e vincoli
- Se sia sottoposto a revisione contabile
- Se il Collegio Sindacale ne verifichi la corretta gestione

B) SULLA GESTIONE FISCALE

b.1) Intestazione fatture e regime IVA:

Si chiede di indicare **con precisione documentale:**

(i) Intestazione delle fatture:

A chi siano formalmente intestate le fatture dei consulenti legali e professionali incaricati nell'interesse della categoria TIME:

- Alla Società (TIM S.p.A.)
- Al Rappresentante Comune (Dott. Radaelli personalmente)
- Ad altra intestazione (specificare)

(ii) Codice fiscale / Partita IVA:

Quale **codice fiscale e/o partita IVA** sia utilizzata per la fatturazione:

- Codice fiscale TIM
- Codice fiscale personale Radaelli
- Altro (specificare)

(iii) Detrazione IVA:

Quale soggetto operi materialmente **la detrazione dell'IVA a credito:**

- La Società
- Il Rappresentante Comune
- Nessuno (IVA indetraibile)
- Altro (specificare)

(iv) Titolo giuridico della detrazione:

In base a quale titolo giuridico-contabile operi tale detrazione:

- Inerenza all'attività della Società
- Inerenza alla funzione di rappresentanza
- Pro-rata
- Altro (specificare)

(v) Mutamenti nel tempo:

Se e come tali modalità operative siano mutate nel corso del tempo:

- Nel periodo ante-fusione (aprile-settembre 2015)
- Nel periodo immediatamente post-fusione (ottobre 2015-2024)
- Nel periodo recente (2025-oggi)
- Indicando date e motivazioni dei mutamenti

b.2) Detrazione IVA e coerenza sistemica:

*Si chiede alla Società se abbia effettivamente **detratto l'IVA a credito** sulle fatture relative ai consulenti del Rappresentante Comune ultrattivo degli ex azionisti TIME.*

In caso affermativo:

*Si chiede se ritenga **sistematicamente compatibile** tale condotta con:*

- La tesi dell'inesistenza della funzione ultrattiva
- La tesi dell'inoperatività della funzione
- La tesi della natura giuridica autonoma del fondo spese

E si chiede di spiegare:

- Come possa detrarsi IVA su spese inerenti a una funzione che si nega esistere
- Se tale detrazione non costituisca riconoscimento implicito della funzione
- Se non integri contraddizione tra condotta fiscale e tesi giuridica difensiva
- Quali conseguenze fiscali possano derivare da tale incoerenza

In caso negativo (nessuna detrazione):

Si chiede di spiegare:

- Per quale ragione l'IVA non sia stata detratta
- Se sia stata chiesta a rimborso ai professionisti
- Chi l'abbia materialmente sostenuta
- Come sia stata contabilizzata

b.3) Versamento ritenute fiscali per periodi:

*Si chiede di chiarire, con **specificazione analitica per i seguenti periodi temporali**, se la Società abbia regolarmente:*

(i) Periodo settembre 2015:

- Versato le ritenute fiscali d'acconto relative ai compensi dei consulenti e legali del RC TIME
- Emesso le certificazioni uniche (CU)
- Adempiuto agli obblighi correlati di comunicazione fiscale
- In caso negativo, per quali ragioni

(ii) Periodo 1° ottobre 2015 - 23 gennaio 2025:

- Versato le ritenute fiscali d'acconto
- Emesso le certificazioni uniche (CU) per ciascun anno d'imposta
- In caso negativo, per quali ragioni giuridiche, fiscali o operative
- Se tale omissione sia stata oggetto di verifica fiscale

(iii) Periodo 23 gennaio 2025 - 18 novembre 2025:

- Versato le ritenute fiscali d'acconto
- Emesso le certificazioni uniche (se applicabile)
- In caso negativo, per quali ragioni

(iv) Periodo 18 novembre 2025 - oggi:

- Versato le ritenute fiscali d'acconto
- Se vi siano fatture in attesa di pagamento
- Se vi siano ritenute operate ma non versate

b.4) Coerenza tra tesi dell'inesistenza e gestione fiscale:

Si chiede alla Società se ritenga **coerente la tesi dell'inesistenza della funzione o del centro di interessi** con il fatto di aver:

- (i) Intestato fatture a sé stessa o al Rappresentante Comune
- (ii) Detratto IVA a credito
- (iii) Versato ritenute d'acconto come se l'attività fosse svolta nel proprio interesse o comunque fiscalmente rilevante

Si chiede di spiegare:

- Come tali condotte si concilino con il diniego della funzione
- Se non costituiscano riconoscimento implicito per facta concludentia
- Come si giustifichi sul piano logico-giuridico tale dicotomia
- Quali conseguenze fiscali possano derivarne

b.5) Valutazione rischi fiscali:

Si chiede alla Società se abbia **compiutamente valutato i rischi fiscali e contabili** derivanti dalla gestione delle spese del fondo in assenza di una chiara qualificazione giuridica del fondo stesso.

In particolare:

- Rischio di contestazione della detraibilità dell'IVA
- Rischio di omesso versamento ritenute
- Rischio di sanzioni tributarie
- Rischio di rettifica in sede di accertamento

E in quale sede tali rischi siano stati valutati:

- CdA
- Collegio Sindacale
- Organismo di Vigilanza 231
- Internal Audit

- Advisor fiscali esterni

C) SULLA RENDICONTAZIONE

c.1) Rendicontazione negli ultimi esercizi:

Si chiede alla Società se il fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF relativo agli ex azionisti TIME sia stato **oggetto di rendicontazione** negli ultimi esercizi (dal 2015 a oggi).

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- In quali esercizi sia stata effettuata
- A chi sia stata presentata (assemblea speciale, CdA, altro)
- Se sia stata messa a disposizione degli azionisti
- Dove sia reperibile

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Per quali ragioni non sia stata effettuata
- Chi avrebbe dovuto effettuarla
- Se costituisca violazione di obblighi di legge o di delibere assembleari
- Quali conseguenze ne derivino

c.2) Esistenza di rendiconto completo e aggiornato:

Si chiede alla Società se esista un **rendiconto completo e aggiornato** del fondo spese, contenente:

- Saldo iniziale (delibera 2009)
- Incrementi deliberati (delibere successive)
- Spese sostenute anno per anno (con dettaglio per tipologia)
- Saldo attuale
- Eventuali accantonamenti o fondi rischi correlati

In caso affermativo:

Si chiede:

- Per quali ragioni non sia stato reso disponibile agli azionisti di risparmio
- Se la Società intenda metterlo a disposizione prima dell'assemblea del 28 gennaio
- In quali forme e con quali modalità

In caso negativo:

Si chiede:

- Per quali ragioni non sia stato predisposto, nonostante l'utilizzo pluriennale del fondo
- Chi sia responsabile di tale omissione
- Se costituisca violazione degli obblighi di rendicontazione
- Quando verrà predisposto

c.3) Obblighi informativi e rendicontativi:

Si chiede alla Società, **per quali ragioni giuridiche o organizzative** non risulti presentato un rendiconto formale del fondo spese e quali siano con precisione:

(i) Obblighi applicabili:

Quali siano gli **obblighi informativi e rendicontativi applicabili** secondo:

- Le norme di legge (art. 146 TUF, artt. 2421 ss. c.c.)
- I principi generali di trasparenza e accountability
- Le delibere assembleari istitutive del fondo
- Le best practice di governance

(ii) Soggetto responsabile:

Quale sia il **soggetto giuridicamente responsabile** della rendicontazione periodica:

- Il Rappresentante Comune
- Il CdA della Società
- Il Collegio Sindacale
- Altro soggetto (specificare)

(iii) Stato della rendicontazione:

Quale sia lo **stato attuale della rendicontazione** e della documentazione contabile:

- Esiste ma non è stata presentata
- Non esiste e deve essere predisposta ex novo
- Esiste parzialmente (specificare quali periodi/documenti)
- Altro (specificare)

(iv) Calendario di pubblicazione:

Quale sia l'**eventuale calendario temporale di pubblicazione** o messa a disposizione:

- Prima dell'assemblea del 28 gennaio (data precisa)
- Dopo l'assemblea (entro quale data)
- Mai (motivare)

c.4) Esaurimento dell'obbligo di rendicontazione:

Si chiede alla Società se ritenga **giuridicamente esaurito o meno l'obbligo di rendicontazione** del fondo spese ex art. 146 TUF, considerato che:

- Il fondo è stato utilizzato operativamente nel corso di plurimi contenziosi dal 2015 a oggi
- Tutela anche gli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media che oggi sono azionisti di risparmio di TIM
- L'assemblea speciale convocata potrebbe costituire l'ultima assemblea speciale degli azionisti di risparmio di TIM prima dell'estinzione formale della categoria
- Il principio di trasparenza e accountability impone la rendicontazione finale prima della chiusura

In caso di risposta affermativa (obbligo esaurito):

Si chiede di spiegare:

- Su quale base normativa si ritenga esaurito
- Quando si sarebbe esaurito

- Come si garantisca la trasparenza in assenza di rendicontazione
- Come gli azionisti possano verificare la corretta gestione

In caso di risposta negativa (obbligo permanente):

Si chiede di indicare:

- Quando verrà adempiuto
- In quali forme
- Chi lo predisporrà
- Come sarà messo a disposizione

c.5) Assenza di rendiconto nell'ordine del giorno:

Si chiede alla Società, **per quali ragioni giuridiche o organizzative** non risulti inserita all'ordine del giorno dell'assemblea speciale del 28 gennaio 2026 **la presentazione del rendiconto del fondo spese**, strumento funzionalmente destinato alla tutela della categoria e oggetto di utilizzo nel corso di plurimi contenziosi.

Si chiede di chiarire:

- Se tale omissione sia stata valutata dal CdA
- Se sia stata ritenuta non necessaria (e su quale base)
- Se sia stata richiesta dal RC Rimini e non accolta (motivazioni)
- Se si ritenga compatibile con i doveri informativi verso la categoria

c.6) Integrazione dell'ordine del giorno:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione e/o al Rappresentante Comune (Prof. Avv. Emanuele Rimini) se ritengano

necessaria o opportuna l'integrazione dell'ordine del giorno per consentire:

- La presentazione del rendiconto del fondo spese
- La discussione sullo stesso
- L'eventuale approvazione formale
- L'eventuale delibera di rifinanziamento

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Se intendano promuovere tale integrazione
- Con quali modalità e tempi
- Se ritengano necessario rinviare l'assemblea per dare modo di predisporre la documentazione

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Per quali ragioni non ritengano necessaria o opportuna l'integrazione
- Come gli azionisti possano votare consapevolmente senza conoscere lo stato del fondo
- Se tale omissione non infici la validità delle deliberazioni

c.7) Rinvio o rinnovo della convocazione:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione e/o al Rappresentante Comune, **in difetto di integrazione dell'ordine del giorno**, se non ritengano che l'assemblea risulti **strutturalmente carente sotto il profilo informativo** e, pertanto, valutino la possibilità di:

- **Rinviare la convocazione** a data successiva, al fine di consentire la predisposizione e messa a disposizione del rendiconto
- **Rinnovare la convocazione** con ordine del giorno integrato
- **Sospendere i lavori assembleari** per carenza di presupposti informativi

c.8) Deliberazione consapevole in assenza di rendiconto:

Si chiede alla Società se ritenga che una deliberazione assembleare sulla conversione delle azioni di risparmio — operazione di tale portata sistematica, che determina l'estinzione definitiva della categoria e il sacrificio irreversibile di diritti patrimoniali privilegiati — **possa dirsi giuridicamente consapevole e sostanzialmente informata in assenza della preventiva presentazione del rendiconto del fondo spese**.

In particolare, si chiede se:

(i) Irrilevanza dell'informazione:

La **mancata conoscenza dello stato patrimoniale del fondo** e delle relative movimentazioni contabili sia **irrilevante** ai fini della valutazione complessiva degli interessi coinvolti nella decisione di conversione.

In caso affermativo:

Si chieda di spiegare:

- Su quale base si ritenga irrilevante
- Come gli azionisti possano valutare se la tutela sia stata adeguata
- Come possano decidere se finanziare ulteriormente la tutela
- Come possano sindacare la gestione del Rappresentante Comune

In caso negativo:

Si proceda alla domanda successiva.

(ii) Essenzialità dell'informazione:

Ovvero se tale informazione costituisca un **elemento essenziale e ineludibile** del quadro informativo necessario affinché gli azionisti possano esprimere un voto effettivamente libero, consapevole e informato.

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Quali misure intenda adottare per fornire tale informazione
- Se intenda integrare l'OdG o rinviare l'assemblea
- Come intenda ovviare alla carenza informativa

D) SUL RIFINANZIAMENTO

d.1) Incidenza dell'assenza di rifinanziamento sulla tutela effettiva:

Si chiede alla Società se riconosca che:

- Il principio di tutela effettiva affermato dalla Corte di Cassazione n. 1635/2025 implica che il Rappresentante Comune ultrattivo disponga di risorse adeguate all'esercizio della funzione
- L'eventuale esaurimento delle risorse del fondo spese renderebbe la tutela meramente teorica, in violazione di tale principio
- Conseguentemente, qualora il fondo spese risulti esaurito o insufficiente, la Società sia tenuta a valutare il rifinanziamento.

Qualora la Società riconosca tali premesse, si chiede se ritenga sussistente l'obbligo giuridico di:

(i) Valutazione della necessità di rifinanziamento:

Valutare formalmente, in sede consiliare e previa acquisizione di pareri legali, se il fondo spese sia attualmente sufficiente a garantire la tutela effettiva e, in caso negativo, deliberare in merito al rifinanziamento.

In caso affermativo, indicare:

- Quando tale valutazione sarà effettuata
- Da quale organo (CdA, Comitato, altro)
- Con quali criteri di determinazione dell'ammontare
- In quali tempi si procederà al rifinanziamento.

In caso negativo:

- Spiegare su quale base giuridica si neghi l'obbligo di valutazione

(ii) Convocazione organo deliberativo ultrattivo:

Promuovere, nei tempi tecnici ragionevolmente necessari, la convocazione dell'organo deliberativo ultrattivo

(assemblea ultrattiva o equivalente funzionale) per l'acquisizione di:

- Ratifiche degli atti compiuti dal RC ultrattivo
- Indirizzi strategici sui contenziosi pendenti
- Eventuale incremento del fondo spese
- Altro

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Quando si intende procedere
- Con quali modalità di convocazione
- Chi avrà la legittimazione a convocare
- Quale sarà l'ordine del giorno

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Come si garantiscano ratifiche e indirizzi
- Come si eviti che il RC agisca senza mandato
- Su quale base si neghi la necessità di convocazione

d.2) Onere del finanziamento in assenza di rifinanziamento:

Si chiede alla Società, **secondo la sua ricostruzione giuridica** e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione n. 1635/2025 in tema di effettività della tutela, se la **mancata o ritardata ricostituzione del fondo spese** comporti in ordine a:

(i) Azioni giudiziarie individuali:

Ovvero che gli azionisti siano tenuti o legittimati ad **attivare iniziative giudiziarie individuali** senza che il tempo intercorso dalle delibere di fusione possa produrre effetti prescrittivi e/o decadenziali in conseguenza delle azioni legali portate avanti dal titolare della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune con conseguente:

- Frammentazione della tutela
- Moltiplicazione dei costi
- Disomogeneità degli esiti
- Impossibilità pratica di tutela per i soggetti deboli

In caso affermativo:

Si chiede di chiarire:

- Se tale frammentazione sia compatibile con la tutela effettiva ex Cass. n. 1635/2025
- Se non integri violazione del diritto a strumenti collettivi
- Come si garantisca parità di armi processuali
- Quali conseguenze ne derivino per gli anziani e i soggetti privi di risorse

(ii) Tutela priva di strumenti:

Ovvero che la tutela resti, **di fatto e di diritto, priva di strumenti effettivi di attuazione. In caso affermativo:**

Si chiede di chiarire:

- Come tale situazione sia compatibile con Cass. n. 1635/2025
- Se non integri sostanziale diniego di giustizia
- Quali responsabilità ne derivino per gli organi sociali
- Quali rimedi siano esperibili

d.3) Coerenza sistemica dell'utilizzo del fondo per contenziosi promossi da TIM:

Si chiede alla Società se ritenga **giuridicamente coerente con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1635/2025** sostenere che, a seguito dell'utilizzo del fondo spese deliberato dall'assemblea speciale per il contenzioso romano **anche per contenziosi promossi dalla stessa Società in diversa sede giurisdizionale** (es. Milano), l'onere economico della prosecuzione della tutela debba:

Gravare patrimonialmente sul fondo spese con conseguente compressione sostanziale della tutela determinando, in concreto, una compressione sostanziale o vanificazione funzionale della tutela riconosciuta in sede di legittimità. In caso affermativo:

Si chiede di chiarire:

- Se tale compressione sia un effetto voluto o un danno collaterale
- Come si concili con Cass. n. 1635/2025

- Quali rimedi siano esperibili
- Quali responsabilità ne derivino per gli organi sociali

d.4) Contestazione fattuale del consumo sproporzionato:

Si chiede alla Società se **contesti sul piano fattuale** che la strategia contenziosa adottata (promozione di giudizi in sedi diverse, appelli su sentenze favorevoli nel merito, ecc.) abbia determinato un **consumo significativo e sproporzionato del fondo spese** rispetto alla finalità originaria (tutela degli interessi degli ex azionisti TIME nel contenzioso romano sul danno da concambio).

E se ritenga sistematicamente coerente tale esito con il dovere di non rendere meramente illusoria o teorica la tutela del centro di interessi.

In caso di contestazione fattuale:

Si chiede di indicare:

- Dati contabili che dimostrino il contrario
- Documenti attestanti l'entità delle spese
- Riscontri probatori di segno contrario
- Quale percentuale del fondo sia stata utilizzata e per quali finalità

In caso di mancata contestazione:

Si chiede di chiarire:

- Se si riconosca che la strategia ha consumato il fondo
- Se si ritenga tale consumo proporzionato e ragionevole
- Quali conseguenze se ne traggano in termini di responsabilità
- Come si intenda rimediare

d.5) Ammissibilità e doverosità del rifinanziamento:

Si chiede alla Società se ritenga **giuridicamente ammissibile e/o doveroso** in forza dei principi affermati dalla Cassazione n. 1635/2025 il **rifinanziamento del fondo spese** quale condizione necessaria per la tutela effettiva.

E, in caso di diniego, quali ragioni normative di rango primario e quali principi sistematici fondino l'opposto orientamento.

In caso di risposta affermativa (ammissibilità):

Si chiede di indicare:

- Quando si procederà al rifinanziamento
- Con quale delibera
- Per quale ammontare
- Su richiesta di chi

In caso di risposta negativa (diniego):

Si chiede di indicare:

- Su quali norme di rango primario si fondi il diniego
- Su quali principi sistematici

- Come si concili con Cass. n. 1635/2025
- Quali rimedi siano esperibili in alternativa

d.6) Determinazione ammontare-obiettivo:

Si chiede alla Società se ritenga **necessario sotto il profilo giuridico-organizzativo** determinare un **ammontare-obiettivo del fondo** coerente con i costi ragionevolmente prevedibili della tutela, considerati:

- I contenziosi attualmente pendenti
- Le spese processuali già liquidate con pronunce giurisdizionali
- I costi di eventuali gradi successivi
- I costi di eventuali CTU o perizie
- I costi di distribuzione materiale di eventuali risarcimenti

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Quale sia l'ammontare ritenuto adeguato
- Su quale base sia stato calcolato
- Quando verrà deliberato
- Da quale organo

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Come si garantisca tutela adeguata senza programmazione
- Come si evitino interruzioni per mancanza di fondi
- Su quale base si neghi la necessità di programmazione finanziaria

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. **Dell'assenza di trasparenza** sulla gestione patrimoniale delle risorse destinate alla tutela collettiva
2. **Del riconoscimento implicito** della legittimità sostanziale delle fatture emesse e della funzione esercitata, derivante dagli adempimenti fiscali effettuati
3. **Dell'assenza di chiarimento** dell'assetto giuridico-contabile del fondo (natura, titolarità, gestione, vincoli)
4. **Della violazione degli obblighi informativi** nei confronti degli azionisti chiamati a deliberare in un'assemblea potenzialmente finale della categoria
5. **Dell'impossibilità di votare consapevolmente** in assenza di informazioni essenziali sullo stato del fondo
6. **Del riconoscimento implicito** dell'obbligo di rifinanziamento quale condizione di tutela effettiva

7. *Della responsabilità della Società per l'eventuale vanificazione della tutela per mancanza di risorse*

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE IV - COMPENSI, DEBITI GIUDIZIALMENTE ACCERTATI E ISCRIZIONI CONTABILI

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto la debenza dei compensi per l'esercizio della funzione è stata accertata da plurime pronunce giurisdizionali e il mancato pagamento di tali compensi incide direttamente sulla fiducia verso gli organi che propongono l'operazione di conversione, nonché sulla capacità degli azionisti di valutare la correttezza e trasparenza della gestione sociale.

DOMANDA 6 - Debenza compensi e modalità di pagamento FATTI DI RIFERIMENTO:

- *La Sentenza della Corte di Cassazione n. 1635/2025 ha confermato la titolarità della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune in capo al Dott. Radaelli e la debenza dei compensi per il periodo post-fusione*
- *La Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025 ha accertato l'esistenza di un credito giudizialmente riconosciuto in favore del Dott. Radaelli*
- *La Sentenza del Tribunale di Milano n. 4079/2019 ha accertato la spettanza dei compensi per gli anni 2016, 2017 e 2018*
- *La Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2642/2019 ha confermato tale accertamento*
- *La Sentenza del Tribunale di Roma n. 16116/2025 ha riconosciuto la perdurante titolarità della funzione alla data di emissione (18 novembre 2025)*
- *Tali compensi non risultano essere stati corrisposti dalla Società*

RICHIESTA:

a) Riconoscimento della debenza nell'ipotesi di conferma definitiva:

*Si chiede alla Società se, nell'ipotesi di conferma giurisdizionale della debenza giuridica dei compensi professionali per il periodo successivo alla fusione per incorporazione (1° ottobre 2015 - oggi), intenda **corrispondere tempestivamente** gli importi non ancora corrisposti per gli anni di maturazione funzionale della carica.*

In caso affermativo:

*Si chiede di indicare **con quali criteri giuridico-contabili** procederà al pagamento, specificando:*

(i) Capitale:

- *Ammontare del capitale dovuto*
- *Criteri di determinazione (delibere assembleari, equiparazione ad altri RC, parametri forensi, altro)*

- Anni di maturazione considerati (dal 2015 al 2025 o diverso periodo)

(ii) Interessi moratori o compensativi:

- Se riconosca l'applicabilità degli interessi ex art. 1282 c.c. e/o ex d.lgs. 231/2002
- Tasso applicabile (legale, moratorio ex 231/2002, altro)
- Decorrenza (dalla scadenza di ciascun anno, da domanda giudiziale, da sentenza)
- Ammontare stimato degli interessi

(iii) Accessori di legge:

- Rivalutazione monetaria (ISTAT o altro parametro)
- Spese processuali liquidate con sentenze
- Altri accessori (specificare)

(iv) Regime fiscale applicabile:

- Ritenuta d'acconto ex art. 25 D.P.R. 600/1973 (20% o diversa aliquota)
- Certificazione fiscale (modello CU)
- Soggetto obbligato al versamento (Società come sostituto d'imposta, altro)
- Modalità di versamento

(v) Imputazione contabile:

- A quali specifiche voci di bilancio sarà imputato il pagamento
- In quale esercizio fiscale
- Se come costo operativo, onere straordinario, altro
- Se con costituzione di fondo rischi pregressi

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Su quale base giuridica si negherebbe il pagamento
- Come si concili tale posizione con il principio di lealtà processuale e rispetto delle sentenze
- Quali conseguenze la Società ritenga derivino da tale inadempimento

b) Debenza dei compensi allo stato attuale:

Si chiede alla Società se, **allo stato attuale** (indipendentemente dall'esito di eventuali ulteriori gradi di giudizio), riconosca la debenza dei compensi maturati dal Dott. Radaelli per gli anni di esercizio effettivo della funzione ultrattiva, in applicazione delle sentenze già intervenute.

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Per quali anni riconosce la debenza
- Per quale ammontare complessivo
- Se intenda procedere al pagamento prima dell'esito definitivo dei gradi pendenti
- Quando

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Su quale base giuridica nega la debenza nonostante le sentenze

- Se ritenga che le sentenze siano prive di efficacia esecutiva
- Come si concili con l'art. 2909 c.c. (efficacia del giudicato)
- Quali conseguenze ritiene derivino dall'inadempimento

c) Pagamento di altri Rappresentanti Comuni:

Si chiede alla Società di indicare se e come abbia **formalmente iscritto nei libri contabili obbligatori** i costi sostenuti e i debiti eventualmente maturati relativi ai compensi professionali di:

(i) Dott. Dario Romano Radaelli (Rappresentante Comune ultrattivo ex TIME):

- Per quali anni (dal 2015 ad oggi)
- Per quali importi complessivi
- In quali voci di bilancio
- Se con accantonamento a fondo rischi
- Se con iscrizione di debito certo o di passività potenziale

(ii) Avv. Dario Trevisan (ex Rappresentante Comune TIM, in carica fino a giugno 2025):

- Per quali anni
- Per quali importi
- Se regolarmente pagati o se esistono arretrati
- Se con ritenute fiscali versate
- Modalità di fatturazione adottate

(iii) Prof. Avv. Emanuele Rimini (Rappresentante Comune TIM attuale):

- Per quali anni (dal giugno 2025 a oggi)
- Per quali importi
- Se già pagati o in attesa di pagamento
- Se con ritenute fiscali versate
- Modalità di fatturazione

E con indicazione documentata delle:

- Modalità di fatturazione adottate per ciascuno
- Modalità di pagamento effettivo (bonifico, compensazione, altro)
- Eventuale saldo patrimoniale residuo al 31 dicembre 2025 per ciascuna posizione

d) Differenziazione di trattamento:

Si chiede alla Società di spiegare, **sul piano della coerenza logico-giuridica**, per quale ragione:

- I compensi dell'Avv. Trevisan e del Prof. Rimini sarebbero stati (o verranno) regolarmente corrisposti
- I compensi del Dott. Radaelli non sarebbero dovuti o verrebbero sospesi

E se tale differenziazione di trattamento:

- Sia fondata su oggettive differenze giuridiche (quali)
- Integri disparità di trattamento ingiustificata
- Violi il principio di parità tra organi di pari funzione
- Costituisca indice di pregiudizio o ritorsione

e) Iscrizione del credito da sentenza App. Milano n. 3671/2025:

Si chiede alla Società di confermare se, **in forza della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025**, esista un credito giudizialmente accertato in capo al Dott. Dario Romano Radaelli in relazione all'esercizio della funzione di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A.

E di indicarne con precisione:

(i) Ammontare:

- Capitale
- Interessi (se liquidati in sentenza)
- Spese processuali
- Totale complessivo come risultante dagli atti

(ii) Natura:

- Compensi per attività svolta
- Rimborsi spese
- Accessori di legge
- Altro (specificare)

(iii) Data di esigibilità:

- Se il credito sia immediatamente esigibile (sentenza esecutiva)
- Se siano decorsi i termini per l'impugnazione
- Se sia stata richiesta e/o concessa sospensione dell'esecutività
- Quando il credito diventerà liquido ed esigibile se non lo è già

f) Iscrizione contabile del credito:

Si chiede alla Società di indicare:

(i) Se tale credito risulti iscritto nella contabilità della Società:

La risposta deve essere chiara, univoca e non ambigua, con espressa indicazione di conferma o diniego

Se SÌ:

- In quale voce di bilancio o di contabilità gestionale
- Con quale data di rilevazione
- Per quale importo (specificando se comprensivo di interessi e accessori)
- Se sottoposto a revisione contabile
- Se segnalato al Collegio Sindacale

Se NO:

- Quali sono le motivazioni giuridiche e contabili della sua esclusione dal bilancio
- Su quale principio contabile si fonda la mancata iscrizione (ITA GAAP, IAS/IFRS)
- Se sia stata effettuata una valutazione di rilevanza (materiality)
- Se la mancata iscrizione sia stata approvata dal CdA
- Se il Collegio Sindacale ne sia stato informato

(ii) Accantonamento fondi rischi o passività potenziali:

Se la Società abbia accantonato **fondi rischi o passività potenziali** in relazione al credito giudizialmente accertato, anche considerando l'eventuale pendenza di impugnazioni.

Se SI:

- Per quale importo
- In quale esercizio
- Su parere di quali advisor (legali, contabili)
- Se tale accantonamento sia adeguato rispetto al rischio

Se NO:

- Su quale base si ritenga di non dover accantonare
- Se si ritenga il rischio remoto (probabilità < 50%)
- Come si concili tale valutazione con l'esistenza di sentenze esecutive
- Se la mancata appostazione sia conforme ai principi contabili

g) Interessi moratori ex d.lgs. 231/2002:

FATTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE:

- Il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) prevede l'applicazione di interessi moratori maggiorati in caso di ritardato pagamento
- La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12088/2025, ha chiarito l'applicabilità di tali interessi anche ai compensi professionali non tempestivamente corrisposti
- Gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sono significativamente più elevati degli interessi legali ordinari

RICHIESTA:

Si chiede alla Società se ritenga **astrattamente applicabili**, ai compensi professionali maturati dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, **gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002** in tema di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, come autorevolmente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sent. n. 12088/2025).

E in caso negativo, su quali parametri normativi di rango primario o su quali principi sistematici fondi il diniego di applicabilità.

In caso di risposta affermativa (applicabilità):

Si chiede di indicare:

- Da quale data decorrerebbero tali interessi (scadenza di ciascun pagamento annuale)
- Quale sarebbe il tasso applicabile (TUR + 8 punti percentuali o altro)
- Quale sarebbe l'ammontare stimato degli interessi moratori ad oggi
- Se la Società abbia accantonato fondi per tale passività potenziale

In caso di risposta negativa (inapplicabilità):

Si chiede di indicare:

- Su quali norme di rango primario si fondi l'esclusione

- Su quali principi sistematici
- Se esistano pronunce giurisprudenziali che escludano l'applicabilità
- Come si distingue il caso specifico da quelli in cui la giurisprudenza ha affermato l'applicabilità
- Se la Società abbia acquisito pareri legali sul punto

h) Valutazione e accantonamento prudenziale:

Si chiede alla Società se abbia **compiutamente valutato l'applicabilità degli interessi moratori** ex d.lgs. 231/2002 anche con riferimento ai compensi professionali non ancora corrisposti al Dott. Radaelli per il periodo di esercizio effettivo della funzione ultrattiva (2015-2025).

E se abbia prudenzialmente provveduto a stanziare nei bilanci d'esercizio (o intenda stanziare nel bilancio 2025 in corso di predisposizione) le relative poste passive.

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- In quale bilancio sia stato effettuato l'accantonamento
- Per quale ammontare
- In quale voce (fondo rischi, debiti, altro)
- Su parere di quali advisor

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Per quale ragione non si sia ritenuto necessario l'accantonamento
- Se si ritenga il rischio remoto
- Come si concili tale valutazione con Cass. n. 12088/2025
- Se il revisore contabile ne sia stato informato
- Se non costituisca violazione dei principi di prudenza contabile

i) Trasparenza verso gli azionisti e legitimacy del voto:

Si chiede alla Società:

(i) Legittimità del mancato pagamento:

Se consideri **legittimo non pagare un soggetto** che ha svolto una funzione riconosciuta da sentenze esecutive, pur in presenza di:

- Accertamento giurisdizionale della funzione
- Accertamento giurisdizionale della debenza dei compensi
- Esecutività delle sentenze (anche se impugnate)

E su quale base giuridica fonda tale legittimità.

(ii) Diritto al compenso per titolari di funzioni:

Se i **titolari di funzioni societarie e di rappresentanza di categoria** abbiano diritto a un compenso:

- Per legge (art. 146 TUF)
- Per delibera assembleare
- Per principi generali

E se la Società (TIM) li paghi normalmente o se esistano altri casi di sospensione arbitraria di pagamenti dovuti.

(iii) Mancato pagamento: errore o scelta:

*Se una persona che svolge una funzione societaria o di rappresentanza **non viene pagata**, se ciò sia:*

- *Un errore tecnico-amministrativo (e quindi sanabile immediatamente)*
- *Una scelta deliberata (e quindi fondata su valutazioni giuridiche)*

E in caso di scelta deliberata:

- *Chi l'ha assunta*
- *Quando*
- *Su quale base giuridica*
- *Con quali conseguenze previste*

(iv) Soggetto decisore e procedura seguita:

Si chiede alla Società di indicare con precisione:

a) Quale organo o funzione abbia formalmente deciso di non corrispondere i compensi giudizialmente accertati in favore del Dott. Radaelli:

- *Il Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale (indicare data delibera)*
- *L'Amministratore Delegato nell'ambito di deleghe conferite (indicare estremi delega e data decisione)*
- *Il Chief Financial Officer per profili di gestione finanziaria*
- *La Direzione Legale / General Counsel nell'ambito della gestione del contenzioso*
- *Altro soggetto o funzione (specificare)*

b) Con quale procedura tale decisione sia stata assunta:

- *Delibera consiliare motivata*
- *Determinazione dell'AD comunicata al CdA*
- *Decisione autonoma di funzione aziendale*
- *Altro (specificare)*

c) Sulla base di quali elementi giuridici e fattuali:

- *Pareri legali esterni (indicare studio e data)*
- *Valutazioni giuridiche interne*
- *Valutazioni di convenienza economica*
- *Policy aziendali*
- *Altro (specificare)*

d) Se tale decisione sia stata sottoposta a verifica da parte di:

- *Collegio Sindacale*
- *Organismo di Vigilanza 231*
- *Internal Audit*
- *Altri organi di controllo*

E con quali procedure decisionali. CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. **Del riconoscimento implicito della debenza** dei compensi, derivante dal mancato diniego esplicito
2. **Dell'assenza di chiarimento** della propria policy di adempimento sostanziale e di imputazione contabile in caso di soccombenza processuale o accertamento giudiziale definitivo
3. **Dell'assenza di trasparenza contabile** su poste patrimoniali e debiti potenzialmente rilevanti per la corretta informazione dei soci
4. **Dell'assenza di contestazioni** circa l'astratta applicabilità degli interessi moratori maggiorati ex d.lgs. 231/2002
5. **Dell'assenza di chiarimento** circa l'iscrizione contabile obbligatoria di tali passività potenziali nei libri sociali
6. **Della disparità di trattamento** ingiustificata tra diversi Rappresentanti Comuni
7. **Dell'arbitrarietà** nella sospensione di pagamenti dovuti, indice di mancanza di affidabilità gestionale

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE V - VINCOLATIVITÀ DELLE SENTENZE E DOVERI CONFORMATIVI

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto il rispetto (o disconoscimento) delle statuizioni giurisdizionali da parte degli organi sociali costituisce elemento essenziale per valutare l'affidabilità e la correttezza di tali organi, e quindi la fiducia da accordare loro nel deliberare su operazioni irreversibili come la conversione delle azioni di risparmio.

DOMANDA 7 - Natura vincolante delle sentenze della Corte di Cassazione

FATTI DI RIFERIMENTO:

- *È intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 1635/2025 sulla funzione ultrattiva e sulla titolarità della rappresentanza*
- *Tale sentenza ha valore di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.*
- *La giurisprudenza costante afferma che le sentenze della Suprema Corte hanno efficacia vincolante per le parti*

- La Società ha proposto impugnazioni avverso sentenze di merito, ma non risulta abbia richiesto o ottenuto sospensioni dell'esecutività

RICHIESTA:

a) Riconoscimento del carattere vincolante:

Si chiede alla Società se riconosca formalmente che **le sentenze della Corte di Cassazione sono vincolanti per le parti**, anche quando non coincidono con l'orientamento difensivo della Società.

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Quali conseguenze operative ne tragga
- Quali misure abbia adottato per conformarsi
- In quali termini temporali
- Se ritenga necessarie ulteriori misure

In caso negativo:

Si chiede di indicare:

- Su quali basi normative o sistematiche ritenga di poter selezionare quali decisioni della Suprema Corte applicare e quali disconoscere
- Se ritenga che le sentenze della Cassazione siano vincolanti solo quando favorevoli
- Su quale norma processuale o sostanziale si fondi tale discrezionalità
- Come si concili tale posizione con l'art. 2909 c.c. (autorità del giudicato)

b) Criterio di coerenza istituzionale:

Si chiede alla Società se adotti un **criterio omogeneo di coerenza istituzionale** nell'adeguarsi tempestivamente alle pronunce della Suprema Corte, indipendentemente dall'esito processuale favorevole o sfavorevole.

E se ritenga legittimo:

- Dare piena esecuzione immediata a pronunce favorevoli (es. in materia tributaria, con immediata compensazione di crediti o richiesta di rimborsi)
- Differire o contestare pronunce sfavorevoli che incidono su posizioni giuridiche di azionisti o stakeholder

In caso di risposta affermativa (criterio omogeneo):

Si chiede di descrivere:

- Quale sia tale criterio
- Come sia applicato in concreto
- Se esistano procedure interne che lo codifichino
- Chi sia responsabile della sua applicazione

In caso di risposta negativa (trattamento differenziato):

Si chiede di spiegare:

- Su quale base giuridica si fondi la differenziazione
- Se non integri violazione del principio di lealtà processuale

- Come si concili con i doveri di correttezza della gestione sociale
- Quali siano i criteri per decidere quali sentenze applicare e quali no

c) Trattamento selettivo delle sentenze:

FATTO STORICO:

La Società dà esecuzione immediata a pronunce a sé favorevoli (es. in materia tributaria, con tempestiva attivazione di procedure di rimborso o compensazione di crediti), mentre contesta o differisce l'esecuzione di pronunce sfavorevoli in materia di diritti degli azionisti.

RICHIESTA:

Si chiede alla Società se riconosca l'esistenza di un **criterio di coerenza istituzionale** nell'attuazione delle decisioni giudiziarie.

Se Sì:

- Lo indichi con precisione
- Ne descriva l'applicazione concreta
- Spieghi come si concili con il trattamento differenziato sopra descritto

Se NO:

- Spieghi perché ritiene legittimo un trattamento selettivo
- Su quale base normativa o regolamentare
- Quali conseguenze ne derivino in termini di affidabilità gestionale
- Come si concili con i principi di buona fede e correttezza

d) Vincolatività erga omnes o selettiva:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se ritenga che **le sentenze della Corte di Cassazione siano vincolanti erga omnes** in forza della loro autorità istituzionale, **ovvero soltanto nella misura in cui confermino orientamenti già condivisi e desiderati dalla Società.**

In tale ultimo caso (vincolatività selettiva):

Si chiede di indicare:

- Su quale parametro normativo di rango primario ritenga di poterne selezionare discrezionalmente l'efficacia vincolante
- Se tale potere discrezionale sia esercitato dal CdA, dall'AD, dalla Direzione Legale o da altro soggetto
- Con quali procedure decisionali interne
- Quali limiti abbia tale potere discrezionale
- Come si concili con l'art. 101 Cost. (soggezione del giudice alla legge) e art. 111 Cost. (giusto processo)

e) Ambiguità ermeneutica delle sentenze:

Si chiede alla Società di indicare **quali specifici passaggi argomentativi o principi di diritto** contenuti nelle sentenze:

- Cass. n. 1635/2025

- App. Milano n. 3671/2025

ritenga connotati da **ambiguità ermeneutica o carenza di vincolatività**. Indicando puntualmente:

- I passaggi testuali ritenuti ambigui (con citazione letterale e indicazione di pagina)
- Le ragioni giuridiche dell'eventuale mancata adesione interpretativa
- Quale interpretazione alternativa ritenga preferibile
- Su quale base esegetica
- Se abbia acquisito pareri legali sul punto

In caso di assenza di ambiguità:

Si chiede di confermare che le sentenze sono chiare e univoche, e quindi pienamente vincolanti.

f) Accertamenti definitivi delle sentenze:

Si chiede alla Società se riconosca che le sentenze sopra richiamate abbiano **definitivamente accertato**:

(i) Perdurante titolarità della funzione ultrattiva:

La perdurante titolarità della funzione ultrattiva in capo al Dott. Dario Romano Radaelli, anche dopo la fusione e nonostante il concambio.

La risposta deve essere chiara, univoca e non ambigua, con espressa indicazione di conferma o diniego.

Se NO: Indicare su quale base si neghi tale accertamento, nonostante plurime pronunce conformi.

(ii) Identità sostanziale tra ruolo formale e funzione operativa:

L'identità sostanziale tra ruolo formale e funzione operativa ai fini della legittimazione rappresentativa e processuale. La risposta deve essere chiara, univoca e non ambigua, con espressa indicazione di conferma o diniego.

Se NO: Indicare quale distinzione operi tra ruolo e funzione e su quale base giuridica.

(iii) Irrilevanza della cessazione formale della categoria:

L'irrelevanza della cessazione formale della categoria ai fini della persistenza dei compiti rappresentativi e della tutela del centro di interessi.

La risposta deve essere chiara, univoca e non ambigua, con espressa indicazione di conferma o diniego.

.Se NO: Indicare su quale base la cessazione formale determinerebbe estinzione della funzione.

g) Uso selettivo della Cassazione:

Si chiede alla Società se ritenga **legittimo invocare la Cassazione solo per tesi favorevoli** alla propria posizione difensiva e **disapplicarla quando è sfavorevole**.

E di indicare le basi giuridiche di tale comportamento, con particolare riferimento a:

- Principio di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.)
- Divieto di venire contra factum proprium
- Principio di buona fede oggettiva (artt. 1175, 1375 c.c.)
- Doveri di corretta amministrazione (art. 2392 c.c.)

In caso di risposta affermativa (legittimità):

Si chiede di spiegare:

- *Su quale norma si fondi tale legittimità*
- *Come si eviti l'arbitrio*
- *Quali limiti abbia tale discrezionalità*
- *Come si tuteli la certezza del diritto*

In caso di risposta negativa (illegittimità):

Si chiede di confermare che la Società si atterrà integralmente ai principi affermati dalla Cassazione.

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. ***Del riconoscimento implicito*** della natura vincolante delle sentenze della Cassazione
2. ***Dell'assenza di indicazione*** di ambiguità ermeneutiche che giustificano interpretazioni difformi
3. ***Dell'assenza di base normativa*** per un trattamento selettivo delle sentenze
4. ***Del riconoscimento implicito*** che gli accertamenti giurisdizionali sono definitivi e vincolanti
5. ***Dell'assenza di giustificazione*** per la mancata conformazione operativa agli accertamenti
6. ***Della violazione*** dei principi di lealtà processuale e buona fede

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

DOMANDA 8 - Effetti conformativi immediati e distinzione tra piano processuale e piano operativo

FATTI DI RIFERIMENTO:

- *Più sentenze di merito e di legittimità hanno accertato l'assetto della funzione ultrattiva*
- *Tali sentenze, pur essendo impugnabili, hanno efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.*
- *Non risultano essere stati concessi provvedimenti di sospensione dell'esecutività*
- *La Società ha proposto impugnazioni, ma senza richiedere sospensioni*

RICHIESTA:

a) Doveri conformativi immediati:

*Si chiede alla Società se ritenga che l'**accertamento giudiziale, ormai plurimo e reiterato in più gradi di giudizio**, della permanenza della funzione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. anche successivamente alla fusione per incorporazione, come affermato da:*

- *Tribunale di Milano n. 4079/2019*
- *Corte di Appello di Milano n. 2642/2019*

- Corte di Cassazione n. 1635/2025
- Tribunale di Roma n. 16116/2025
- Corte di Appello di Milano n. 3671/2025

comporti **doveri conformativi immediati** in capo alla Società sotto il profilo:

(i) Organizzativo:

- Riconoscimento formale del Rappresentante Comune ultrattivo negli organigrammi e nelle procedure interne
- Individuazione di referenti interni per l'interlocuzione
- Predisposizione di canali di comunicazione dedicati
- Altro (specificare)
-

(ii) Informativo:

- Messa a disposizione di informazioni rilevanti
- Comunicazione preventiva di operazioni straordinarie
- Accesso ai verbali delle assemblee
- Trasmissione di bilanci e relazioni
- Altro (specificare)

(iii) Operativo:

- Pagamento dei compensi dovuti
- Rifinanziamento del fondo spese
- Convocazione di meccanismi deliberativi
- Collaborazione nei contenziosi
- Altro (specificare)

In caso affermativo:

Si chiede di indicare **quali misure concrete** la Società abbia adottato o intenda adottare per conformarsi, specificando:

- Quali misure siano già state adottate (con date)
- Quali misure siano in corso di adozione (con tempi previsti)
- Quali misure si ritengano ancora necessarie
- Chi sia il soggetto responsabile dell'attuazione

In caso negativo:

Si chiede di indicare:

- Perché la Società ritenga legittimo non conformarsi nonostante plurimi accertamenti giurisdizionali
- Su quale base normativa o processuale si fondi tale legittimità
- Come si concili con il principio del giusto processo e della tutela effettiva
- Quali conseguenze ritenga derivino dalla mancata conformazione

b) Efficacia pendente l'impugnazione:

Si chiede alla Società se ritenga che gli accertamenti giudiziali relativi alla funzione ultrattiva, benché suscettibili di impugnazione secondo le norme processuali, producano effetti conformativi immediati sul piano sostanziale-organizzativo pendente l'eventuale gravame. Ovvero se ritenga legittimo sospenderne gli effetti operativi in attesa dell'esito definitivo dei gradi superiori di giudizio.

In caso di sospensione legittima:

Si chiede di indicare:

- *Su quale norma si fondi il potere di sospensione unilaterale*
- *Se sia stata richiesta e ottenuta sospensione giurisdizionale dell'esecutività*
- *In caso negativo, su quale base la Società si autorizzi a sospendere unilateralmente*
- *Quali limiti abbia tale potere di autosospensione*

In caso di effetti immediati:

Si chiede di confermare che la Società si atterrà immediatamente agli accertamenti, indipendentemente dalle impugnazioni pendenti.

c) Distinzione tra piano processuale e piano sostanziale:

Si chiede alla Società se distingua analiticamente tra:

(i) Efficacia delle pronunce sul piano processuale:

- *Impugnabilità secondo le norme del codice di rito*
- *Termini per l'impugnazione*
- *Possibilità di richiedere sospensione dell'esecutività*
- *Effetti della proposizione del gravame*

(ii) Efficacia delle pronunce sul piano sostanziale:

- *Obbligo immediato di conformazione della condotta amministrativa*
- *Obbligo di conformazione della condotta organizzativa*
- *Obbligo di conformazione dell'informativa al mercato e agli azionisti*
- *Indipendentemente dalla pendenza di impugnazioni*

E quali conseguenze operative ne tragga. In caso di distinzione:

Si chiede di chiarire:

- *Se riconosca che sul piano sostanziale gli effetti sono immediati*
- *Quali misure abbia adottato per conformarsi sul piano sostanziale*
- *Come concili la conformazione sostanziale con la prosecuzione processuale*

In caso di mancata distinzione:

Si chiede di spiegare:

- *Come ritenga che la mera proposizione dell'impugnazione sospenda gli effetti sostanziali*
- *Su quale norma si fondi tale automatica sospensione*
- *Come si concili con l'art. 282 c.p.c. (esecutività delle sentenze)*

d) Effetti della pendenza dei giudizi:

Si chiede alla Società se distingua tra:

- (i) La **pendenza dei giudizi** (mera esistenza di impugnazioni proposte)
- (ii) L'**obbligo di dare esecuzione operativa all'assetto accertato** (conformazione delle condotte)

In caso di diniego della distinzione:

Si chiede di indicare:

- Su quale norma o principio fondi la sospensione di fatto degli effetti sostanziali
- Se ritenga che ogni sentenza impugnata sia automaticamente ineseguibile
- Come si concili con l'art. 282 c.p.c.
- Come si garantisca la tutela effettiva in pendenza di giudizi che possono durare anni

e) Buona fede e lealtà processuale:

Si chiede alla Società se ritenga **conforme ai principi di lealtà processuale e di buona fede oggettiva**, alla luce delle sentenze richiamate, **continuare a qualificare il Dott. Radaelli come soggetto privo di legittimazione rappresentativa**, pur in presenza di plurimi accertamenti giudiziali che ne hanno riconosciuto la legittimazione processuale attiva e passiva in relazione alla tutela degli interessi degli ex azionisti di risparmio della società incorporata.

In caso affermativo:

Si chiede di spiegare:

- Come tale qualificazione si concili con gli accertamenti giurisdizionali
- Su quale base giuridica si fondi
- Se non integri comportamento contraddittorio vietato
- Quali conseguenze ne derivino

In caso negativo:

Si chiede di confermare che la Società riconosce la legittimazione del Dott. Radaelli.

f) Neutralizzazione degli effetti del giudicato:

Si chiede alla Società se ritenga di poter, **attraverso proprie determinazioni interne** (delibere, policy, prassi operative),

neutralizzare o svuotare di effetti pratici sentenze passate in giudicato o comunque esecutive.

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Su quali basi normative si fondi tale potere
- Quali limiti abbia
- Come si eviti l'arbitrio
- Come si concili con l'art. 2909 c.c. (autorità del giudicato)
- Quali conseguenze ne derivino in termini di certezza del diritto

In caso negativo:

Si chiede di confermare che la Società si atterrà pienamente agli accertamenti giurisdizionali.

g) Conseguenze della mancata conformazione:

Si chiede alla Società, secondo la sua valutazione giuridica, **quali sono le conseguenze** derivanti da:

(i) Mancato riconoscimento operativo di un assetto giudizialmente accertato:

- Violazione di obblighi di legge (quali)
- Responsabilità degli amministratori (ex quali articoli)
- Invalidità di atti compiuti in contrasto con l'assetto accertato
- Risarcimento danni a favore di soggetti lesi
- Altro (specificare)

(ii) Mantenimento di una prassi difforme:

- Violazione del principio di buona fede
- Abuso del diritto di difesa
- Lite temeraria (art. 96 c.p.c.)
- Responsabilità aggravata per dolo o colpa grave
- Altro (specificare)

h) Coerenza con doveri di corretta gestione:

Si chiede alla Società se le decisioni sulla gestione della funzione ultrattiva e della tutela degli ex azionisti TIME siano

compatibili con i doveri degli amministratori verso:

(i) La generalità degli azionisti:

- *Dovere di diligente amministrazione (art. 2392 c.c.)*
- *Dovere di perseguire l'interesse sociale*
- *Dovere di non esporre la Società a rischi evitabili*
- *Dovere di non aggravare il contenzioso con condotte dilatorie*

(ii) Il rispetto del giudicato:

- *Dovere di conformarsi alle sentenze*
- *Dovere di dare esecuzione tempestiva*
- *Dovere di non eludere gli effetti delle pronunce*
- *Dovere di lealtà verso l'ordinamento giuridico*

(iii) La prevenzione di contenziosi e danni ulteriori:

- *Dovere di valutare costi/benefici delle strategie processuali*
- *Dovere di considerare soluzioni transattive*
- *Dovere di non aggravare il danno con condotte dilatorie*
- *Dovere di contenere i costi per la Società*

i) Posizione ufficiale sul rapporto con le sentenze:

RICHIESTA CONCLUSIVA:

Si chiede alla Società di esporre in modo chiaro e unitario quale sia il rapporto che essa intrattiene con le sentenze dei giudici, in particolare della Corte di Cassazione, quando queste incidono su posizioni di azionisti o stakeholder.

In particolare:

- *Se le ritenga sempre vincolanti*

- *Se le ritenga vincolanti solo quando definitive*
- *Se le ritenga vincolanti solo quando favorevoli*
- *Se si riservi una valutazione discrezionale caso per caso*
- *Su quale base normativa o regolamentare si fondi tale rapporto*
- *Chi sia il soggetto deputato a tale valutazione*
- *Con quali procedure*

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. ***Dell'assenza di individuazione*** di una causa ostativa concreta, attuale e giuridicamente qualificata al riconoscimento operativo dell'assetto ultrattivo
2. ***Dell'assenza di esplicitazione*** circa le modalità e i tempi con cui si intende conformare la propria condotta agli accertamenti giudiziali definitivi
3. ***Dell'assenza di esplicitazione*** della coerenza logico-giuridica tra le proprie difese processuali e i principi di diritto affermati in sede giurisdizionale
4. ***Dell'assenza di individuazione*** di un titolo giuridico idoneo a giustificare la sospensione degli effetti conformativi in pendenza di impugnazione non assistita da provvedimenti di sospensione dell'esecutorietà
5. ***Che tale assetto giuridico*** si intenderà pacificamente riconosciuto dalla Società quale diritto vivente applicabile al caso di specie
6. ***Dell'assenza di assunzione*** di effetti sospensivi derivanti dalla mera proposizione del gravame
7. ***Della violazione*** dei doveri di buona fede, lealtà processuale e corretta amministrazione

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE VI - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E ORGANI DI CONTROLLO

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto l'accertamento (o l'esclusione) di profili di responsabilità degli amministratori costituisce elemento essenziale per valutare l'affidabilità di tali organi e quindi la fiducia da accordare loro nel deliberare su operazioni irreversibili.

DOMANDA 9 - Responsabilità per omesso adempimento di sentenze esecutive FATTI DI RIFERIMENTO:

- *Sono intervenute sentenze esecutive che accertano crediti e obbligazioni in capo alla Società*
- *Tali crediti non risultano essere stati adempiuti*

- Gli amministratori hanno doveri fiduciari verso la Società e verso i creditori sociali
- L'omesso adempimento di sentenze può integrare responsabilità

RICHIESTA:

a) Valutazione profili di responsabilità ex art. 2392 c.c.:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se abbia **valutato i profili di responsabilità degli amministratori** derivanti dall'omesso adempimento di sentenze esecutive, ai sensi degli **artt. 2392 e 2394 c.c.**, con particolare riferimento a:

(i) Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025:

Che ha accertato l'esistenza di un credito in favore del Dott. Radaelli per l'esercizio della funzione di Rappresentante Comune.

Si chiede:

- Se tale sentenza sia stata portata all'attenzione del CdA
- Se sia stata effettuata una valutazione giuridica degli effetti
- Se siano stati acquisiti pareri legali sui profili di responsabilità
- Se sia stata deliberata la strategia di adempimento o contestazione
- Quali amministratori abbiano partecipato a tali deliberazioni

(ii) Sentenza della Corte di Cassazione n. 1635/2025:

Che ha confermato la titolarità della funzione ultrattiva e la debenza dei compensi per il periodo post-fusione.

Si chiede:

- Se il CdA abbia valutato le implicazioni della sentenza
- Se abbia deliberato in ordine alla conformazione o impugnazione
- Se abbia valutato i rischi di responsabilità per mancata conformazione
- Quali amministratori si siano espressi favorevolmente o contrariamente

(iii) Sentenza del Tribunale di Roma n. 16116/2025:

Che ha riconosciuto la perdurante titolarità della funzione, pur condannando il centro di interessi alle spese processuali.

Si chiede:

- Se il CdA abbia valutato l'apparente contraddizione (riconoscimento funzione ma soccombenza)
- Se abbia valutato le implicazioni operative del riconoscimento
- Se abbia deliberato in ordine alle misure conformative
- Se abbia valutato i profili di responsabilità per mancata conformazione

b) Compatibilità con doveri di diligenza:

Si chiede alla Società se ritenga che **la sospensione o il mancato pagamento di un credito giudizialmente accertato** sia conforme ai doveri di diligenza degli amministratori ex art. 2392 c.c.

In caso affermativo:

Si chiede di spiegare:

- Su quale base giuridica la sospensione sia conforme a diligenza
- Se sia stata deliberata formalmente dal CdA
- Su parere di quali advisor
- Quali siano i presupposti per ritenere legittima la sospensione
- Quali limiti temporali abbia tale sospensione

In caso negativo:

Si chiede di indicare:

- Quando si procederà al pagamento
- Con quali modalità
- Se si ritenga sussistere responsabilità per il ritardo
- Come si intenda porvi rimedio

c) Responsabilità verso creditori sociali ex art. 2394 c.c.:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se abbia **valutato formalmente i profili di responsabilità verso i creditori sociali** derivanti dall'adozione di deliberazioni che incidono sull'estinzione dei diritti delle categorie di risparmio **senza il previo coinvolgimento formale** del relativo Rappresentante Comune, con particolare riferimento a:

(i) Responsabilità verso la società ex art. 2392 c.c.:

- Violazione del dovere di diligente amministrazione
- Esposizione della Società a contenziosi evitabili
- Aggravamento dei costi per strategie processuali inefficaci
- Danno reputazionale

(ii) Responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c.:

- Compromissione dell'integrità del patrimonio sociale
- Impossibilità di soddisfare crediti per l'adozione di deliberazioni invalidabili
- Danno ai creditori per depauperamento del patrimonio di garanzia

(iii) Responsabilità verso singoli soci e terzi ex art. 2395 c.c.:

- Lesione diretta di diritti individuali di azionisti
- Danno patrimoniale derivante da deliberazioni invalidabili
- Danno da mancata informazione completa e corretta

d) Rischio di invalidità delle deliberazioni:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se abbia **valutato il rischio** che deliberazioni adottate in assenza di consultazione degli organi di rappresentanza delle categorie interessate possano essere **viziate da invalidità**, alla luce della giurisprudenza di legittimità:

- Cass. n. 29727/2024, che qualifica il Rappresentante Comune come **organo necessario e permanente** della categoria anche in caso di fusione o incorporazione

E se abbia acquisito pareri legali in tal senso. In caso affermativo (valutazione effettuata):

Si chiede di indicare:

- Quando è stata effettuata
- Da quale organo (CdA, Comitato, altro)
- Con l'assistenza di quali advisor legali
- Con quali conclusioni
- Se i pareri siano disponibili (almeno in sintesi non riservata)

In caso negativo (valutazione non effettuata):

Si chiede di spiegare:

- Per quale ragione non si è ritenuto necessario valutare tale rischio
- Se si ritenga il rischio inesistente o remoto
- Su quale base giuridica
- Se il revisore o il Collegio Sindacale abbiano segnalato tale omissione

e) Responsabilità risarcitorie e invalidità:

*Si chiede al Consiglio di Amministrazione se abbia **valutato il rischio** che l'adozione di deliberazioni che incidono sull'estinzione dei diritti delle categorie di risparmio **senza il previo coinvolgimento e senza il pagamento** del relativo Rappresentante Comune comporti:*

(i) Responsabilità risarcitorie:

- Ex art. 2392 c.c. (responsabilità verso la Società)
- Ex art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità)
- Ex art. 2393-bis c.c. (azione sociale di responsabilità esercitata dai creditori)
- Ex art. 2394 c.c. (azione di responsabilità dei creditori sociali)
- Ex art. 2395 c.c. (azione di responsabilità verso singoli soci o terzi)

(ii) Invalidità delle deliberazioni:

- Annullabilità ex art. 2377 c.c. (per violazione della legge o dello statuto)
- Nullità ex art. 2379 c.c. (per illiceità o impossibilità dell'oggetto)
- Inefficacia (per mancanza di presupposti essenziali)

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Quali misure siano state adottate per prevenire o mitigare tali rischi
- Se siano stati costituiti fondi rischi
- Se siano state deliberate polizze assicurative D&O (Directors & Officers)
- Se sia stata informata la compagnia assicurativa

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Su quale base si ritenga inesistente o remoto il rischio
- Se tale valutazione sia stata formalizzata
- Chi ne sia responsabile

f) Identificazione delle responsabilità individuali:

Si chiede alla Società di indicare **quale organo sociale** (Consiglio di Amministrazione, Direzione Legale, altro) abbia **deliberato o disposto** di non riconoscere e non liquidare i compensi dovuti al Rappresentante Comune ultrattivo degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A.

E in quale data tale decisione sia stata assunta. In particolare:

(i) Organo deliberante:

- CdA in composizione collegiale (indicare data delibera e verbale)
- Amministratore Delegato nell'ambito di deleghe (indicare data e contenuto delega)
- Comitato endoconsiliare (indicare quale e quando)
- Direzione Legale o General Counsel nell'ambito di competenze funzionali (indicare soggetto e data)
- Altra funzione aziendale (specificare)

(ii) Soggetto esecutore:

Chi sia il **dirigente o l'amministratore** che ha assunto o eseguito la decisione di non procedere al pagamento dei crediti giudizialmente accertati.

(iii) Documentazione:

Se esistano:

- Verbali di delibere
- Pareri legali
- Note interne
- Altro materiale documentale

g) Responsabilità per partecipazione alle assemblee:

Si chiede di indicare **quale organo o funzione societaria** si assuma la **responsabilità istituzionale** delle determinazioni assunte in ordine alla partecipazione (o mancata convocazione) del Dott. Radaelli alle assemblee convocate.

Specificando se tale decisione sia stata deliberata da:

- Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale
- Comitato endoconsiliare nell'esercizio di deleghe conferite
- Direzione Legale o General Counsel nell'ambito delle rispettive competenze funzionali
- Altra funzione aziendale (specificare)

E indicando:

- Data della decisione
- Motivazioni giuridiche
- Se sia stata formalizzata
- Se sia stato acquisito parere legale

h) Valutazione rischi e conformità:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se abbia **acquisito pareri giuridici pro veritate** o altri apporti consulenziali qualificati in ordine a:

(i) Legittimazione del Dott. Radaelli:

- Esistenza della funzione ultrattiva
- Titolarità in capo al Dott. Radaelli
- Poteri e limiti della funzione
- Legittimazione processuale e sostanziale

(ii) Funzione ultrattiva:

- Natura giuridica
- Persistenza dopo la fusione
- Obblighi della Società
- Conseguenze del disconoscimento

(iii) Partecipazione alle assemblee:

- Diritto del RC ultrattivo a partecipare
- Diritto a essere convocato
- Diritto a esprimere pareri
- Conseguenze della mancata convocazione

In caso affermativo:

Si chiede di indicare:

- Quando siano stati acquisiti
- Da quali professionisti o studi legali
- Se intenda renderli conoscibili almeno nei contenuti essenziali (salvo profili di riservatezza professionale)
- Quali siano le conclusioni principali

In caso negativo:

Si chiede di spiegare:

- Per quale ragione non si sia ritenuto necessario acquisire pareri qualificati su questioni di tale complessità e rilevanza
- Se si ritenga che le valutazioni interne siano sufficienti
- Chi abbia effettuato tali valutazioni interne
- Con quali competenze specialistiche

i) Determinazioni consequenziali alle sentenze:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione, premesso che deve ritenersi **edotto del contenuto dispositivo e motivazionale** della Cassazione n. 1635/2025 e della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025, quali **determinazioni interne siano state consequenzialmente assunte** per darvi seguito sul piano organizzativo e operativo.

E se siano stati acquisiti pareri giuridici interni o esterni in ordine a:

(i) Riconoscimento della funzione ultrattiva:

- *Se formale o solo sostanziale*
- *Con quali modalità operative*
- *Con quali comunicazioni interne ed esterne*
- *Con quali procedure aggiornate*

(ii) Modalità di attuazione della tutela effettiva:

- *Quali strumenti mettere a disposizione*
- *Quali risorse finanziarie*
- *Quali canali di comunicazione*
- *Quali procedure di reporting*

(iii) Rifornimento del fondo spese:

- *Se necessario*
- *Per quale ammontare*
- *Con quale delibera*
- *In quali tempi*

(iv) Individuazione del meccanismo deliberativo ultrattivo:

- *Se necessario un'assemblea ultrattiva*
- *Chi abbia potere di convocarla*
- *Con quali modalità*
- *Con quali poteri deliberativi*

j) Orientamento futuro:

*Si chiede al Consiglio di Amministrazione se intenda **mantenere invariato l'attuale orientamento** in ordine alla funzione ultrattiva anche per il futuro, ovvero se siano in corso **rivalutazioni strategiche** alla luce delle recenti pronunce giurisdizionali di legittimità e di merito.*

In caso di mantenimento dell'orientamento:

Si chiede di indicare:

- *Su quale base si ritenga sostenibile tale orientamento*
- *Quali rischi comporti*
- *Come si intenda gestirli*
- *Se siano stati costituiti fondi rischi adeguati*

In caso di rivalutazione:

Si chiede di indicare:

- *In quale fase si trovi la rivalutazione*
- *Quali organi ne siano investiti*
- *Quando si preveda di concluderla*
- *Quali opzioni siano allo studio*

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. **Dell'assenza di chiarimento** circa la collocazione organica della responsabilità decisionale
2. **Dell'assenza di documentazione** di un processo decisionale trasparente, informato e coerente con le statuizioni giurisdizionali definitive
3. **Del potenziale profilo di responsabilità personale** degli amministratori per violazione dei doveri di diligente amministrazione e conformità al giudicato
4. **Dell'assenza di valutazione** dei rischi di invalidità delle deliberazioni
5. **Dell'assenza di acquisizione** di pareri legali qualificati su questioni di tale complessità
6. **Del riconoscimento implicito** dei profili di responsabilità contestati

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Hai perfettamente ragione. Procedo immediatamente a scrivere qui in chat il testo completo delle sezioni VII-XIV in forma estesa e con altissimo livello giuridico.

SEZIONE VII - COLLEGIO SINDACALE E FUNZIONI DI VIGILANZA

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte del Collegio Sindacale costituisce elemento essenziale per valutare l'integrità del sistema di controlli interni e quindi l'affidabilità complessiva della governance societaria nel proporre operazioni irreversibili come la conversione delle azioni di risparmio.

DOMANDA 10 - Vigilanza su adempimenti tributari, contabili e conformità agli accertamenti giurisdizionali FATTI DI RIFERIMENTO:

- Il Collegio Sindacale ha il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ex art. 2403 c.c.
- Tale dovere include la vigilanza sulla corretta tenuta della contabilità sociale
- Include altresì la vigilanza sul rispetto degli obblighi tributari (ritenute, certificazioni)
- Include la vigilanza sulla conformità delle condotte agli accertamenti giurisdizionali
- Sono intervenute plurime pronunce giurisdizionali che accertano la funzione ultrattiva e i relativi obblighi
- Non risulta che il Collegio Sindacale si sia espresso pubblicamente su tali profili

RICHIESTA:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (con richiesta di riferire sull'attività del Collegio Sindacale):

- a) Vigilanza del Collegio Sindacale sugli adempimenti tributari relativi al fondo spese:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di riferire se il Collegio Sindacale abbia esaminato, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c., la corretta gestione degli obblighi di sostituto d'imposta connessi ai compensi professionali relativi all'attività del Rappresentante Comune ultrattivo degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A.

In particolare, si chiede se il Collegio Sindacale abbia esaminato, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c., la corretta gestione degli obblighi di sostituto d'imposta connessi ai compensi professionali relativi all'attività del Rappresentante Comune ultrattivo degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di riferire sull'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, si chiede di sollecitare il Collegio Sindacale medesimo a fornire chiarimenti nella propria relazione all'assemblea ex art. 153 TUF.

In particolare:

(i) Verifica adempimenti ante-fusione (aprile-settembre 2015):

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- *Se la Società abbia regolarmente versato le ritenute fiscali d'acconto sulle fatture dei professionisti operanti nell'interesse della categoria nel periodo aprile-settembre 2015*
- *Se abbia emesso le relative certificazioni uniche (modelli CU) per l'anno d'imposta 2015*
- *Se la base giuridica di tali versamenti fosse il riconoscimento della funzione di Rappresentante Comune*
- *Se tali adempimenti siano stati effettuati in modo conforme alla normativa tributaria*

(ii) Verifica adempimenti post-fusione (ottobre 2015-oggi):

Si chiede se il Collegio Sindacale sia a conoscenza delle ragioni per cui la Società:

- *Abbia dapprima provveduto al versamento delle ritenute nel periodo ante-fusione*
- *Successivamente abbia cessato tale adempimento nel periodo post-fusione*
- *Se tale cessazione sia stata deliberata da un organo sociale*
- *Se sia stata preceduta da parere legale o fiscale*
- *Se sia conforme agli obblighi di sostituto d'imposta ex artt. 23 ss. D.P.R. 600/1973*

(iii) Valutazione rischi fiscali:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia valutato i rischi fiscali derivanti da:

- *Omesso versamento di ritenute regolarmente operate*
- *Mancata emissione di certificazioni uniche*
- *Possibili contestazioni dell'Agenzia delle Entrate*
- *Sanzioni tributarie potenzialmente applicabili*
- *Responsabilità della Società come sostituto d'imposta*

(iv) Segnalazioni agli organi competenti:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia effettuato segnalazioni:

- *Al Consiglio di Amministrazione in ordine a irregolarità tributarie*

- All'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- All'assemblea dei soci ex art. 2408 c.c.
- Ad altre autorità competenti

b) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla corretta iscrizione contabile dei debiti accertati:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia verificato la corretta iscrizione nei libri contabili obbligatori dei debiti giudizialmente accertati derivanti da:

- Sentenza Corte d'Appello Milano n. 3671/2025
- Sentenza Corte di Cassazione n. 1635/2025
- Altre pronunce esecutive In particolare:

(i) Conformità ai principi contabili:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Se i debiti accertati siano stati iscritti in bilancio
- In quali voci (debiti certi, fondi rischi, altro)
- Se l'iscrizione sia conforme ai principi contabili applicabili (ITA GAAP o IAS/IFRS)
- Se siano stati costituiti accantonamenti adeguati
- Se il revisore contabile abbia espresso rilievi

(ii) Completezza e correttezza dell'informativa di bilancio:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Se la nota integrativa fornisca adeguata informazione sui contenziosi pendenti
- Se descriva correttamente la natura dei debiti e dei rischi
- Se l'informativa sia completa e non fuorviante
- Se siano stati applicati i principi di prudenza e competenza

(iii) Valutazione materialità:

Si chiede se il Collegio Sindacale ritenga:

- Se i debiti accertati siano materialmente rilevanti per il bilancio
- Se la loro mancata iscrizione possa inficiare la rappresentazione veritiera e corretta
- Se costituiscano informazione price sensitive da comunicare al mercato

c) Vigilanza del Collegio Sindacale sul rispetto degli accertamenti giurisdizionali:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia esaminato il mancato pagamento del credito giudizialmente accertato nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul rispetto della legge ex art. 2403 c.c. In particolare:

(i) Conformità alla legge:

Si chiede se il Collegio Sindacale ritenga conforme alla legge:

- Il mancato pagamento di crediti giudizialmente accertati
- La sospensione sine die dell'adempimento
- L'assenza di delibere consiliari che motivino tale sospensione
- La mancata costituzione di fondi rischi adeguati

(ii) Compatibilità con i doveri degli amministratori:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia valutato:

- *Se la condotta degli amministratori sia conforme ai doveri di diligente amministrazione ex art. 2392 c.c.*
- *Se esponga la Società a rischi evitabili (interessi moratori, spese legali ulteriori)*
- *Se costituisca violazione del principio di corretta gestione sociale*
- *Se integri potenziale responsabilità degli amministratori*

(iii) Segnalazioni ex art. 2406 c.c.:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia rilevato fatti censurabili ex art. 2406 c.c. e, in caso affermativo:

- *Se ne abbia dato comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- *Se abbia convocato l'assemblea ex art. 2406, comma 2, c.c.*
- *Se abbia effettuato denunce agli organi competenti*

d) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla disclosure relativa ai Rappresentanti Comuni:

Si chiede al Collegio Sindacale se ritenga che le informazioni rilevate dagli archivi pubblici (in particolare l'iscrizione della funzione ultrattiva del Dott. Radaelli nel Registro delle Imprese in data 9 giugno 2025) siano tempestivamente e correttamente recepite nella documentazione societaria ufficiale e nell'informativa resa al mercato.

In particolare:

(i) Monitoraggio archivi pubblici:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- *L'esistenza di procedure interne per il monitoraggio delle risultanze del Registro Imprese*
- *La tempestività dell'aggiornamento della documentazione societaria*
- *La coerenza tra quanto risulta dagli archivi pubblici e quanto dichiarato nei documenti ufficiali*
- *L'adeguatezza dei presidi di controllo su tali flussi informativi*

(ii) Coerenza con le risultanze giurisdizionali:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- *La coerenza tra quanto dichiarato nei documenti ufficiali e quanto accertato dalle sentenze*
- *Se la mancata menzione del titolare della funzione ultrattiva costituisca omissione rilevante*
- *Se tale omissione sia stata oggetto di valutazione da parte del revisore contabile*

e) Vigilanza del Collegio Sindacale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia verificato l'esistenza e l'effettiva operatività di procedure interne volte al monitoraggio delle risultanze degli archivi pubblici rilevanti (Registro Imprese, Albo Società, altri), con particolare riferimento alle informazioni concernenti soggetti che svolgono funzioni di rilievo nell'organizzazione societaria o nell'ambito delle categorie di azionisti.

In particolare:

(i) Esistenza di procedure strutturate:

Si chiede se esistano:

- Procedure scritte per il monitoraggio periodico del Registro Imprese
- Individuazione di soggetti responsabili di tale monitoraggio
- Frequenza delle verifiche (mensile, trimestrale, altro)
- Flussi informativi verso gli organi di governance

(ii) Idoneità delle procedure:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia valutato:

- L'idoneità delle procedure a intercettare tempestivamente variazioni rilevanti
- La capacità di prevenire disallineamenti tra archivi pubblici e documentazione ufficiale
- L'adeguatezza dei presidi di controllo interno su tali processi
- L'esistenza di eventuali criticità o carenze

(iii) Iniziative adottate:

Si chiede se, in caso di rilevazione di criticità, il Collegio Sindacale abbia:

- Formulato raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione
- Richiesto implementazione di procedure più stringenti
- Verificato l'adozione di misure correttive
- Monitorato l'efficacia delle misure adottate

f) **Vigilanza del Collegio Sindacale sulla gestione del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF:**

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia vigilato sulla corretta gestione del fondo spese ex art. 146, comma 7, TUF, istituito con delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media del 15 luglio 2009.

In particolare:

(i) Verifica dell'esistenza e della corretta allocazione contabile:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Dove sia contabilmente allocato il fondo (voce di bilancio)
- Se abbia natura di patrimonio vincolato o di semplice posta patrimoniale
- Se la sua gestione sia conforme alle delibere assembleari istitutive
- Se sia sottoposto a revisione contabile

(ii) Verifica della rendicontazione:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Se esista un rendiconto periodico del fondo
- Se sia stato presentato agli azionisti di risparmio
- Se le movimentazioni siano adeguatamente documentate e tracciate
- Se la gestione sia conforme ai principi di trasparenza e accountability

(iii) Verifica dell'utilizzo conforme:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Se le risorse del fondo siano state utilizzate esclusivamente per le finalità deliberate (tutela della categoria)
- Se vi siano stati utilizzi impropri o difformi

- Se le spese sostenute siano congruamente documentate
- Se siano state autorizzate dai soggetti competenti

(iv) Verifica della segregazione patrimoniale:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Se il fondo sia gestito su conto corrente dedicato
- Se vi sia effettiva segregazione patrimoniale rispetto al patrimonio della Società
- Se i poteri di firma siano adeguatamente regolamentati
- Se esistano presidi di controllo interno sulla gestione

g) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla conformità delle operazioni straordinarie:

Si chiede al Collegio Sindacale se, in relazione all'operazione di conversione delle azioni di risparmio proposta all'ordine del giorno, abbia verificato:

(i) Completezza dell'informativa assembleare:

- Se la documentazione assembleare fornisca informazione completa, veritiera e non fuorviante
- Se siano stati rappresentati tutti i rischi rilevanti
- Se siano state fornite tutte le informazioni necessarie per un voto consapevole
- Se vi siano omissioni o inesattezze rilevanti

(ii) Rispetto delle procedure e delle competenze:

- Se siano stati consultati tutti gli organi previsti dalla legge e dallo statuto
- Se il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio sia stato adeguatamente coinvolto
- Se siano state rispettate le prerogative dell'assemblea speciale ex art. 2376 c.c.
- Se la procedura seguita sia conforme a legge e statuto

(iii) Tutela degli interessi delle minoranze:

- Se l'operazione sia equa per gli azionisti di risparmio
- Se il rapporto di conversione sia congruo
- Se i conguagli siano adeguati rispetto al valore dei diritti sacrificati
- Se sia stata acquisita una fairness opinion indipendente

(iv) Conformità ai principi di corretta amministrazione:

- Se l'operazione sia nell'interesse sociale
- Se persegua finalità legittime
- Se non leda ingiustificatamente gli interessi di categorie di azionisti
- Se rispetti il principio di parità di trattamento

h) Vigilanza del Collegio Sindacale sui pareri resi ex art. 2389 c.c. e 2402 c.c.:

Si chiede al Collegio Sindacale:

(i) Pareri sulla remunerazione degli amministratori:

- Se abbia reso pareri ex art. 2389 c.c. sulla remunerazione degli amministratori
- Con quale periodicità
- Se abbia rilevato profili di inadeguatezza o incongruità
- Se i pareri siano disponibili agli azionisti

(ii) Pareri su operazioni con parti correlate:

- Se l'operazione di conversione coinvolga parti correlate
- Se sia stata qualificata come operazione con parti correlate
- Se siano state applicate le procedure OPC previste dal Regolamento Consob
- Se il Collegio Sindacale si sia espresso sulla congruità

(iii) Altri pareri rilevanti:

- Se abbia reso altri pareri rilevanti per l'operazione in esame
- Se abbia espresso rilievi o raccomandazioni non accolte dal CdA
- Se ne abbia dato informazione all'assemblea

i) Vigilanza del Collegio Sindacale sulle Relazioni ex art. 153 TUF:

Si chiede al Collegio Sindacale:

(i) Relazione all'assemblea ex art. 153, comma 1, TUF:

- Se nella relazione all'assemblea abbia dato conto delle attività di vigilanza svolte
- Se abbia segnalato criticità o irregolarità rilevate
- Se abbia formulato raccomandazioni agli azionisti
- Se la relazione sia disponibile prima dell'assemblea

(ii) Contenuto della relazione:

- Se nella relazione sia dato conto della vigilanza su:
 - Rispetto degli accertamenti giurisdizionali
 - Corretta gestione degli obblighi tributari
 - Adeguatezza dell'assetto organizzativo
 - Completezza dell'informativa assembleare
 - Tutela delle minoranze

(iii) Eventuali rilievi:

- Se il Collegio Sindacale abbia formulato rilievi o riserve
- Se abbia segnalato fatti censurabili
- Se abbia raccomandato misure correttive
- Se le misure siano state adottate

j) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla richiesta di chiarimento complessivo:

Si chiede al Collegio Sindacale di fornire un quadro unitario e organico delle attività di vigilanza svolte in relazione alla vicenda degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A., con particolare riferimento a:

(i) Attività di vigilanza svolte dal 2015 ad oggi:

- Quali verifiche siano state effettuate
- Con quale periodicità
- Con quali esiti
- Quali criticità siano emerse

(ii) Segnalazioni effettuate:

- Quali segnalazioni siano state effettuate al CdA
- Quali all'assemblea
- Quali ad altre autorità
- Con quali esiti

(iii) Valutazione complessiva:

- Se ritenga che la gestione della vicenda sia stata conforme a legge e statuto
- Se ritenga che gli amministratori abbiano agito con diligenza
- Se ritenga che i sistemi di controllo interno siano adeguati
- Se ritenga necessarie misure correttive

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. Dell'assenza di effettiva vigilanza sugli adempimenti tributari, con conseguente potenziale responsabilità solidale del Collegio Sindacale ex art. 2407 c.c.
2. Dell'assenza di vigilanza sulla corretta iscrizione contabile dei debiti accertati, con conseguente rischio di bilancio non veritiero
3. Dell'assenza di vigilanza sul rispetto degli accertamenti giurisdizionali, con conseguente mancato esercizio dei doveri ex art. 2403 c.c.
4. Dell'assenza di vigilanza sull'adeguatezza delle procedure di monitoraggio degli archivi pubblici
5. Dell'assenza di vigilanza sulla corretta gestione del fondo spese
6. Dell'assenza di vigilanza sulla conformità dell'operazione di conversione
7. Dell'inadeguatezza complessiva dell'attività di vigilanza svolta
8. Della potenziale responsabilità del Collegio Sindacale per omessa vigilanza ex art. 2407 c.c.

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti, ivi inclusa la denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c. e la segnalazione a Consob per inadeguatezza dei controlli interni.

Qualora il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ritengano la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovranno indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

DOMANDA 11 - Monitoraggio archivi pubblici, disclosure e coerenza informativa FATTI DI RIFERIMENTO:

- In data 9 giugno 2025 è stata effettuata iscrizione nel Registro delle Imprese della titolarità della funzione ultrattiva in capo al Dott. Radaelli
- Tale iscrizione non è stata contestata, rettificata o cancellata
- Tale iscrizione ha efficacia di pubblicità legale ex art. 2193 c.c.

- Nella Relazione finanziaria semestrale al 30.06.2025 non risulta menzione del Dott. Radaelli
- Esiste potenziale disallineamento tra archivi pubblici e disclosure ufficiale
- Il Collegio Sindacale ha doveri di vigilanza sull'adeguatezza dei sistemi informativi

RICHIESTA:

AL COLLEGIO SINDACALE:

a) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla verifica esistenza procedure di monitoraggio:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia verificato l'esistenza e l'effettiva operatività di procedure interne strutturate volte al monitoraggio periodico delle risultanze degli archivi pubblici rilevanti (Registro delle Imprese, Albo Società, registri IVASS per società assicurative controllate, altri registri pubblici settoriali), con particolare riferimento alle informazioni concernenti:

(i) Soggetti che svolgono funzioni di rilievo:

- Amministratori e sindaci
- Direttori generali e dirigenti apicali
- Rappresentanti comuni di categorie di azioni
- Altri soggetti con funzioni organizzative rilevanti
- Società controllate e collegate

(ii) Operazioni straordinarie:

- Fusioni, scissioni, trasformazioni
- Aumenti e riduzioni di capitale
- Emissioni di strumenti finanziari
- Altre modifiche statutarie rilevanti

(iii) Variazioni della compagine sociale:

- Variazioni nelle partecipazioni rilevanti
- Patti parasociali
- Pegni e altri vincoli sulle azioni
- Trasferimenti di controllo

b) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla valutazione idoneità delle procedure:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia valutato l'idoneità delle procedure aziendali deputate al monitoraggio delle risultanze degli archivi pubblici rilevanti e la loro capacità di prevenire disallineamenti tra tali risultanze e le informazioni riportate nella documentazione societaria ufficiale e nelle comunicazioni al mercato.

In particolare:

(i) Adeguatezza dei presidi organizzativi:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Quali funzioni aziendali siano responsabili del monitoraggio
- Con quale periodicità vengano effettuate le verifiche
- Quali sistemi informativi di supporto siano utilizzati
- Se esistano alert automatici per variazioni rilevanti

- Se vi sia tracciabilità documentale delle verifiche effettuate

(ii) Flussi informativi interni:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Come le informazioni rilevate dagli archivi pubblici vengano comunicate agli organi competenti
- Se esista un processo formalizzato di escalation
- Se vengano redatti report periodici per il CdA
- Se il Collegio Sindacale stesso riceva informativa periodica

(iii) Coordinamento con altre funzioni:

Si chiede se il Collegio Sindacale abbia verificato:

- Il coordinamento con la funzione Investor Relations
- Il coordinamento con la funzione Corporate Affairs
- Il coordinamento con l'ufficio legale
- Il coordinamento con la funzione di Internal Audit
- Il coordinamento con il revisore contabile

c) Vigilanza del Collegio Sindacale in ordine alla verifica della tempestività del recepimento:

Si chiede al Collegio Sindacale se ritenga che le informazioni rilevate dagli archivi pubblici siano tempestivamente e correttamente recepite nella documentazione societaria ufficiale (bilanci, relazioni, avvisi di convocazione, documentazione assembleare) e nell'informativa resa al mercato (comunicati price sensitive, comunicazioni Consob, investor presentation).

In particolare:

(i) Caso specifico iscrizione del 9 giugno 2025:

Si chiede al Collegio Sindacale:

- Se sia venuto a conoscenza dell'iscrizione del Dott. Radaelli nel Registro Imprese del 9 giugno 2025
- Quando ne sia venuto a conoscenza
- Se abbia rilevato la mancata menzione nella Relazione semestrale al 30.06.2025
- Se abbia formulato rilievi o richieste di chiarimento al CdA
- Se ritenga tale omissione rilevante o irrilevante

(ii) Criteri di rilevanza applicati:

Si chiede al Collegio Sindacale:

- Quali criteri utilizzi per valutare la rilevanza delle informazioni da recepire
- Se l'iscrizione di un Rappresentante Comune ultrattivo rientri nelle informazioni rilevanti
- Su quale base ritenga tale informazione rilevante o meno
- Se abbia adottato policy o linee guida in materia

(iii) Tempistiche di recepimento:

Si chiede al Collegio Sindacale:

- Quale ritenga essere un tempo ragionevole per il recepimento di informazioni dagli archivi pubblici

- *Se ritenga congruo che un'iscrizione del 9 giugno non sia recepita in una relazione chiusa al 30 giugno*

- *Quali siano i presidi per garantire la tempestività*

d) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla analisi delle criticità rilevate:

Si chiede al Collegio Sindacale se, in caso di rilevazione di eventuali criticità nel sistema di monitoraggio e recepimento delle informazioni dagli archivi pubblici, abbia:

(i) Formulato raccomandazioni:

- *Al Consiglio di Amministrazione per il miglioramento delle procedure*
- *Alla funzione Internal Audit per l'implementazione di controlli più stringenti*
- *Alla funzione di Compliance per l'aggiornamento delle policy*
- *Ad altre funzioni aziendali competenti*

(ii) Richiesto implementazioni:

- *Implementazione di sistemi informativi più efficaci*
- *Rafforzamento dei presidi organizzativi*
- *Maggiore frequenza dei controlli*
- *Formalizzazione di procedure scritte*

(iii) Verificato l'adozione:

- *Se le raccomandazioni siano state recepite*
- *Se le misure correttive siano state implementate*
- *Se la loro implementazione sia stata tempestiva*
- *Se siano state effettivamente efficaci*

(iv) Monitorato l'efficacia:

- *Se sia stato effettuato follow-up sulle misure adottate*
- *Se siano stati effettuati test di efficacia*
- *Se permangano criticità residue*
- *Se siano necessari ulteriori interventi*

e) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla coerenza tra archivi pubblici e bilancio:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia verificato la coerenza tra le informazioni risultanti dal Registro delle Imprese e le informazioni contenute nei bilanci d'esercizio e nelle relazioni sulla gestione, con particolare riferimento a:

(i) Composizione degli organi sociali:

- *Se tutti gli amministratori e sindaci in carica siano correttamente indicati*
- *Se le cariche e i poteri siano correttamente descritti*
- *Se le scadenze dei mandati siano indicate*
- *Se vi siano incongruenze o omissioni*

(ii) Capitale sociale e azioni:

- *Se il capitale sociale indicato in bilancio corrisponda a quello risultante dal Registro Imprese*
- *Se il numero di azioni sia correttamente indicato*

- Se le categorie di azioni siano correttamente descritte
- Se vi siano azioni proprie e siano correttamente contabilizzate

(iii) Rappresentanti comuni:

- Se i Rappresentanti Comuni delle categorie di azioni siano indicati
- Se la loro nomina e i relativi poteri siano descritti
- Se i compensi siano indicati o siano indicati i criteri di determinazione
- Se vi siano omissioni rilevanti

f) Vigilanza del Collegio Sindacale sulla vigilanza sulla disclosure al mercato:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia vigilato sulla completezza, correttezza e tempestività delle comunicazioni al mercato effettuate dalla Società, con particolare riferimento a:

(i) Comunicazioni price sensitive:

- Se tutte le informazioni rilevanti siano state tempestivamente comunicate
- Se le comunicazioni siano complete e non fuorvianti
- Se rispettino i requisiti del Regolamento MAR
- Se siano state effettuate valutazioni di materiality corrette

(ii) Comunicazioni periodiche:

- Se le relazioni finanziarie (annuali e semestrali) siano complete
- Se forniscano informazione adeguata su fatti rilevanti
- Se la nota integrativa sia esaustiva
- Se la relazione sulla gestione sia completa

(iii) Documentazione assembleare:

- Se gli avvisi di convocazione siano completi
- Se le relazioni del CdA siano esaustive
- Se forniscano informazione adeguata per un voto consapevole
- Se vi siano omissioni rilevanti

g) Coordinamento del Collegio Sindacale con il revisore contabile:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia coordinato la propria attività di vigilanza con quella del revisore contabile, con particolare riferimento a:

(i) Scambio di informazioni:

- Se vi siano incontri periodici con il revisore
- Se vengano scambiate informazioni rilevanti
- Se vi sia coordinamento sulle aree di rischio
- Se vengano condivise le risultanze delle verifiche

(ii) Rilievi del revisore:

- Se il revisore abbia formulato rilievi sulla completezza dell'informativa
- Se abbia rilevato disallineamenti tra archivi pubblici e bilancio
- Se abbia segnalato carenze nei sistemi di controllo interno
- Come siano stati gestiti tali rilievi

(iii) Valutazione congiunta:

- Se Collegio Sindacale e revisore abbiano valutato congiuntamente l'adeguatezza dei sistemi informativi
- Se abbiano valutato congiuntamente i rischi di disclosure
- Se abbiano formulato raccomandazioni congiunte al CdA

h) Relazione all'assemblea:

Si chiede al Collegio Sindacale se, nella propria relazione all'assemblea ex art. 153 TUF, intenda dare conto:

(i) Dell'attività di vigilanza svolta:

- Sulle procedure di monitoraggio degli archivi pubblici
- Sulla coerenza tra archivi pubblici e disclosure
- Sulle eventuali criticità rilevate
- Sulle raccomandazioni formulate

(ii) Delle eventuali carenze rilevate:

- Nelle procedure di monitoraggio
- Nella tempestività del recepimento
- Nella completezza dell'informativa
- Nei presidi di controllo interno

(iii) Delle misure correttive:

- Raccomandate al CdA
- Effettivamente implementate
- Ancora da implementare
- La cui efficacia è in corso di verifica

i) Valutazione del Collegio Sindacale sul caso specifico Radaelli:

Si chiede al Collegio Sindacale una valutazione specifica sul caso dell'iscrizione del Dott. Radaelli quale titolare della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio TIME, con particolare riferimento a:

(i) Rilevanza dell'informazione:

- Se ritenga tale iscrizione rilevante per gli azionisti
- Se ritenga che avrebbe dovuto essere menzionata nella Relazione semestrale
- Se ritenga che dovrebbe essere menzionata nell'avviso di convocazione assembleare
- Su quale base fondi la propria valutazione

(ii) Impatto sulla governance:

- Se ritenga che l'esistenza di un Rappresentante Comune ultrattivo incida sulla governance societaria
- Se ritenga che gli azionisti debbano esserne informati
- Se ritenga che incida sull'operazione di conversione proposta
- Se ritenga necessario fornire informazione in assemblea

(iii) Coerenza con le pronunce giurisdizionali:

- Se abbia preso cognizione delle sentenze che riconoscono la funzione ultrattiva
- Se ritenga tali sentenze rilevanti per la disclosure
- Se ritenga necessario darne conto nella documentazione ufficiale
- Come valuti l'eventuale disallineamento tra sentenze e disclosure

j) Raccomandazioni per il futuro:

Si chiede al Collegio Sindacale se intenda formulare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione per migliorare in futuro:

(i) Le procedure di monitoraggio:

- Formalizzazione di procedure scritte più dettagliate
- Implementazione di sistemi informativi più efficaci
- Incremento della frequenza dei controlli
- Maggiore tracciabilità documentale

(ii) La tempestività del recepimento:

- Riduzione dei tempi tra rilevazione e recepimento
- Definizione di SLA (Service Level Agreement) chiari
- Implementazione di alert automatici
- Maggiore coordinamento tra funzioni

(iii) La completezza della disclosure:

- Linee guida più dettagliate su cosa debba essere comunicato
- Check-list di verifica più complete
- Maggiore coinvolgimento del Collegio Sindacale nella revisione pre-pubblicazione
- Formazione del personale coinvolto

k) Responsabilità per omessa vigilanza:

Si chiede al Collegio Sindacale se abbia valutato i profili di propria potenziale responsabilità ex art. 2407 c.c. derivanti da:

(i) Omessa vigilanza sull'adeguatezza delle procedure:

- Se l'assenza o l'inadeguatezza di procedure di monitoraggio degli archivi pubblici possa configurare responsabilità del Collegio Sindacale
- Se la mancata formulazione di raccomandazioni tempestive possa integrare colpa
- Quali misure il Collegio Sindacale abbia adottato per prevenire tale responsabilità

(ii) Omessa vigilanza sulla completezza della disclosure:

- Se l'omessa menzione di informazioni rilevanti nella documentazione ufficiale possa configurare responsabilità del Collegio Sindacale
- Se il Collegio Sindacale abbia adottato misure idonee a prevenire omissioni
- Se abbia effettuato verifiche prima della pubblicazione dei documenti

(iii) Coordinamento con altri organi di controllo:

- Se abbia adeguatamente coordinato la propria attività con quella del revisore

- *Se abbia adeguatamente coordinato con l'Organismo di Vigilanza 231*
- *Se abbia adeguatamente coordinato con la funzione di Internal Audit*
- *Se l'eventuale mancato coordinamento possa configurare responsabilità*

l) Richiesta di chiarimento complessivo:

Si chiede al Collegio Sindacale di fornire un quadro unitario e organico della propria attività di vigilanza sulle procedure di monitoraggio degli archivi pubblici e sulla coerenza della disclosure, con particolare riferimento:

(i) All'attività svolta:

- *Quali verifiche siano state effettuate*
- *Con quale periodicità e sistematicità*
- *Con quali metodologie*
- *Con quali esiti*

(ii) Alle criticità emerse:

- *Quali carenze siano state rilevate*
- *Con quale livello di gravità*
- *Quali impatti potenziali abbiano*
- *Come siano state gestite*

(iii) Alle raccomandazioni formulate:

- *Quali raccomandazioni siano state formulate al CdA*
- *Se siano state recepite*
- *Se le misure correttive siano state implementate*
- *Se siano state efficaci*

(iv) Alla valutazione complessiva:

- *Se ritenga il sistema di controlli interni adeguato*
- *Se ritenga la disclosure completa e corretta*
- *Se ritenga necessarie ulteriori misure*
- *Se intenda segnalare criticità in assemblea*

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. *Dell'assenza di effettiva vigilanza sull'adeguatezza delle procedure di monitoraggio degli archivi pubblici*
2. *Dell'assenza di vigilanza sulla tempestività e completezza del recepimento delle informazioni rilevanti*
3. *Dell'assenza di vigilanza sulla coerenza tra archivi pubblici e disclosure ufficiale*
4. *Dell'assenza di formulazione di raccomandazioni per il miglioramento dei presidi*

5. Dell'inadeguatezza complessiva del sistema di controlli interni sulla disclosure
6. Della potenziale responsabilità del Collegio Sindacale per omessa vigilanza ex art. 2407 c.c.
7. Del riconoscimento implicito che le criticità rilevate sono fondate e non sono state adeguatamente gestite

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi e di agire di conseguenza nelle sedi competenti, ivi inclusa la segnalazione a Consob per inadeguatezza dei controlli interni sulla disclosure e potenziali violazioni degli obblighi informativi ex artt. 114 TUF e 154-bis TUF.

Qualora il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ritengano la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovranno indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE VIII - COMPLIANCE 231, ORGANISMO DI VIGILANZA E CODICE ETICO

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto l'effettiva operatività dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico costituisce elemento essenziale per valutare l'affidabilità del sistema di compliance e prevenzione dei rischi, e quindi la complessiva correttezza e trasparenza della gestione sociale nel proporre operazioni irreversibili.

DOMANDA 12 - Valutazione rischio 231, conformità al Codice Etico e ruolo dell'Organismo di Vigilanza FATTI DI RIFERIMENTO:

- TIM S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
- TIM S.p.A. ha adottato un Codice Etico che definisce i principi di condotta
- È stato istituito un Organismo di Vigilanza con funzioni di controllo sull'efficacia del Modello
- Sono intervenute plurime pronunce giurisdizionali che accertano obblighi e responsabilità della Società
- Il mancato adempimento di sentenze esecutive e la mancata conformazione agli accertamenti giurisdizionali possono integrare rischi ai fini 231
- La Cassazione n. 29727/2024 ha affermato principi rilevanti in materia di responsabilità da funzione

RICHIESTA:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (con richiesta di riferire sull'attività dell'Organismo di Vigilanza)

a) Valutazione del rischio 231 - Omesso adempimento di sentenze:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se la decisione di non eseguire sentenze esecutive e di sospendere pagamenti dovuti in base ad accertamenti giurisdizionali sia stata valutata ai fini del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di TIM come potenziale fattore di rischio di responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare:

(i) Reati presupposto potenzialmente rilevanti:

Si chiede se sia stata valutata la possibile rilevanza ai fini 231 di:

- **Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali):** Se la mancata iscrizione contabile di debiti giudizialmente accertati possa integrare false comunicazioni sociali ai fini 231
- **Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori):** Se tale omissione, se idonea a causare danno ai soci o creditori, integri il reato aggravato
- **Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti):** Se l'operazione di riduzione del capitale in assenza di adeguata informativa possa integrare tale fattispecie
- **Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve):** Se la trasformazione di capitale in riserva disponibile senza adeguate garanzie possa integrare tale fattispecie
- **Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza):** Se la mancata comunicazione a Consob di informazioni rilevanti integri tale fattispecie
- **Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio):** Se dichiarazioni fuorvianti o omissioni rilevanti possano integrare aggio ai fini 231
- **Art. 640 c.p. (Truffa):** Se la proposta di conversione in assenza di informazione completa possa integrare ipotesi di truffa contrattuale
- **Altri reati presupposto:** Quali altri reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 siano stati valutati come potenzialmente rilevanti

(ii) Processo di valutazione effettuato:

Si chiede:

- Se sia stata effettuata una risk assessment specifica in relazione alla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME
- Quando sia stata effettuata (date specifiche)
- Da quale organo o funzione (CdA, Comitato Rischi, funzione Compliance, altro)
- Con l'ausilio di quali advisor esterni (studi legali, società di consulenza)
- Con quali esiti e conclusioni
- Se sia stata documentata formalmente
- Se sia stata sottoposta all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

(iii) Misure di mitigazione adottate:

Si chiede:

- Quali misure siano state adottate per mitigare i rischi 231 identificati
- Se siano stati aggiornati i protocolli operativi del Modello 231
- Se siano state rafforzate le procedure di controllo
- Se sia stata svolta formazione specifica per i soggetti coinvolti
- Se siano stati implementati controlli di secondo e terzo livello
- Se le misure siano state considerate adeguate dall'Organismo di Vigilanza

b) Valutazione del rischio 231 - Operazioni straordinarie:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se la decisione di procedere con operazioni straordinarie che incidono su categorie azionarie (riduzione del capitale e conversione delle azioni di risparmio) in presenza di contenziosi giudiziari pendenti e crediti giudizialmente accertati non adempiuti sia stata valutata ai fini del Modello 231 come rischio di responsabilità amministrativa.

In particolare:

(i) Valutazione preventiva:

Si chiede se, prima di deliberare l'operazione, il CdA abbia:

- *Richiesto parere all'Organismo di Vigilanza*
- *Richiesto parere alla funzione di Compliance*
- *Richiesto parere legale sui rischi 231*
- *Valutato i rischi di conflitto con gli accertamenti giurisdizionali*
- *Valutato i rischi di invalidità delle deliberazioni*

(ii) Coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza:

Si chiede se l'Organismo di Vigilanza:

- *Sia stato preventivamente informato dell'operazione*
- *Abbia espresso parere sulla compatibilità con il Modello 231*
- *Abbia rilevato profili di rischio*
- *Abbia formulato raccomandazioni*
- *Abbia monitorato l'implementazione di eventuali misure di mitigazione*

(iii) Documentazione del processo decisionale:

Si chiede se esista documentazione formale di:

- *Delibere del CdA che diano conto della valutazione dei rischi 231*
- *Pareri dell'Organismo di Vigilanza*
- *Pareri della funzione di Compliance*
- *Pareri legali esterni*
- *Verballi di comitati endoconsiliari*
- *Altri documenti rilevanti*

c) Applicazione principi Cassazione n. 29727/2024:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza se, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione n. 29727/2024 (secondo cui l'esercizio di una funzione di vigilanza o tutela comporta responsabilità e obblighi di corretta operatività indipendentemente dal contratto), abbiano valutato il rischio di non conformità derivante dal disconoscimento o dalla paralisi della funzione di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media.

In particolare:

(i) Rilevanza dei principi Cass. n. 29727/2024:

Si chiede se sia stato valutato che:

- Il Dott. Radaelli, quale titolare della funzione ultrattiva, era ed è inserito nell'assetto funzionale di tutela della categoria degli azionisti di risparmio
- Conseguentemente, ai sensi dei principi affermati dalla Cassazione in materia di responsabilità da funzione, la Società non poteva disconoscerne i poteri, le prerogative e i diritti
- Il disconoscimento della funzione o l'omesso pagamento dei compensi potrebbe integrare condotta rilevante ai fini 231
- La violazione dei principi affermati dalla Cassazione potrebbe integrare violazione di obblighi di legge rilevanti ai fini del Modello 231

(ii) Segnalazione agli organi competenti:

Si chiede se tale rischio sia stato:

- Portato all'attenzione del Collegio Sindacale
- Portato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
- Portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione
- Valutato dalla funzione di Internal Audit
- Oggetto di pareri legali

(iii) Misure adottate:

Si chiede quali misure siano state adottate per:

- Prevenire il rischio di responsabilità 231
- Garantire la conformità ai principi affermati dalla Cassazione
- Assicurare il corretto esercizio della funzione di Rappresentante Comune
- Evitare condotte lesive dei diritti della categoria

d) Informazione e coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza:

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Si chiede all'Organismo di Vigilanza se sia stato informato dell'operazione di conversione delle azioni di risparmio e della riduzione del capitale sociale, e se l'abbia valutata sotto il profilo del rischio di contenzioso sistemico e di responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare:

(i) Momento e modalità dell'informazione:

Si chiede:

- Quando l'Organismo di Vigilanza sia stato informato dell'operazione
- Con quali modalità (presentazione formale, invio documentazione, altro)
- Se l'informazione sia stata tempestiva e completa
- Se l'Organismo abbia richiesto integrazioni o chiarimenti
- Se abbia avuto accesso a tutta la documentazione rilevante

(ii) Valutazione effettuata:

Si chiede se l'Organismo di Vigilanza abbia valutato:

- I rischi di responsabilità 231 connessi all'operazione
- I rischi di contenzioso con le categorie azionarie

- I rischi di invalidità delle deliberazioni
- I rischi di violazione degli obblighi informativi
- I rischi di conflitto con accertamenti giurisdizionali
- Altri rischi rilevanti

(iii) Parere reso:

Si chiede:

- Se l'Organismo di Vigilanza abbia reso parere formale sull'operazione
- Se il parere sia stato favorevole, favorevole con riserve, o sfavorevole
- Quali raccomandazioni abbia formulato
- Se le raccomandazioni siano state recepite dal CdA
- Se il parere sia disponibile (almeno in sintesi)

(iv) Monitoraggio successivo:

Si chiede se l'Organismo di Vigilanza:

- Abbia monitorato l'implementazione dell'operazione
- Abbia verificato l'adozione delle misure raccomandate
- Abbia rilevato scostamenti rispetto a quanto previsto
- Abbia formulato ulteriori raccomandazioni
- Intenda riferire in assemblea

e) Segnalazioni ricevute e verifiche avviate:

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Si chiede all'Organismo di Vigilanza se abbia ricevuto segnalazioni (anche ai sensi della normativa whistleblowing) o abbia avviato verifiche d'ufficio sull'omesso adempimento delle sentenze esecutive che accertano la funzione ultrattiva e i relativi compensi.

In particolare:

(i) Segnalazioni ricevute:

Si chiede:

- Se siano pervenute segnalazioni (interne o esterne) in relazione alla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME
- Quante segnalazioni (numero)
- Quando (date)
- Da parte di chi (categorie: dipendenti, amministratori, sindaci, azionisti, terzi)
- Con quale oggetto specifico
- Se siano state ritenute fondate o infondate
- Quali esiti abbiano avuto

(ii) Verifiche avviate d'ufficio:

Si chiede se l'Organismo di Vigilanza abbia avviato d'ufficio verifiche su:

- Il rispetto degli accertamenti giurisdizionali
- La corretta gestione degli obblighi tributari (ritenute)

- La completezza dell'informativa contabile e di bilancio
- La conformità delle procedure decisionali
- Altri profili rilevanti

(iii) Esiti delle verifiche:

Si chiede:

- Quali siano stati gli esiti delle verifiche
- Se siano emerse criticità o violazioni
- Quali raccomandazioni siano state formulate
- Se siano state implementate misure correttive
- Se le criticità siano state risolte

(iv) Reporting:

Si chiede:

- Se l'Organismo di Vigilanza abbia riportato le risultanze al CdA
- Se abbia riportato al Collegio Sindacale
- Se abbia riportato all'assemblea
- Se intenda farlo in occasione della presente assemblea

f) Coerenza con il Codice Etico:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se ritenga che il mancato adempimento delle sentenze esecutive (in particolare la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025 che accerta un credito in favore del Dott. Radaelli) sia conforme ai principi di legalità, correttezza e integrità enunciati nel Codice Etico di TIM.

In particolare:

(i) Principio di legalità:

Il Codice Etico di TIM enuncia il principio di legalità come valore fondamentale. Si chiede:

- Se il mancato adempimento di sentenze esecutive sia conforme a tale principio
- Su quale base giuridica si fondi l'eventuale conformità
- Se sia stata effettuata una valutazione formale della conformità
- Chi abbia effettuato tale valutazione
- Con quali esiti

(ii) Principio di correttezza:

Il Codice Etico enuncia il principio di correttezza nei rapporti con tutti gli stakeholder. Si chiede:

- Se il disconoscimento della funzione ultrattiva nonostante plurimi accertamenti giurisdizionali sia conforme al principio di correttezza
- Se il mancato pagamento di compensi dovuti sia conforme a tale principio
- Se la condotta complessivamente tenuta verso gli ex azionisti di risparmio TIME sia conforme al principio di correttezza
- Su quale base si fondi l'eventuale conformità

(iii) Principio di integrità:

Il Codice Etico enuncia il principio di integrità come comportamento coerente con i valori dichiarati.

Si chiede:

- *Se la dicotomia tra riconoscimento ante-fusione e disconoscimento post-fusione della medesima funzione sia conforme al principio di integrità*
- *Se la condotta contraddittoria (riconoscimento implicito attraverso adempimenti tributari ante-fusione, disconoscimento esplicito post-fusione) sia conforme a tale principio*
- *Come si concili tale dicotomia con il valore della coerenza*

(iv) Principio di trasparenza:

Il Codice Etico enuncia il principio di trasparenza nell'informativa. Si chiede:

- *Se l'omessa menzione del Rappresentante Comune ultrattivo nella documentazione ufficiale sia conforme al principio di trasparenza*
- *Se l'assenza di rendiconto del fondo spese sia conforme a tale principio*
- *Se l'informativa assembleare sull'operazione di conversione sia completa e trasparente*
- *Su quale base si ritenga conforme*

g) Gestione delle operazioni straordinarie e Codice Etico:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se le modalità di gestione delle operazioni straordinarie proposte all'ordine del giorno (riduzione del capitale e conversione delle azioni di risparmio), con particolare riferimento al coinvolgimento (o mancato coinvolgimento) degli organi di rappresentanza delle categorie interessate, siano conformi ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e integrità richiamati nel Codice Etico e nei documenti di corporate governance della Società.

In particolare:

(i) Coinvolgimento degli stakeholder:

Il Codice Etico prevede il coinvolgimento degli stakeholder nelle decisioni che li riguardano. Si chiede:

- *Se il Rappresentante Comune ultrattivo degli ex azionisti di risparmio TIME sia stato coinvolto*
- *Se sia stato consultato preventivamente sull'operazione*
- *Se abbia potuto esprimere pareri o osservazioni*
- *Se tali pareri siano stati presi in considerazione*
- *Su quale base si ritenga che il coinvolgimento sia stato adeguato*

(ii) Tutela delle minoranze:

Il Codice Etico enuncia il principio di tutela delle minoranze. Si chiede:

- *Se l'operazione tuteli adeguatamente gli interessi degli azionisti di risparmio*
- *Se siano stati adottati meccanismi di tutela rafforzata*
- *Se sia stata acquisita una fairness opinion indipendente*
- *Se il rapporto di conversione sia equo*
- *Su quale base si ritenga che la tutela sia adeguata*

(iii) Informazione completa:

Il Codice Etico prevede il diritto degli azionisti a un'informazione completa. Si chiede:

- *Se la documentazione assembleare fornisca informazione completa e non fuorviante*
- *Se siano stati rappresentati tutti i rischi*
- *Se siano state fornite tutte le informazioni necessarie per un voto consapevole*
- *Se vi siano omissioni rilevanti*
- *Su quale base si ritenga l'informazione completa*

h) Procedure di corporate governance e conformità:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione quali procedure di corporate governance sono state attivate in TIM per gestire la decisione di non eseguire sentenze passate in giudicato o comunque esecutive.

In particolare:

(i) Esistenza di procedure formalizzate:

Si chiede:

- *Se esistano procedure scritte che disciplinino la gestione delle sentenze sfavorevoli*
- *Se tali procedure prevedano la valutazione dei rischi (legali, reputazionali, di compliance)*
- *Se prevedano il coinvolgimento di organi o funzioni specifiche*
- *Se prevedano termini temporali per le decisioni*
- *Se siano conformi alle best practice di governance*

(ii) Organi coinvolti nel processo decisionale:

Si chiede quali organi siano stati coinvolti nella decisione di non dare esecuzione alle sentenze:

- *Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale*
- *Amministratore Delegato*
- *Comitato Esecutivo*
- *Comitato per il Controllo e i Rischi*
- *Altri comitati endoconsiliari*
- *Direzione Legale / General Counsel*
- *Altre funzioni aziendali*

(iii) Pareri acquisiti:

Si chiede se siano stati acquisiti:

- *Pareri legali esterni sulla sostenibilità della posizione difensiva*
- *Pareri sulla conformità della condotta al Codice Etico*
- *Pareri sulla compatibilità con il Modello 231*
- *Valutazioni dei rischi reputazionali*
- *Altri pareri rilevanti*

(iv) Tracciabilità del processo decisionale:

Si chiede:

- Se il processo decisionale sia stato documentato formalmente
- Se esistano verbali di delibere o riunioni
- Se sia stata effettuata una valutazione rischi/benefici formalizzata
- Se sia stata definita una exit strategy
- Se il processo sia stato sottoposto a revisione/audit

i) Procedure di compliance e risk management:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione quali procedure interne di compliance e risk management siano state attivate in relazione al mancato pagamento di crediti giudizialmente accertati.

In particolare:

(i) Risk assessment:

Si chiede se sia stata effettuata una valutazione dei rischi derivanti da:

- Mancato pagamento di crediti accertati
- Possibile responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c.
- Rischi 231
- Rischi di invalidità delle deliberazioni future
- Rischi reputazionali
- Altri rischi rilevanti

(ii) Escalation al top management:

Si chiede se i rischi identificati siano stati:

- Portati all'attenzione del CdA
- Discussi in sede di Comitato Rischi
- Inclusi nel risk register aziendale
- Oggetto di reporting periodico
- Monitorati nel tempo

(iii) Misure di mitigazione:

Si chiede quali misure di mitigazione dei rischi siano state adottate:

- Costituzione di fondi rischi
- Stipula o incremento di polizze D&O (Directors & Officers Liability)
- Rafforzamento dei controlli interni
- Aggiornamento di procedure
- Formazione specifica per i soggetti coinvolti
- Altre misure

(iv) Monitoraggio continuo:

Si chiede se sia stato implementato un sistema di monitoraggio continuo:

- Della evoluzione dei contenziosi
- Dell'esposizione complessiva della Società

- Dell'adeguatezza delle misure di mitigazione
- Delle best practice di mercato
- Delle pronunce giurisprudenziali rilevanti

j) Policy aziendali sui pagamenti dovuti:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se le policy interne di TIM consentano di sospendere pagamenti dovuti sulla base di valutazioni difensive di una lite.

In particolare:

(i) Esistenza di policy formalizzate:

Si chiede:

- Se esistano policy scritte che disciplinino i pagamenti di debiti oggetto di contenzioso
- Se tali policy distinguano tra debiti accertati con sentenze esecutive e debiti non accertati
- Se prevedano criteri oggettivi per la sospensione dei pagamenti
- Se prevedano limiti temporali alla sospensione
- Se siano conformi alle best practice

(ii) Applicazione al caso specifico:

Si chiede:

- Se le policy siano state applicate al caso dei compensi del Rappresentante Comune ultrattivo
- Se la sospensione del pagamento sia conforme alle policy
- Se siano stati rispettati i criteri e le procedure previste
- Se vi siano stati scostamenti rispetto alle policy
- Come siano stati giustificati eventuali scostamenti

(iii) Coerenza con principi generali:

Si chiede se la sospensione di pagamenti dovuti in base a sentenze esecutive sia coerente con:

- Il principio di puntualità nei pagamenti
- Il Codice Etico della Società
- Le policy di gestione dei fornitori
- I principi di correttezza e buona fede
- Gli obblighi di diligente amministrazione degli amministratori

k) Compensi dei titolari di funzioni e regolarità dei pagamenti:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione se i documenti di corporate governance di TIM prevedano che i compensi dovuti a titolari di funzioni siano pagati regolarmente e senza arbitrarie sospensioni.

In particolare:

(i) Principi generali sui compensi:

Si chiede:

- Se i documenti di governance prevedano che i titolari di funzioni abbiano diritto a un compenso
- Se prevedano che i compensi siano pagati con regolarità e puntualità
- Se prevedano che i compensi non possano essere sospesi arbitrariamente

- Quali organi siano competenti per la determinazione e il pagamento

(ii) Trattamento dei Rappresentanti Comuni:

Si chiede:

- Se i Rappresentanti Comuni di categorie di azioni siano considerati titolari di funzioni
- Se abbiano diritto a compenso ai sensi dell'art. 146 TUF e delle delibere assembleari
- Se i loro compensi siano pagati regolarmente
- Se esistano casi di sospensione o ritardo nei pagamenti
- Come siano giustificati eventuali ritardi

(iii) Coerenza di trattamento:

Si chiede:

- Se il trattamento riservato al Dott. Radaelli (Rappresentante Comune ultrattivo TIME) sia coerente con quello riservato ad altri Rappresentanti Comuni
- Se il trattamento riservato all'Avv. Trevisan (ex Rappresentante Comune TIM) sia stato diverso
- Se il trattamento riservato al Prof. Rimini (attuale Rappresentante Comune TIM) sia diverso
- Su quale base si giustificano eventuali differenze di trattamento
- Se tali differenze siano conformi al principio di parità di trattamento

l) Informazione all'Organismo di Vigilanza su criticità specifiche:

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Si chiede all'Organismo di Vigilanza se sia venuto a conoscenza delle seguenti specifiche criticità e, in caso affermativo, quali iniziative abbia assunto:

(i) Mancato pagamento di crediti giudizialmente accertati:

- Se sia a conoscenza del credito accertato dalla Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025
- Se abbia valutato i rischi di responsabilità 231 connessi al mancato pagamento
- Se abbia formulato raccomandazioni
- Se abbia monitorato l'adozione di misure correttive

(ii) Disallineamento tra adempimenti tributari ante e post fusione:

- Se sia a conoscenza che ante-fusione la Società versava regolarmente le ritenute d'acconto sui compensi professionali del Rappresentante Comune
- Se sia a conoscenza che post-fusione tale adempimento è cessato
- Se abbia valutato i rischi fiscali e 231 connessi a tale cessazione
- Se abbia formulato raccomandazioni

(iii) Omessa menzione nella documentazione ufficiale:

- Se sia a conoscenza dell'iscrizione del Dott. Radaelli nel Registro Imprese del 9 giugno 2025
- Se abbia rilevato l'omessa menzione nella Relazione semestrale al 30.06.2025
- Se abbia valutato i rischi di disclosure incompleta
- Se abbia formulato raccomandazioni

(iv) Operazione di conversione in assenza di coinvolgimento RC ultrattivo:

- Se sia a conoscenza che l'operazione di conversione è stata proposta senza coinvolgere il Rappresentante Comune ultrattivo
- Se abbia valutato i rischi di invalidità delle deliberazioni
- Se abbia valutato i rischi di contenzioso
- Se abbia formulato raccomandazioni

m) Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza:

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Si chiede all'Organismo di Vigilanza se, nella propria relazione annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, intenda dare conto:

(i) Dell'attività di vigilanza svolta:

- In relazione alla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME
- Sulle verifiche effettuate
- Sulle criticità rilevate
- Sulle raccomandazioni formulate
- Sul follow-up delle raccomandazioni

(ii) Delle eventuali carenze del Modello 231:

- Se il Modello 231 si sia rivelato inadeguato a prevenire i rischi rilevati
- Se siano necessari aggiornamenti del Modello
- Se siano necessari rafforzamenti delle procedure
- Se sia necessaria formazione specifica

(iii) Delle raccomandazioni per il futuro:

- Quali raccomandazioni formuli per prevenire rischi simili
- Quali aggiornamenti del Modello 231 raccomandi
- Quali rafforzamenti dei controlli interni raccomandi
- Quali misure organizzative raccomandi

n) Richiesta di accesso alla relazione ODV:

Si chiede al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza:

- Se la relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza sia disponibile (almeno in sintesi non riservata) per gli azionisti
- Se possa essere messa a disposizione prima dell'assemblea
- Se contenga riferimenti alla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME
- Se contenga valutazioni sui rischi 231 connessi all'operazione di conversione

o) Valutazione complessiva dell'adeguatezza del Modello 231:

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Si chiede all'Organismo di Vigilanza una valutazione complessiva:

(i) Sull'adeguatezza del Modello 231:

- Se ritenga il Modello 231 adeguato a prevenire i rischi di responsabilità amministrativa connessi alla gestione delle categorie azionarie

- *Se ritenga i protocolli operativi adeguati*
- *Se ritenga i controlli di primo, secondo e terzo livello efficaci*
- *Se siano necessari aggiornamenti*

(ii) Sull'effettività dell'attuazione:

- *Se il Modello 231 sia effettivamente attuato o solo formalmente adottato*
- *Se i protocolli siano realmente seguiti nella prassi operativa*
- *Se vi siano scostamenti tra il modello formale e la prassi effettiva*
- *Se tali scostamenti costituiscano fattori di rischio*

(iii) Sulla cultura della compliance:

- *Se ritenga che in TIM vi sia un'effettiva cultura della compliance*
- *Se i valori del Codice Etico siano effettivamente vissuti o solo formalmente dichiarati*
- *Se vi sia consapevolezza dei rischi 231 a tutti i livelli organizzativi*
- *Se sia necessario un rafforzamento culturale*

p) Coordinamento con altri organi di controllo:

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Si chiede all'Organismo di Vigilanza:

(i) Coordinamento con il Collegio Sindacale:

- *Se vi sia coordinamento sistematico con il Collegio Sindacale*
- *Con quale periodicità vi siano incontri*
- *Se vengano condivise le risultanze delle verifiche*
- *Se vi siano aree di sovrapposizione o gap*
- *Come vengano gestite*

(ii) Coordinamento con Internal Audit:

- *Se vi sia coordinamento con la funzione di Internal Audit*
- *Se vengano condivisi i piani di audit*
- *Se vengano condivise le risultanze*
- *Se Internal Audit effettui verifiche sull'efficacia del Modello 231*
- *Con quali esiti*

(iii) Coordinamento con Compliance:

- *Se vi sia coordinamento con la funzione di Compliance*
- *Se vengano condivisi i risk assessment*
- *Se vengano implementate congiuntamente misure di mitigazione*
- *Se vi siano flussi informativi strutturati*
- *Come vengano gestite le criticità*

(iv) Coordinamento con Risk Management:

- *Se i rischi 231 siano integrati nel risk register aziendale*
- *Se vi sia coordinamento con la funzione di Risk Management*
- *Se vengano effettuate valutazioni congiunte*

- *Se i rischi 231 siano monitorati sistematicamente*
- *Come vengano reportati al CdA*

q) Formazione e sensibilizzazione:

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Si chiede all'Organismo di Vigilanza:

(i) Attività di formazione svolta:

- *Se sia stata svolta formazione specifica sui rischi 231 connessi alla gestione delle categorie azionarie*
- *A quali destinatari (CdA, management, funzioni operative)*
- *Con quale periodicità*
- *Con quali contenuti specifici*
- *Con quali esiti (test di apprendimento, feedback)*

(ii) Sensibilizzazione sui principi del Codice Etico:

- *Se siano state svolte attività di sensibilizzazione sui principi di legalità, correttezza, integrità e trasparenza*
- *Se sia stata evidenziata la rilevanza di tali principi per la prevenzione dei rischi 231*
- *Se siano stati illustrati casi concreti*
- *Se sia stata misurata l'efficacia delle attività*

(iii) Piano formativo futuro:

- *Se sia previsto un piano formativo specifico sui temi emersi dalla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME*
- *Quali siano i destinatari prioritari*
- *Quali i contenuti*
- *Quali le tempistiche*

r) Sistema disciplinare:

ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Si chiede all'Organismo di Vigilanza:

(i) Applicazione del sistema disciplinare:

- *Se siano state contestate violazioni del Codice Etico o del Modello 231 in relazione alla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME*
- *A quali soggetti*
- *Con quali esiti*
- *Se siano state applicate sanzioni disciplinari*
- *Quali*

(ii) Adeguatezza del sistema disciplinare:

- *Se ritenga il sistema disciplinare previsto dal Modello 231 adeguato*
- *Se sia effettivamente applicato o solo formalmente previsto*
- *Se vi siano stati casi di mancata applicazione pur in presenza di violazioni*

- Quali siano le cause di eventuale ineffettività

(iii) Raccomandazioni:

- Se raccomandi modifiche o integrazioni al sistema disciplinare
- Se raccomandi maggiore effettività nell'applicazione
- Se raccomandi estensione ad altre categorie di soggetti
- Altre raccomandazioni

s) **Richiesta di chiarimento complessivo:**

Si chiede al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza di fornire un quadro unitario e organico della gestione dei rischi 231 e della conformità al Codice Etico in relazione alla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME e all'operazione di conversione, con particolare riferimento a:

(i) Valutazione complessiva dei rischi:

- Quali rischi 231 siano stati identificati
- Come siano stati valutati (probabilità, impatto)
- Quali misure di mitigazione siano state adottate
- Se i rischi residui siano accettabili
- Chi abbia approvato l'accettazione dei rischi residui

(ii) Conformità al Codice Etico:

- Se la condotta complessivamente tenuta sia conforme ai principi del Codice Etico
- Se vi siano aree di non conformità
- Quali misure correttive siano state adottate
- Se la conformità sia stata ripristinata

(iii) Adeguatezza del sistema di compliance:

- Se il sistema di compliance (Modello 231 + Codice Etico + procedure + controlli) sia adeguato
- Se sia effettivamente attuato
- Se vi siano gap o criticità
- Quali misure di rafforzamento siano necessarie

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. Dell'assenza di effettiva valutazione dei rischi 231 connessi alla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME
2. Dell'assenza di effettivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nelle decisioni rilevanti
3. Dell'assenza di conformità della condotta al Codice Etico (principi di legalità, correttezza, integrità, trasparenza)
4. Dell'inadeguatezza del Modello 231 a prevenire i rischi di responsabilità amministrativa

5. Dell'ineffettività del sistema di compliance complessivo
6. Della mancata attivazione dei presidi previsti dal Modello 231
7. Della potenziale esposizione della Società a responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001
8. Dell'inadeguatezza dei sistemi di controllo interno rispetto ai rischi legali e di compliance

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi e di agire di conseguenza nelle sedi competenti, ivi inclusa la segnalazione a Consob per inadeguatezza dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, e la denuncia ai sensi della normativa whistleblowing.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza o il Collegio Sindacale ritengano la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovranno indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE IX - MARKET ABUSE, CONSOB E OBBLIGHI INFORMATIVI

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto il rispetto degli obblighi informativi verso il mercato e l'Autorità di vigilanza costituisce elemento essenziale per valutare la trasparenza e correttezza della gestione sociale, e quindi l'affidabilità degli organi che propongono operazioni irreversibili.

DOMANDA 13 - Comunicazioni al mercato e a Consob: informazioni privilegiate e price sensitive

FATTI DI RIFERIMENTO:

- Sono intervenute plurime pronunce giurisdizionali che accertano obblighi e responsabilità della Società
- Esistono crediti giudizialmente accertati non adempiuti
- L'art. 114 TUF impone la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
- L'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) disciplina la pubblicazione di informazioni privilegiate
- L'art. 154-bis TUF impone obblighi al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
- Non risulta che la Società abbia comunicato al mercato le informazioni relative alle sentenze e ai crediti accertati

RICHIESTA:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

a) Comunicazione delle sentenze giurisdizionali

Si chiede alla Società se abbia comunicato a Consob e al mercato, ai sensi degli artt. 114 TUF e 17 del Regolamento (UE)

n. 596/2014 (Market Abuse Regulation - MAR), l'esistenza e il contenuto delle seguenti sentenze:

(i) Sentenza della Corte di Cassazione n. 1635/2025:

- Se sia stata comunicata al mercato come informazione price sensitive
- Quando (data esatta della comunicazione)

- Con quale contenuto (sintesi del comunicato)
- Attraverso quale meccanismo di diffusione (1INFO, sito web, altro)
- Se sia stata valutata la sua rilevanza ai fini MAR
- Chi abbia effettuato tale valutazione (organo, funzione)

(ii) Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3671/2025:

- Se sia stata comunicata al mercato
- Se sia stata valutata come informazione privilegiata ai sensi dell'art. 7 MAR
- Su quali basi sia stata ritenuta rilevante o irrilevante
- Se il debito accertato sia stato considerato materialmente rilevante per il bilancio
- Chi abbia effettuato la valutazione di materiality

(iii) Sentenza del Tribunale di Roma n. 16116/2025:

- Se sia stata comunicata alla Società
- Se sia stata valutata la rilevanza del riconoscimento della funzione ultrattiva contenuto nella motivazione
- Se sia stata considerata la contraddizione tra esito formale e contenuto motivazionale
- Chi abbia deciso di non comunicarla (se applicabile)

(iv) Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2642/2019 e Sentenza del Tribunale di Milano n. 4079/2019:

- Se siano state comunicate al tempo
- Se i crediti accertati siano stati iscritti in bilancio
- Se siano stati comunicati come fatti rilevanti
- Perché (se applicabile) non siano state ritenute price sensitive

b) Comunicazione dei crediti e debiti giudizialmente accertati

Si chiede alla Società se abbia comunicato a Consob e al mercato:

(i) Esistenza di crediti e debiti giudizialmente accertati non adempiuti:

- Se l'esistenza di crediti della società verso la categoria degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media (e quindi del fondo spese ex art. 146 TUF) ed invece di debiti certi, liquidi ed esigibili in favore del Rappresentante Comune ultrattivo sia stata comunicata
- Se il mancato pagamento di tali crediti sia stato comunicato come informazione rilevante
- Se sia stata fornita motivazione del mancato incasso o mancato pagamento
- Se siano stati indicati gli importi (capitale, interessi, accessori)
- Se sia stata fornita una stima dell'esposizione complessiva

(ii) Rilevanza per la situazione patrimoniale e finanziaria:

- Se sia stata valutata la rilevanza dei debiti e dei crediti accertati per la corretta valutazione della situazione patrimoniale
- Se tale valutazione sia stata effettuata dal CFO, dal Dirigente preposto, dal CdA o da altro organo
- Con quali criteri di materiality

- Con quali esiti
- Se il revisore contabile sia stato coinvolto

(iii) Decisione di non dare esecuzione alle sentenze:

- Se la decisione strategica di non dare tempestiva esecuzione alle sentenze sia stata comunicata
- Se siano state illustrate le motivazioni giuridiche sottostanti
- Se siano stati comunicati i rischi connessi (interessi moratori, spese ulteriori, responsabilità)
- Chi abbia deciso che tale informazione non fosse price sensitive

c) Comunicazione dei contenziosi pendenti

Si chiede alla Società se abbia comunicato:

(i) Esistenza di contenziosi pendenti rilevanti:

- Se l'esistenza di contenziosi relativi alla funzione ultrattiva sia stata adeguatamente descritta nelle relazioni finanziarie
- Se sia stata fornita una stima dell'esposizione complessiva
- Se siano stati indicati i rischi di soccombenza
- Se siano stati costituiti fondi rischi adeguati
- Se tutto ciò sia stato comunicato in modo completo e non fuorviante

(ii) Esiti sfavorevoli dei contenziosi:

- Se gli esiti sfavorevoli (soccombenze, condanne alle spese) siano stati tempestivamente comunicati
- Con indicazione degli importi liquidati
- Con valutazione dell'impatto sulla situazione patrimoniale
- Con indicazione delle strategie processuali future

(iii) Rischio di ulteriori contenziosi:

- Se sia stato comunicato il rischio di ulteriori contenziosi derivanti dal mancato riconoscimento della funzione ultrattiva
- Se sia stata fornita una stima dell'esposizione potenziale massima
- Se siano state comunicate le misure di mitigazione adottate

d) Valutazione della rilevanza delle informazioni (Art. 7 MAR)

Si chiede alla Società se ritenga che le informazioni sopra indicate costituiscano **informazioni privilegiate** ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR, in quanto:

(i) Informazioni aventi carattere preciso:

- Riguardano circostanze esistenti o eventi verificatisi
- Sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi

(ii) Informazioni non pubbliche:

- Non sono state comunicate al mercato
- Non sono di dominio pubblico

- La loro comunicazione costituirebbe novità per il mercato

(iii) Informazioni concernenti la Società:

- Riguardano direttamente la Società e la sua situazione patrimoniale
- Riguardano obbligazioni e crediti della Società
- Riguardano contenziosi che coinvolgono la Società

(iv) Informazioni potenzialmente price sensitive:

- Se rese pubbliche, sarebbero idonee ad influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari
- Un investitore ragionevole potrebbe utilizzarle come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento

In caso di risposta negativa (non price sensitive):

Si chiede di indicare:

- Su quali basi la Società abbia valutato che tali informazioni non siano price sensitive
- Chi abbia effettuato tale valutazione (organo, funzione, advisor)
- Con quale metodologia
- Se siano stati acquisiti pareri legali o di advisor finanziari
- Se la valutazione sia stata documentata formalmente
- Se sia stata sottoposta all'approvazione del CdA
- Se il Collegio Sindacale sia stato coinvolto
- Se siano stati applicati criteri di materiality e quali

In caso di risposta affermativa (informazioni price sensitive non comunicate):

Si chiede di indicare:

- Per quale motivo non siano state comunicate nonostante la rilevanza
- Se si ritenga applicabile una causa di esonero dalla pubblicazione ex art. 17, par. 4, MAR
- Quale causa di esonero (tutela interessi legittimi, informazioni riservate, misleading del mercato)
- Se la sussistenza dei presupposti sia stata verificata
- Se sia stata effettuata comunicazione a Consob dell'esonero
- Chi abbia deciso l'esonero e quando

e) Trasparenza verso gli azionisti

Si chiede alla Società:

(i) Rilevanza per gli azionisti di risparmio:

- Se il mancato incasso di crediti verso la categoria azionaria (e quindi verso il fondo spese ex art. 146 TUF della stessa) come anche i debiti giudizialmente accertati in favore del Rappresentante Comune sia ritenuto irrilevante per gli azionisti di risparmio chiamati a deliberare operazioni che incidono sui loro diritti
- Su quale base si ritenga irrilevante

- *Se gli azionisti di risparmio non abbiano diritto di conoscere l'esistenza di tali debiti e crediti prima di votare sulla conversione*
- *Come possano votare consapevolmente senza conoscere la situazione complessiva*

(ii) Permanenza di contenzioso con il Rappresentante Comune:

- *Se la permanenza di un contenzioso esecutivo pendente con il Rappresentante Comune possa incidere sulla regolarità del processo deliberativo dell'assemblea speciale*
- *Se possa incidere sulla trasparenza del processo*
- *Se possa costituire conflitto di interesse*
- *Se debba essere portato a conoscenza degli azionisti prima del voto*

(iii) Decisione di non eseguire sentenze con debito certo:

- *Se la decisione strategica di non eseguire una sentenza che comporta un debito certo sia stata comunicata al mercato come informazione rilevante*
- *Se il mercato sia stato informato delle ragioni di tale decisione*
- *Se siano stati comunicati i rischi connessi*
- *Se siano state comunicate le strategie alternative (transazione, prosecuzione contenzioso, altro)*

f) Rapporti con Consob

Si chiede alla Società:

(i) Consultazioni formali o informali:

Se la Società abbia consultato Consob, anche in modo informale o attraverso il proprio ufficio investor relations, in ordine a:

- **Titolarità della funzione in capo al Dott. Radaelli:**
 - *Se abbia chiesto chiarimenti sulla coesistenza di due Rappresentanti Comuni*
 - *Se abbia chiesto come debba essere gestita la disclosure*
 - *Se abbia chiesto se entrambi debbano essere menzionati*
 - *Con quali risposte*
- **Obblighi informativi derivanti dalle sentenze:**
 - *Se abbia chiesto se le sentenze costituiscano informazioni price sensitive*
 - *Se abbia chiesto se i crediti accertati debbano essere comunicati*
 - *Se abbia chiesto se debbano essere iscritti in bilancio*
 - *Con quali risposte o orientamenti*
- **Corretta gestione dell'operazione di conversione in presenza di contenziosi:**
 - *Se abbia chiesto se l'operazione possa essere proposta in presenza di contenziosi pendenti con il Rappresentante Comune*
 - *Se abbia chiesto se il Rappresentante Comune ultrattivo debba essere coinvolto*
 - *Se abbia chiesto se debba esprimere parere*
 - *Con quali risposte*

(ii) Tempistiche e modalità:

In caso affermativo per qualsiasi consultazione:

- *Indicare quando (date precise)*
- *Con quali modalità (incontri, telefonate, scambi di corrispondenza, note informali)*
- *Quali funzioni di Consob siano state coinvolte (Divisione Emittenti, Divisione Mercati, altro)*
- *Se vi sia documentazione delle consultazioni*
- *Quale sia stata la risposta o l'orientamento espresso da Consob*
- *Se siano stati forniti chiarimenti interpretativi*
- *Se siano state fornite raccomandazioni*

(iii) Provvedimenti di Consob:

Si chiede:

- *Se Consob abbia assunto provvedimenti in relazione alla vicenda degli ex azionisti di risparmio TIME*
- *Di quale genere (richieste di informazioni, contestazioni, sanzioni, raccomandazioni, altro)*
- *In che misura*
- *Quando (date)*
- *Con quali esiti*
- *Se la Società abbia adempiuto alle eventuali richieste*
- *Se vi siano procedimenti in corso*

(iv) Segnalazioni ricevute da Consob:

Si chiede se la Società sia a conoscenza che:

- *Il Dott. Radaelli o altri ex azionisti TIME abbiano attivato Consob con esposti o segnalazioni*
- *Consob abbia aperto istruttorie in relazione alla vicenda*
- *Consob abbia formulato rilievi alla Società*
- *Consob abbia richiesto informazioni o chiarimenti*
- *La Società abbia risposto e in quali termini*

g) Documentazione assembleare - Completezza informativa

Si chiede alla Società:

(i) Completezza della documentazione assembleare:

Si chiede se la documentazione predisposta per la presente assemblea fornisca informazione completa e non fuorviante su:

- *Esistenza della funzione ultrattiva*
- *Contenziosi pendenti con il Rappresentante Comune ultrattivo*
- *Crediti accertati non adempiuti*
- *Rischi di invalidità delle deliberazioni per mancato coinvolgimento del RC ultrattivo*
- *Impatto sulla situazione patrimoniale*
- *Altri fatti rilevanti*

h) Comunicazione di informazioni potenzialmente fuorvianti

Si chiede alla Società:

(i) Rischio di informazione fuorviante:

- *Se ritenga che l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti possa costituire informazione fuorviante del mercato*
- *Se ritenga che il silenzio su fatti rilevanti possa indurre in errore gli investitori*
- *Se abbia valutato il rischio di responsabilità per market abuse*
- *Chi abbia effettuato tale valutazione*

(ii) Principio di correttezza e completezza dell'informazione:

- *Se ritenga che l'informazione fornita al mercato sia corretta, completa e non fuorviante*
- *Se ritenga che gli investitori dispongano di tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente:*
 - *La situazione patrimoniale della Società*
 - *I rischi di contenzioso*
 - *L'impatto dell'operazione di conversione*
 - *L'esistenza di debiti non adempiuti*

(iii) Rispetto del principio di parità informativa:

- *Se ritenga rispettato il principio di parità di accesso alle informazioni tra tutti gli investitori*
- *Se alcuni investitori (es. istituzionali) abbiano ricevuto informazioni non rese pubbliche*
- *Se vi siano state disclosure selettive*
- *Come siano state gestite*

i) Richiesta di chiarimento complessivo sulla disclosure

Si chiede alla Società di fornire un quadro unitario e organico della propria policy di comunicazione al mercato e a Consob, con particolare riferimento a:

(i) Criteri di valutazione della price sensitivity:

- *Quali criteri utilizzi per valutare se un'informazione sia price sensitive*
- *Chi effettui tale valutazione (organo, funzione)*
- *Se esistano procedure formalizzate*
- *Se vengano acquisiti pareri di advisor esterni*
- *Se il CdA sia coinvolto nelle decisioni rilevanti*
- *Se il Collegio Sindacale vigili*

(ii) Gestione delle informazioni relative a contenziosi:

- *Come gestisca la comunicazione di informazioni relative a contenziosi*
- *Quali contenziosi ritenga rilevanti e debbano essere comunicati*
- *Con quali tempistiche*
- *Con quale livello di dettaglio*
- *Se applichi criteri di materiality quantitativi o qualitativi*

(iii) Rapporti con Consob:

- *Se consulti preventivamente Consob in caso di dubbi interpretativi*

- Con quale frequenza
- Su quali tematiche
- Se segua le raccomandazioni ricevute
- Se documenti le consultazioni

(iv) Completezza dell'informativa di bilancio:

- Se ritenga che l'informativa di bilancio fornita sia completa
- Se rispetti tutti gli obblighi di legge e i principi contabili
- Se vi siano aree di miglioramento
- Se intenda integrare l'informativa

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. ***Della potenziale violazione degli obblighi di comunicazione al mercato ex artt. 114 TUF e 17 MAR***
2. ***Della mancata trasparenza verso gli investitori in ordine a informazioni potenzialmente price sensitive***
3. ***Della violazione dei principi di correttezza informativa nei confronti degli azionisti chiamati a deliberare***
4. ***Della possibile configurazione di fattispecie di market abuse (manipolazione del mercato per omissione)***
5. ***Della violazione degli obblighi del Dirigente preposto ex art. 154-bis TUF***
6. ***Dell'incompletezza dell'informativa di bilancio in violazione dei principi contabili e dell'art. 2423 c.c.***
7. ***Del riconoscimento implicito che le informazioni omesse sono rilevanti e avrebbero dovuto essere comunicate***

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti, ivi inclusa:

- Segnalazione a Consob per violazione degli obblighi informativi
- Denuncia per market abuse
- Impugnazione delle deliberazioni per vizio informativo
- Azione di responsabilità verso amministratori e dirigente preposto

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE X - CONTENZIOSI: COSTI, STRATEGIA E PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto la gestione dei contenziosi da parte della Società, i relativi costi sostenuti e la strategia

processuale adottata costituiscono elementi essenziali per valutare la diligenza e correttezza degli amministratori, nonché l'impatto sulla situazione patrimoniale e quindi sull'operazione di conversione proposta.

DOMANDA 14 - Prospetto riepilogativo dei contenziosi e quantificazione dei costi FATTI DI RIFERIMENTO:

- Dal 2015 ad oggi sono stati promossi plurimi contenziosi relativi agli ex azionisti di risparmio TIME
- Alcuni contenziosi sono stati promossi dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune
- Altri contenziosi sono stati promossi dalla Società contro il Dott. Radaelli
- Sono intervenute plurime pronunce in diversi gradi di giudizio
- I costi sostenuti incidono sul patrimonio sociale e/o sul fondo spese
- La strategia processuale adottata può aver aggravato i costi senza benefici proporzionati

RICHIESTA:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

a) Prospetto riepilogativo completo e analitico dei contenziosi

Si chiede alla Società di fornire un **prospetto riepilogativo completo, analitico e verificabile** contenente:

(i) Numero complessivo di procedimenti giurisdizionali:

- Numero totale di procedimenti attivati in relazione agli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. dal 2015 ad oggi
- Distinzione tra:
 - Procedimenti promossi dal Dott. Radaelli/Rappresentante Comune
 - Procedimenti promossi dalla Società
 - Procedimenti promossi da altri soggetti
 - Procedimenti amministrativi (es. opposizioni a decreti ingiuntivi)
 - Procedimenti cautelari
 - Procedimenti esecutivi

(ii) Gradi di giudizio esperiti per ciascun procedimento:

Per ogni procedimento, indicare:

- Primo grado (Tribunale competente, sezione, giudice)
- Appello (Corte d'Appello competente, sezione, giudice)
- Cassazione (sezione, giudice relatore)
- Eventuali rinvii
- Se i gradi sono stati esperiti cumulativamente o separatamente

(iii) Estremi identificativi delle sentenze e ordinanze:

Per ogni pronuncia, indicare:

- Numero di registro generale (R.G.)
- Numero di sentenza

- *Data di deposito*
- *Giudice relatore (se indicato)*
- *Autorità giudicante (composizione collegiale o monocratica)*
- *Se pubblicata o non pubblicata*
- *Se disponibile il testo integrale*

(iv) Esito dispositivo di ciascun grado:

Per ogni pronuncia, indicare se vi sia stato:

- *Accoglimento integrale delle domande*
- *Rigetto integrale delle domande*
- *Accoglimento parziale (con specificazione dei capi accolti e rigettati)*
- *Declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, estinzione*
- *Altro*

(v) Capi di decisione giuridicamente rilevanti:

Per ogni pronuncia, sintetizzare:

- *I capi di decisione rilevanti ai fini della presente vicenda*
- *I principi di diritto affermati*
- *Le statuizioni in punto di spese*
- *Le eventuali condanne*

(vi) Statuizioni in tema di funzione ultrattiva:

Per ogni pronuncia, indicare:

- *Se sia stata affermata o negata l'esistenza della funzione ultrattiva*
- *Se sia stata affermata o negata la titolarità in capo al Dott. Radaelli*
- *Se siano stati affermati o negati poteri e prerogative del Rappresentante Comune*
- *Quali statuizioni specifiche siano state adottate*

(vii) Statuizioni in tema di spese processuali e compensi:

Per ogni pronuncia, indicare:

- *Se vi sia stata condanna alle spese e a favore di chi*
- *L'importo liquidato*
- *Se siano stati liquidati anche interessi e da quando*
- *Se la condanna sia stata posta a carico del fondo spese o di altri soggetti*
- *Se vi siano state liquidazioni di compensi professionali*

(viii) Sentenze che abbiano escluso l'ultrattività:

Si chiede specificatamente:

- *Se esista una pronuncia giurisdizionale che abbia **espressamente escluso** sul piano dispositivo e motivazionale l'ultrattività della funzione*
- *E/o che abbia disposto la restituzione integrale del fondo spese alla Società*
- *In caso affermativo:*
 - *Indicarne gli estremi completi*

- Citarne i passaggi motivazionali giuridicamente pertinenti (con indicazione di pagina)
- Indicare se sia passata in giudicato o sia stata riformata in grado superiore
- Indicare se sia stata oggetto di impugnazione

b) Obiettivi concreti e razionalità economica della strategia processuale

Si chiede alla Società di indicare con **argomentazione giuridico-economica dettagliata**:

(i) Obiettivi concreti dei contenziosi autonomamente promossi:

Quali obiettivi concreti e giuridicamente qualificati (non genericamente "culturali" o di principio) la Società intendesse perseguire con i contenziosi autonomamente promossi o coltivati avanti sedi giurisdizionali diverse da quella romana (ove pendeva il giudizio promosso dal Rappresentante Comune per il risarcimento del danno da concambio ingiusto).

In particolare:

• **Contenziosi a Milano:**

- Quale fosse l'obiettivo (ottenere declaratoria di insussistenza della funzione? Ottenere condanna alla restituzione del fondo spese? Ottenere declaratoria di illegittimità di atti del RC? Altro?)
- Quale fosse il risultato atteso
- Quale fosse il beneficio economico atteso per la Società
- Quale fosse la strategia complessiva

• **Contenziosi in altre sedi:**

- Se ve ne siano stati
- Con quali obiettivi
- Con quali esiti

(ii) Valutazioni comparative costi-benefici:

Quali valutazioni comparative in termini di rapporto costi-benefici e di rischi di soccombenza processuale siano state formalizzate **ex ante** (prima di promuovere o proseguire i giudizi) e sottoposte agli organi deliberanti.

In particolare:

• **Analisi costi-benefici:**

- Se sia stata effettuata una stima dei costi prevedibili (legali, spese processuali, rischio soccombenza)
- Se sia stata effettuata una stima dei benefici attesi (economici, reputazionali, strategici)
- Se sia stato calcolato un rapporto costi/benefici
- Se tale analisi sia stata formalizzata per iscritto
- Chi l'abbia effettuata (advisor esterni, direzione legale interna, altro)

• **Valutazione dei rischi di soccombenza:**

- Se sia stata effettuata una valutazione della probabilità di successo di ciascun giudizio
- Con quale metodologia (pareri legali, precedenti giurisprudenziali, altro)
- Con quali esiti (alta/media/bassa probabilità di successo)

- o Se tale valutazione sia stata aggiornata nel corso dei giudizi
- o Se sia stata considerata la possibilità di soccombenza in più gradi

- **Valutazione dell'impatto sul fondo spese:**

- o Se sia stato valutato che i contenziosi promossi dalla Società avrebbero consumato risorse del fondo spese (in caso di soccombenza)
- o Se sia stato valutato l'impatto sulla capacità del Rappresentante Comune di tutelare la categoria
- o Se sia stato considerato il rischio di depauperamento del fondo
- o Se siano state adottate misure per evitare tale conseguenza

(iii) Organi deliberanti e funzioni coinvolte:

Quali organi societari e quali funzioni aziendali abbiano formalmente deliberato o comunque avallato tali scelte processuali strategiche.

In particolare:

- **Delibere del CdA:**

- o Se il CdA abbia deliberato la promozione di ciascun giudizio
- o Quando (date delle delibere)
- o Sulla base di quali informazioni e pareri
- o Con quali motivazioni
- o All'unanimità o con voti contrari/astenuti
- o Se i verbali siano disponibili (almeno in sintesi)

- **Deleghe all'Amministratore Delegato:**

- o Se l'AD abbia agito nell'ambito di deleghe conferite
- o Quali siano i limiti di tali deleghe
- o Se abbia riferito al CdA
- o Con quale periodicità

- **Ruolo della Direzione Legale / General Counsel:**

- o Se la Direzione Legale abbia proposto le strategie processuali
- o Se abbia fornito pareri scritti
- o Se abbia raccomandato la promozione dei giudizi o ne abbia sconsigliato alcuni
- o Se le sue raccomandazioni siano state seguite

- **Advisor esterni:**

- o Se siano stati consultati studi legali esterni
- o Quali studi
- o Con quali pareri
- o Se i pareri fossero favorevoli o contrari alla promozione dei giudizi
- o Se i pareri siano disponibili (almeno in sintesi)

(iv) Momenti decisionali:

Si chiede di indicare con precisione:

- **Prima di promuovere ciascun giudizio:**

- Se siano state svolte le valutazioni sopra indicate
- In quale sede (CdA, Comitato, AD, Direzione Legale)
- Sulla base di quali documenti
- Con quali esiti
- **Nel corso dei giudizi:**
 - Se siano state svolte valutazioni periodiche sull'opportunità di proseguire
 - Con quale periodicità (annuale, semestrale, ad ogni grado, altro)
 - Se siano state considerate opzioni alternative (transazione, rinuncia, altro)
 - Con quali esiti
- **Dopo sentenze sfavorevoli:**
 - Se siano state svolte valutazioni sull'opportunità di impugnare
 - Sulla base di quali elementi (probabilità di riforma, costi ulteriori, altro)
 - Chi abbia deciso di impugnare
 - Con quali motivazioni

c) *Valutazioni ex ante prima di promuovere giudizi*

Si chiede alla Società se, prima di promuovere o coltivare i giudizi contro il Dott. Radaelli o in sedi diverse da quella romana, abbia svolto valutazioni **ex ante** su:

(i) **Rischi di soccombenza:**

- Quale fosse la probabilità stimata di vittoria in primo grado
- Quale in appello

- *Quale in Cassazione*
- *Su quali elementi si basasse tale stima (precedenti, orientamenti giurisprudenziali, pareri legali)*
- *Se la stima si sia rivelata corretta ex post*

(ii) Costi complessivi prevedibili:

- *Quale fosse la stima dei costi legali complessivi per tutti i gradi*
- *Quale fosse la stima delle spese processuali*
- *Quale fosse la stima del rischio di soccombenza (spese da pagare in caso di sconfitta)*
- *Se tali stime si siano rivelate corrette ex post*
- *Se i costi effettivi siano stati superiori, inferiori o in linea con le stime*

(iii) Impatto sul fondo spese:

- *Se fosse stato previsto che il fondo spese sarebbe stato utilizzato anche per difendersi da azioni promosse dalla Società*
- *Se fosse stato valutato l'impatto di tale utilizzo sulla capacità di tutela del Rappresentante Comune*
- *Se fossero state adottate misure per evitare il depauperamento del fondo*
- *Quali misure*

(iv) Indicazione della sede decisionale e degli esiti:

Si chiede di indicare:

- *In quale sede siano state svolte tali valutazioni (CdA, Comitato, AD, Direzione Legale)*
- *Quando (date precise)*
- *Sulla base di quali documenti e pareri*
- *Con quali esiti e conclusioni*
- *Chi abbia dato il via libera finale alla promozione dei giudizi*

d) Valutazione ex post dell'efficacia e dei costi della strategia

*Si chiede alla Società se abbia svolto una **valutazione ex post** (dopo la conclusione dei giudizi o nel corso degli stessi) sull'efficacia e sui costi della strategia contenziosa adottata.*

(i) Valutazione effettuata:

Si chiede:

- *Se sia stata effettuata una valutazione ex post*

- Quando (date)
- Da chi (CdA, Comitato, Internal Audit, advisor esterni)
- Con quali metodologie
- Con quali conclusioni

(ii) Confronto tra obiettivi e risultati:

Si chiede di effettuare un confronto tra:

- **Obiettivi dichiarati ex ante** dei contenziosi promossi
- **Risultati effettivamente ottenuti** (sentenze, costi, benefici)
- **Scostamenti** tra obiettivi e risultati
- **Cause** degli scostamenti

(iii) Analisi costi-benefici ex post:

Si chiede:

- Se sia stata effettuata un'analisi costi-benefici ex post
- Quali siano stati i **costi effettivi** complessivi (come sopra quantificati)
- Quali siano stati i **benefici effettivi** ottenuti (economici, strategici, reputazionali)
- Se il rapporto costi/benefici sia stato favorevole o sfavorevole
- Quali conclusioni siano state tratte

(iv) Valutazione dell'impatto sul fondo spese:

Si chiede se la Società contesti sul piano fattuale che la strategia contenziosa adottata (promozione di giudizi in sedi diverse, appelli su sentenze formalmente favorevoli nel merito, ecc.) abbia determinato un **consumo significativo e sproporzionato del fondo spese** rispetto alla finalità originaria (tutela degli interessi degli ex azionisti TIME nel contenzioso romano sul danno da concambio).

In caso di mancata contestazione fattuale:

Si prende atto che la Società riconosce che:

- La strategia contenziosa ha consumato in modo significativo il fondo spese
 - Tale consumo è stato sproporzionato rispetto alla finalità originaria del fondo
 - Il fondo è stato utilizzato per difendersi da azioni promosse dalla stessa Società
 - Tale utilizzo ha ridotto la capacità del Rappresentante Comune di tutelare la categoria
- Si chiede inoltre se la Società ritenga tale esito:

- **Sistematicamente coerente** con il dovere di non rendere meramente illusoria o teorica la tutela del centro di interessi, come affermato dalla Corte di Cassazione n. 1635/2025
- **Compatibile** con i principi di buona fede e correttezza nei rapporti con gli stakeholder
- **Giustificabile** sotto il profilo della razionalità economica e della corretta gestione sociale

In caso di contestazione fattuale: Si chiede di indicare:

- **Dati contabili** che dimostrino il contrario (movimentazioni del fondo spese, utilizzo per singolo giudizio, saldo residuo)
- **Documenti** attestanti l'entità delle spese sostenute dal fondo per ciascun contenzioso
- **Riscontri probatori** di segno contrario
- **Quale percentuale del fondo** sia stata utilizzata per i contenziosi promossi dalla Società
- **Quale percentuale** sia stata utilizzata per i contenziosi promossi dal Rappresentante Comune
- Se tale ripartizione sia equilibrata

e) **Coerenza sistemica della strategia processuale**

Si chiede alla Società se ritenga che una strategia processuale caratterizzata da:

(i) Frammentazione della tutela:

- Promozione di contenziosi in più sedi giurisdizionali anziché concentrazione in un'unica sede
- Moltiplicazione dei gradi di giudizio
- Mancanza di coordinamento tra i diversi procedimenti
- Contraddizioni tra le tesi difensive sostenute in sedi diverse

(ii) Moltiplicazione dei costi:

- Costi legali esterni elevati per più giudizi contemporanei
- Costi interni per gestione di più procedimenti
- Spese processuali moltiplicate
- Rischio di condanne alle spese in più giudizi
- Consumo del fondo spese che dovrebbe servire per la tutela della categoria

(iii) Consumo del fondo spese:

- Utilizzo del fondo spese anche per difendersi da azioni promosse dalla Società
- Depauperamento delle risorse destinate alla tutela collettiva
- Impossibilità per il Rappresentante Comune di proseguire l'azione di tutela per mancanza di risorse
- Necessità di rifinanziamento del fondo o di abbandono della tutela

sia compatibile con:

- **Il principio di tutela effettiva** affermato dalla Corte di Cassazione n. 1635/2025
- **Il principio di buona fede** nei rapporti con gli stakeholder (artt. 1175, 1375 c.c.)
- **Il dovere di corretta gestione sociale** degli amministratori (art. 2392 c.c.)
- **Il dovere di non aggravare il contenzioso** senza giustificato motivo
- **Il principio di economicità** dell'azione amministrativa

Si chiede inoltre:

- Se tale strategia sia stata deliberata consapevolmente
- Con quali obiettivi
- Se sia stata valutata l'alternativa di una strategia più concentrata e meno onerosa
- Perché sia stata scartata

f) Compatibilità con l'interesse sociale e doveri degli amministratori

Si chiede alla Società se ritenga che le scelte processuali sopra descritte siano state compatibili con:

(i) L'interesse sociale complessivo:

- Interesse della Società a contenere i costi di contenzioso
- Interesse della Società a evitare contenziosi dilatatori
- Interesse della Società a preservare la propria reputazione
- Interesse della Società a mantenere buoni rapporti con gli azionisti
- Interesse della Società a chiudere le controversie in modo efficiente

(ii) I doveri degli amministratori ex art. 2392 c.c.:

- Dovere di diligente amministrazione
- Dovere di perseguire l'interesse sociale
- Dovere di non esporre la Società a rischi evitabili
- Dovere di contenere i costi
- Dovere di non aggravare il contenzioso

(iii) La protezione degli azionisti più deboli o anziani:

- Se sia stato considerato che la frammentazione della tutela danneggia maggiormente gli azionisti anziani o privi di risorse
- Se sia stato considerato che il depauperamento del fondo spese rende impossibile la tutela collettiva
- Se sia stato considerato che molti ex azionisti sono anziani e potrebbero non vedere la fine dei contenziosi
- Se siano state adottate misure per tutelare tali soggetti

Si chiede inoltre:

- Se siano state svolte valutazioni in tal senso
- Da quali organi
- Con quali esiti
- Se siano stati acquisiti pareri etici o legali
- Se siano state considerate soluzioni alternative (transazione, mediazione, altro)

g) Strategia complessiva unitaria e coerente

Si chiede alla Società se sia in grado di esporre una **strategia contenziosa unitaria e coerente** rispetto agli ex azionisti di risparmio TIME, indicando:

(i) Obiettivi concreti perseguiti:

- Quali siano gli obiettivi concreti e misurabili che la Società intende perseguire con i contenziosi in corso
- Non genericamente "difendere le proprie ragioni" ma obiettivi specifici (es. "ottenere declaratoria di insussistenza della funzione ultrattiva", "ottenere restituzione del fondo spese", "evitare il pagamento di compensi", altro)
- Con quale priorità tra i vari obiettivi
- Quali obiettivi siano stati raggiunti e quali no

(ii) Costi sostenuti e prevedibili:

- Costi già sostenuti (come sopra quantificati)
- Costi ancora da sostenere per i gradi pendenti
- Stima dell'esposizione complessiva massima (worst case scenario)
- Stima dell'esposizione più probabile (base case scenario)
- Stima dell'esposizione minima (best case scenario)

(iii) Benefici attesi:

- Quali benefici economici la Società si attende dall'esito favorevole dei contenziosi
- Quali benefici strategici
- Quali benefici reputazionali
- Se i benefici attesi siano proporzionati ai costi sostenuti e da sostenere

(iv) Condizioni di chiusura della vicenda:

- Quale evento o condizione dovrebbe, secondo la Società, condurre alla definitiva chiusura della vicenda
- Se vi sia un piano di uscita (exit strategy)
- Se siano state considerate soluzioni transattive
- Perché siano state scartate (se applicabile)

Si chiede inoltre:

- Se esista un documento strategico unitario
- Se sia stato approvato dal CdA
- Se sia aggiornato periodicamente
- Se sia disponibile (almeno in sintesi)

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

1. **Dell'assenza di messa a disposizione di un quadro informativo essenziale e trasparente** per la valutazione consapevole dei soci
2. **Dell'assenza di dimostrazione della razionalità economico-organizzativa** e della sostenibilità giuridica delle scelte contenziose adottate
3. **Dell'assenza di smentita della correlazione causale** tra strategia processuale adottata dalla Società e depauperamento sostanziale delle risorse destinate alla tutela collettiva
4. **Del riconoscimento implicito che la strategia processuale** è stata inefficiente, antieconomica e lesiva degli interessi sia della Società sia degli ex azionisti TIME
5. **Della violazione dei doveri di diligente amministrazione** da parte degli amministratori che hanno deliberato o avallato tale strategia

Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento

quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti, ivi inclusa l'azione di responsabilità contro gli amministratori per violazione dei doveri ex art. 2392 c.c.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

SEZIONE XI - TRANSAZIONE E DEFINIZIONE COMPLESSIVA DELLA VICENDA

Queste domande sono formulate dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune ultrattivo, in quanto la possibilità di una soluzione transattiva della vicenda costituisce elemento rilevante per valutare la razionalità della strategia degli amministratori e l'opportunità dell'operazione di conversione proposta.

DOMANDA 15 - Valutazione di soluzioni transattive e definizione "tombale" FATTI DI RIFERIMENTO:

- *Sono pendenti plurimi contenziosi da oltre 10 anni*
- *I costi sostenuti sono elevati e destinati ad aumentare*
- *Molti ex azionisti TIME sono anziani*
- *Una soluzione transattiva potrebbe chiudere definitivamente la vicenda*
- *Non risulta che la Società abbia proposto o valutato seriamente soluzioni transattive*

RICHIESTA:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

a) Iniziative transattive ricevute o proposte

Si chiede alla Società, alla luce del perdurante contenzioso tra la categoria degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. e la Società:

(i) Ricezione di proposte transattive:

- *Se la Società abbia mai **ricevuto**, da parte di ex azionisti individuali e/o dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune, proposte di transazione pacifica e definitiva ("tombale") idonea a dirimere compiutamente la questione*
- *Tenuto conto che i renitenti al concambio risultano quantificabili in poco più di **tre milioni di azioni** (su un totale di oltre 21 milioni di azioni complessive della Società), quindi una platea limitata e gestibile*

(ii) Formulazione di proposte da parte della Società:

- Se la Società abbia essa stessa **formulato e proposto** una transazione tombale
- A chi (al Dott. Radaelli, ad azionisti individuali, ad altri soggetti)
- Quando (date)
- Con quale contenuto (almeno per linee generali, salvo riservatezza)

(iii) Dettagli delle proposte (se ricevute o formulate):

In caso di risposta affermativa (proposte ricevute o formulate):

Si chiede di indicare:

- **Data di ricezione o formulazione:**
 - Quando la proposta è stata ricevuta o formulata (data esatta o periodo)
- **Contenuti essenziali (salvo profili di riservatezza negoziale):**
 - Quali fossero i termini essenziali della proposta
 - Importo complessivo proposto (se quantificabile)
 - Modalità di pagamento (una tantum, rateale, altro)
 - Rinunce richieste (a contenziosi, a compensi, a fondo spese, altro)
 - Condizioni (es. approvazione assembleare, rinuncia di tutti o della maggioranza degli ex azionisti, altro)
 - Altri termini rilevanti
- **Valutazioni svolte:**
 - Se la proposta sia stata valutata dalla Società
 - Da quale organo o funzione (CdA, AD, Direzione Legale, advisor esterni)
 - Con quale metodologia
 - Con quali esiti (favorevole, sfavorevole, richiesta di modifiche)
- **Ragioni dell'eventuale mancata accettazione o prosecuzione:**
 - Se la proposta non sia stata accettata, per quali ragioni
 - Se siano state formulate controproposte
 - Se le trattative siano proseguite o si siano interrotte
 - Quali siano stati gli ostacoli insuperabili

b) Valutazione formale della possibilità transattiva

Si chiede alla Società se abbia **valutato formalmente**, in sede consiliare o tramite advisor qualificati, l'opportunità e la convenienza economica di una soluzione transattiva complessiva.

(i) Valutazione in sede consiliare:

Si chiede:

- Se il CdA abbia mai deliberato di valutare la possibilità di una transazione complessiva
- Quando (date delle delibere)
- Su proposta di chi (AD, Direzione Legale, advisor, azionisti)
- Con quali esiti
- Se la proposta sia stata approvata o respinta
- Con quali motivazioni

(ii) Coinvolgimento di advisor:

Si chiede:

- Se siano stati incaricati advisor esterni (legali, finanziari) per valutare la fattibilità e convenienza di una transazione
- Quali advisor (nominativi degli studi o società)
- Quando (date degli incarichi)
- Con quali esiti e raccomandazioni
- Se i pareri siano disponibili (almeno in sintesi)

(iii) Analisi costi-benefici della transazione:

Si chiede se sia stata effettuata un'analisi che confronti:

- **Costi della prosecuzione del contenzioso:**
 - Costi legali prevedibili per i gradi futuri
 - Rischi di soccombenza e relative spese
 - Interessi moratori maturandi
 - Costi reputazionali
 - Costi di gestione e di tempo del management
- **Costi della transazione:**
 - Importo da corrispondere per la transazione
 - Eventuali rinunce o concessioni
 - Costi legali per la negoziazione e formalizzazione
- **Benefici della transazione:**
 - Chiusura definitiva della vicenda
 - Certezza dell'esposizione
 - Eliminazione dei rischi futuri
 - Miglioramento reputazionale
 - Liberazione di risorse (tempo del management, risorse legali interne)

Si chiede:

- Se tale analisi sia stata effettuata
- Da chi (advisor esterni, CFO, direzione legale, altro)
- Con quali metodologie e assunzioni
- Con quali risultati (la transazione risulta conveniente o no? In quali scenari?)
- Se sia stata presentata al CdA
- Quali siano state le conclusioni

(iv) Scenari alternativi:

Si chiede se siano stati valutati scenari alternativi quali:

- **Transazione parziale:** Chiusura di alcuni contenziosi e prosecuzione di altri
- **Transazione per fasi:** Definizione progressiva per gruppi di aventi diritto
- **Mediazione facilitata:** Ricorso a mediazione con facilitatore terzo
- **Altro:** Specificare

c) Ostacoli giuridici, economici o di governance alla transazione

Si chiede alla Società quali siano, secondo la sua valutazione, gli **ostacoli** (giuridici, economici o di governance) che impedirebbero una definizione consensuale della vicenda.

(i) Ostacoli giuridici:

Si chiede se vi siano ostacoli di natura giuridica, quali:

- Impossibilità giuridica di transigere su alcune posizioni
- Necessità di approvazioni assembleari difficili da ottenere
- Vincoli statutari o patti parasociali
- Posizioni di terzi che non possono essere vincolate dalla transazione
- Altro (specificare)

E per ciascun ostacolo:

- Se sia insuperabile o possa essere rimosso
- Come possa essere rimosso
- Quali siano i tempi necessari

(ii) Ostacoli economici:

Si chiede se vi siano ostacoli di natura economica, quali:

- Importo richiesto ritenuto eccessivo
- Indisponibilità di risorse finanziarie
- Impatto negativo sui ratio di bilancio o sui covenant bancari

- *Necessità di comunicazione al mercato con impatti negativi*
- *Altro (specificare)*

E per ciascun ostacolo:

- *Se sia insuperabile o possa essere gestito*
- *Come possa essere gestito*
- *Quali siano le alternative considerate*

(iii) Ostacoli di governance:

Si chiede se vi siano ostacoli di natura organizzativa o di governance, quali:

- *Opposizione di alcuni membri del CdA*
- *Opposizione dell'azionista di controllo o di maggioranza*
- *Vincoli derivanti da policy interne*
- *Timori reputazionali ("non paghiamo per non incentivare altri contenziosi")*
- *Altro (specificare)*

E per ciascun ostacolo:

- *Se sia giustificato sul piano giuridico-economico*
- *Come possa essere superato*
- *Quali siano le alternative*

(iv) Praticabilità astratta:

*Si chiede se, astrattamente e prescindendo dagli ostacoli sopra indicati, la Società ritenga **astrattamente praticabile**, sul piano giuridico-sistematico, una chiusura transattiva che consenta di:*

- *Evitare ulteriori costi processuali certi e rilevanti*
- *Evitare incertezze sistemiche e rischi di soccombenza*
- *Evitare frammentazione atomistica della tutela con moltiplicazione di azioni individuali*

Si chiede inoltre:

- *Se tale soluzione sia stata mai discussa in CdA*
- *Con quali esiti*
- *Se vi siano preclusioni di principio*
- *Su quali basi*

d) Disponibilità alla mediazione istituzionale

Si chiede alla Società:

(i) Disponibilità astratta:

Data l'età avanzata di molti ex azionisti TIME (alcuni ultraottantenni, molti ultrasettantenni) e l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici pendenti, se la Società sia **astrattamente disponibile** a una mediazione istituzionale finalizzata alla chiusura bonaria e definitiva dei contenziosi relativi a Telecom Italia Media.

(ii) Condizioni per la disponibilità:

In caso di disponibilità, a quali condizioni:

- Quali siano le condizioni minime imprescindibili
- Quali siano le condizioni desiderabili ma negoziabili
- Quale sia il range di importi ritenuto accettabile
- Quali siano le tempistiche

(iii) Modalità della mediazione:

Si chiede se la Società ritenga preferibile:

- Mediazione facilitata da organismo terzo (es. Camera di Commercio, Consob, altro)
- Mediazione assistita da advisor comuni (un advisor per la Società, uno per il RC, uno terzo)
- Trattativa diretta tra le parti
- Altro (specificare)

(iv) Impegno a valutare seriamente proposte:

Si chiede se la Società si impegni a:

- Valutare seriamente eventuali proposte transattive che dovessero pervenire
- Fornire riscontro entro tempi ragionevoli (es. 30 giorni)
- Motivare eventuali dinieghi
- Formulare eventualmente controproposte

e) Effetti della transazione sulle azioni individuali

Si chiede alla Società:

(i) Riconoscimento dell'effetto interruttivo/sospensivo:

Nell'ipotesi teorica di una definizione consensuale e transattiva dei contenziosi collettivi promossi dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune, se la Società riconosca formalmente che le azioni giudiziarie già promosse dal Dott. Radaelli quale Rappresentante Comune abbiano comunque **prodotto effetti**

giuridici di interruzione e/o sospensione della prescrizione o decadenza delle azioni individuali dei singoli ex azionisti di risparmio TIME.

In particolare:

- *Se le azioni promosse dal RC abbiano interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.*
- *Se abbiano sospeso la prescrizione durante la pendenza del giudizio*
- *Se la prescrizione ricominci a decorrere dalla transazione o dalla chiusura del giudizio*
- *Quali siano i termini residui di prescrizione per azioni individuali*

(ii) Possibilità di azioni individuali successive:

Si chiede se la Società riconosca che:

- *Anche in caso di transazione con il Rappresentante Comune, i singoli ex azionisti TIME mantengano il diritto di agire individualmente*
- *Entro i termini di prescrizione residui*
- *Per far valere i propri diritti individuali*
- *Senza essere vincolati dalla transazione (salvo che vi abbiano espressamente aderito)*

(iii) Gestione delle azioni individuali successive:

Si chiede:

- *Come la Società intenda gestire eventuali azioni individuali successive alla transazione con il RC*
- *Se intenda opporre eccezioni (quali)*
- *Se intenda proporre transazioni individuali*
- *Con quali criteri e importi*

f) Condizione di chiusura definitiva della vicenda

Si chiede alla Società:

Richiesta conclusiva:

*Qual è, secondo la Società, **la condizione o l'evento** che dovrebbe condurre alla **definitiva chiusura** della vicenda degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media.*

CONSEGUENZE IN DIFETTO DI RISPOSTA:

In difetto di risposta puntuale, argomentata e documentata su ciascuno dei profili indicati, il centro di interessi rappresentato considererà ragionevolmente accertati, ai fini dell'esercizio dei propri diritti, i seguenti elementi:

- 1. **Dell'assenza di indicazione di iniziative transattive** ricevute, valutate o autonomamente proposte dalla Società*
- 2. **Dell'assenza di preclusioni giuridiche di principio** alla soluzione transattiva complessiva*
- 3. **Dell'assenza di avvio di un processo strutturato, trasparente e documentato** di valutazione transattiva*
- 4. **Dell'assenza di chiarimento della linea processuale prescelta** (prosecuzione del contenzioso vs. transazione)*
- 5. **Dell'assenza di esclusione formale** di tale disponibilità negoziale e opportunità strategica*
- 6. **Del riconoscimento implicito che una transazione sarebbe conveniente** ma vi sono ostacoli non dichiarati Si precisa che, in mancanza di risposta o in presenza di risposta evasiva o incompleta, il centro di interessi si riserva di considerare tale comportamento quale inadempimento agli obblighi informativi della Società e di agire di conseguenza nelle sedi competenti.*

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la presente domanda non pertinente all'ordine del giorno, dovrà indicare in quale assemblea e in relazione a quale specifico punto all'ordine del giorno la medesima domanda sarebbe ritenuta pertinente.

Si allega biglietto assembleare e documento di identità in corso di validità. Monza, 19.01.2026

Dario Romano Radaelli Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti

Titolare della funzione ultrattiva di Rappresentante Comune degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A., società incorporata da Telecom Italia (successivamente TIM), con esercizio delle relative prerogative presso quest'ultima società incorporante

ROMA Marco

1. Sono Marco roma nato a Treviso 15.05.61

Azionista di risparmio (anche con azioni ordinarie)

Un conferma: non è necessario x la conversione facoltativa partecipare alle assemblee del 28.2?

In caso di delibere assembleari positive potrò successivamente aderire alla conversione facoltativa x le azioni di risparmio con le tempistiche ancora da fissare- e' così?

In caso di approvazione assembleare, le modalità e i termini di adesione alla conversione facoltativa saranno successivamente comunicati dalla Società nei modi previsti dalla legge. La mancata partecipazione all'assemblea non preclude la facoltà di adesione alla conversione facoltativa.

AVV. PROF. EMANUELE RIMINI
Ordinario di Diritto commerciale
nell'Università degli Studi
di Milano

Via Cesare Battisti n.11
Tel. 02/55.18.75.43//02/55.18.09.67
Fax 02/59.90.24.98
e-mail: emanuele.rimini@studiorimini.it

20122 MILANO

Milano, 23 gennaio 2026

Spettabile TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri n. 1
20123 Milano
Via mail

Alla cortese attenzione dell'avv. Cristiana Mazzenga.

Risposte del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di TIM S.p.A. alle domande di carattere pre-assembleare rivolte allo stesso da alcuni azionisti.

Il sottoscritto, Prof. Avv. Emanuele Rimini, nella qualità di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di TIM S.p.A., ha potuto esaminare le domande di carattere pre-assembleare che alcuni azionisti gli hanno rivolto singolarmente o congiuntamente alla società TIM S.p.A.

Il Rappresentante Comune ha rilevato che alcune domande sono state formulate con specifico riguardo all'assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. Rispetto a tale assemblea, il Rappresentante Comune ha diritto di intervento ed eventualmente di impugnare le deliberazioni che venissero approvate. Ciononostante, il Rappresentante Comune fornirà qui di seguito le proprie risposte, senza assumere chiusure formali, per quanto legittime, relativamente alla riunione assembleare degli azionisti ordinari di TIM S.p.A.

Per chiarezza espositiva, si procederà nel seguente modo: *i)* saranno ritrascritte le domande formulate; *ii)* laddove la domanda è stata posta sia al Rappresentante Comune sia alla Società, il Rappresentante Comune risponderà soltanto per quanto di sua competenza (le risposte della Società saranno consultabili in un separato documento redatto dalla stessa; *iii)* le domande direttamente rivolte al Rappresentante Comune prevederanno la risposta di quest'ultimo.

A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ORDINARI DI TIM S.P.A.

A.1 MARCO BAVA

Domanda 2.8 – Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede per quale motivo agli azionisti di risparmio viene richiesto di votare sulla sola conversione nell'assemblea speciale, senza poter deliberare sulla riduzione del capitale sociale che, secondo le stesse Relazioni del Consiglio di Amministrazione, costituisce il presupposto finanziario dell'operazione.

Al Prof. Avv. Rimini: si chiede se abbia richiesto che la riduzione del capitale fosse sottoposta anche all'assemblea speciale e, in caso negativo, per quali ragioni.

Risposta del Rappresentante Comune: Come chiarito anche nel parere del Professor Filippo Annunziata richiesto dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio la delibera avente ad oggetto la riduzione del capitale *ex art. 2445 c.c.* non può essere considerata fonte di pregiudizio della categoria né sotto il profilo sostanziale, né sotto il profilo procedimentale. Il collegamento funzionale della delibera di riduzione del capitale sociale non è infatti un dato in grado di integrare alcuna forma di pregiudizio posto che la sussistenza di ogni ipotetico pregiudizio di categoria deve concentrarsi sull'incidenza diretta ed immediata che la singola deliberazione produce sui diritti incorporati nella categoria.

Domanda 3.1 – Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede di illustrare analiticamente il metodo utilizzato per la determinazione del rapporto di conversione e dei conguagli monetari (Euro 0,12 per la conversione facoltativa ed Euro 0,04 per quella obbligatoria), con indicazione di:

- a. criteri valutativi adottati
- b. parametri finanziari utilizzati (tassi di attualizzazione, orizzonte temporale, *dividend yield* atteso)
- c. *advisor* eventualmente coinvolti e relativi compensi
- d. eventuali valutazioni alternative considerate e scartate.

Risposta del Rappresentante Comune: La descrizione del rapporto di conversione, del conguaglio riconosciuto agli azionisti di risparmio e dei relativi criteri di determinazione nonché l'indicazione degli *advisor* finanziari coinvolti sono contenute nella relazione illustrativa del CdA sulla conversione delle azioni di risparmio - e, in particolare, nel paragrafo 8 di detta relazione - pubblicata il 29 dicembre 2025, cui si rimanda. In aggiunta, il Rappresentante Comune richiama quanto esposto nella *fairness opinion* resa da EQUITA su indicazione dello stesso Rappresentante Comune e pubblicata sul sito della Società.

Domanda 3.2 – Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Il diritto al dividendo minimo privilegiato delle azioni di risparmio costituisce un diritto patrimoniale di durata potenzialmente illimitata, configurabile come rendita perpetua ai sensi dei principi di matematica finanziaria.

Al Prof. Avv. Rimini: si chiede quale valore attribuiscono al diritto perpetuo al dividendo minimo privilegiato e se tale valore sia adeguatamente riflesso nei conguagli proposti.

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune ribadisce di avere affidato ad un *advisor* di primario *standing* come EQUITA il compito di illustrare quali effetti producano nell'ambito dell'operazione complessiva di possibile conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie i conguagli proposti e a tale relazione fa espresso rinvio, segnalando che il diritto al dividendo minimo privilegiato non può essere considerato una rendita perpetua proprio perché tale diritto sorge esclusivamente in presenza di utili. Anche la storia della società, del resto, testimonia come questa eventualità sia tutt'altro che scontata.

Domanda 3.3 Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede di chiarire se, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, con perdita definitiva del dividendo privilegiato e della priorità patrimoniale, soddisfi il requisito di

"equivalenza sostanziale" dei diritti richiesto dall'art. 146, comma 1, lett. b), TUF, e su quali basi tale equivalenza sarebbe stata verificata.

Al Prof. Avv. Rimini: si chiede se ritengano rispettato il principio di equivalenza sostanziale dei diritti.

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune osserva che anche il profilo relativo alle tematiche sottostanti al disposto dell'art. 146, comma 1, lett. b), TUF è stato analiticamente affrontato all'interno del parere reso dal Professor Filippo Annunziata, il quale ha opportunamente rimarcato che l'astratta possibilità di incidere sui privilegi propri delle azioni di risparmio è esplicitamente riconosciuta e regolamentata dal legislatore attraverso una duplice garanzia: per un verso l'approvazione della deliberazione da parte dell'assemblea speciale di categoria che permette di raccogliere un consenso collettivo qualificato e per altro verso il diritto di recesso di cui possono avvalersi i singoli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione, i quali possono così ottenere la liquidazione del proprio investimento secondo criteri oggettivi e predeterminati. Ne discende che in questo modo ogni eventuale pregiudizio risulta neutralizzato sul piano giuridico, in quanto soccorrono presidi idonei a renderlo compatibile con i principi di correttezza e tutela delle minoranze.

Domanda 3.8 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia:

- a. richiesto al Consiglio di Amministrazione una *fairness opinion* indipendente
- b. conferito incarichi ad *advisor* finanziari, legali o fiscali in relazione all'operazione
- c. formulato osservazioni, riserve o richieste di integrazione dell'ordine del giorno

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune, oltre ad aver potuto consultare le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione messe a disposizione il 29 dicembre 2025, ha autonomamente conferito incarichi ad *advisor* finanziari, legali e fiscali in relazione all'operazione e la documentazione relativa all'esecuzione di tali incarichi è stata messa a disposizione degli azionisti di risparmio non appena completata nella sua forma definitiva. Anche all'esito delle opinioni richieste non è stato ritenuto necessario domandare richieste di integrazione dell'ordine del giorno.

Domanda 3.9 – Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede al Rappresentante Comune di indicare le modalità con le quali ha selezionato eventuali *advisor*, nel rispetto del principio di indipendenza della valutazione, la data di conferimento degli incarichi, i compensi pattuiti e la loro rispondenza a parametri di mercato.

Risposta del Rappresentante Comune: Gli *advisor* incaricati dal Rappresentante Comune devono ritenersi indipendenti oltre che di primario *standing* e, viste le caratteristiche dell'operazione, gli incarichi sono stati conferiti a partire da sabato 20 dicembre 2025. I compensi pattuiti rispondono a parametri di mercato e sono stati opportunamente negoziati.

Domanda 5.7 – Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se una deliberazione sulla conversione delle azioni di risparmio possa dirsi consapevole in assenza della preventiva conoscenza dello stato del fondo spese e delle relative movimentazioni.

Al Prof. Avv. Rimini e al Dott. Radaelli: si chiede se ritengano che gli azionisti dispongano di informazioni sufficienti per votare consapevolmente.

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune ritiene in coscienza di poter rispondere affermativamente.

Domanda RC.1 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia richiesto al Consiglio di Amministrazione una *fairness opinion* indipendente sul rapporto di conversione, considerata la perdita del diritto al dividendo privilegiato.

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune non ha richiesto al consiglio di amministrazione una *fairness opinion* indipendente sul rapporto di conversione. Il Rappresentante Comune ha provveduto come si è già avuto modo di riferire a conferire un incarico in questo senso all'*advisor* indipendente EQUITA.

Domanda RC.2 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia valutato l'impatto della riduzione del capitale sociale sulla tutela patrimoniale degli azionisti di risparmio e perché tale profilo non sia stato sottoposto all'assemblea speciale.

Risposta del Rappresentante Comune: Come si è già avuto occasione di rispondere, le questioni sono state valutate dal Rappresentante Comune ed a tal fine è stato richiesto un parere in argomento da parte del Professor Filippo Annunziata.

Domanda RC.3 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede di indicare quali *advisor* abbia eventualmente incaricato, con quali modalità di selezione, a quali condizioni economiche e quando saranno resi disponibili i relativi elaborati.

Risposta del Rappresentante Comune: Anche a tale domanda si è già risposto in gran parte. Si può in questa sede aggiungere che gli elaborati da parte degli *advisor* sono pubblicati sul sito internet della Società.

Domanda RC.4 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia formulato osservazioni o richieste di integrazione dell'ordine del giorno in relazione alla riduzione del capitale sociale.

Risposta del Rappresentante Comune: Come si è già avuto modo di chiarire, il Rappresentante Comune oltre ad aver potuto consultare le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione messe a disposizione il 29 dicembre 2025, ha potuto consultarsi con primari *advisor* del settore legale, finanziario e fiscale e anche all'esito di tali confronti non ha ritenuto opportuno formulare osservazioni o richieste di integrazione all'ordine del giorno, neppure in relazione alla riduzione del capitale sociale.

Domanda RC.5 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede quale rapporto abbia intrattenuto con il dott. Radaelli nell'esercizio delle rispettive funzioni e se abbiano coordinato le loro iniziative a tutela degli azionisti di risparmio.

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune ha intrattenuto con il Dottor Radaelli solo rapporti di corrispondenza. In seguito alla delibera

dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 14 luglio il rappresentante di tutti gli azionisti di risparmio è il Prof. Avv. Emanuele Rimini.

B. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI TIM S.P.A.

B.1 MARCO BAVA

Domanda 2.8 – Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede per quale motivo agli azionisti di risparmio viene richiesto di votare sulla sola conversione nell'assemblea speciale, senza poter deliberare sulla riduzione del capitale sociale che, secondo le stesse Relazioni del Consiglio di Amministrazione, costituisce il presupposto finanziario dell'operazione.

Al Prof. Avv. Rimini: Si chiede se abbia richiesto che la riduzione del capitale fosse sottoposta anche all'assemblea speciale e, in caso negativo, per quali ragioni.

Risposta del Rappresentante Comune: Premesso che, come già si è precisato – e come è stato ampiamente argomentato tanto nella relazione illustrativa quanto all'interno del parere del Professor Filippo Annunziata – la riduzione del capitale non pregiudica i diritti degli azionisti di risparmio, il Rappresentante Comune non ha effettuato una simile richiesta per le ragioni già richiamate e comunque dettagliatamente esposte nel parere del Professor Filippo Annunziata.

Domanda 3.1 - Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede di illustrare analiticamente il metodo utilizzato per la determinazione del rapporto di conversione e dei conguagli monetari (Euro 0,12 per la conversione facoltativa ed Euro 0,04 per quella obbligatoria), con indicazione di:

- a. criteri valutativi adottati
- b. parametri finanziari utilizzati (tassi di attualizzazione, orizzonte temporale, *dividend yield* atteso)
- c. *advisor* eventualmente coinvolti e relativi compensi
- d. eventuali valutazioni alternative considerate e scartate

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio invita ad esaminare al riguardo anche l'elaborato predisposto dal EQUITA su proprio incarico pubblicato sul sito internet della Società.

Domanda 3.2 - Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Il diritto al dividendo minimo privilegiato delle azioni di risparmio costituisce un diritto patrimoniale di durata potenzialmente illimitata, configurabile come rendita perpetua ai sensi dei principi di matematica finanziaria.

Al Prof. Avv. Rimini: si chiede quale valore attribuiscono al diritto perpetuo al dividendo minimo privilegiato e se tale valore sia adeguatamente riflesso nei conguagli proposti.

Risposta del Rappresentante Comune: A tale quesito si è già risposto in precedenza, laddove si è osservato come il diritto al dividendo minimo privilegiato non possa essere considerato una rendita perpetua in quanto tale diritto sorge esclusivamente in presenza di utili.

Domanda 3.3 - Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede di chiarire se, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, con perdita definitiva del dividendo privilegiato e della priorità patrimoniale, soddisfi il requisito di

"equivalenza sostanziale" dei diritti richiesto dall'art. 146, comma 1, lett. b), TUF, e su quali basi tale equivalenza sarebbe stata verificata.

Al Prof. Avv. Rimini: si chiede se ritengano rispettato il principio di equivalenza sostanziale dei diritti.

Risposta del Rappresentante Comune: Al quesito si è già risposto in precedenza allorché si è osservato che il Rappresentante comune osserva che anche il profilo relativo alle tematiche sottostanti al disposto dell'art. 146, comma 1, lett. B), TUF è stato analiticamente affrontato all'interno del parere reso dal Professor Filippo Annunziata, il quale ha opportunamente rimarcato che l'astratta possibilità di incidere sui privilegi propri delle azioni di risparmio è esplicitamente riconosciuta e regolamentata dal legislatore attraverso una duplice garanzia: per un verso l'approvazione della deliberazione da parte dell'assemblea speciale di categoria che permette di raccogliere un consenso collettivo qualificato e per altro verso il diritto di recesso di cui possono avvalersi i singoli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione, i quali possono così ottenere la liquidazione del proprio investimento secondo criteri oggettivi e predeterminati. Ne discende che in questo modo ogni eventuale pregiudizio risulta neutralizzato sul piano giuridico, in quanto soccorrono presidi idonei a renderlo compatibile con i principi di correttezza e tutela delle minoranze.

Domanda 3.8 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia:

- a. richiesto al Consiglio di Amministrazione una *fairness opinion* indipendente
- b. conferito incarichi ad *advisor* finanziari, legali o fiscali in relazione all'operazione
- c. formulato osservazioni, riserve o richieste di integrazione dell'ordine del giorno

Risposta del Rappresentante Comune: Si è già risposto in precedenza allorché si è osservato che: il Rappresentante Comune oltre ad aver potuto consultare le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione messe a disposizione il 29 dicembre 2025, ha autonomamente conferito incarichi ad *advisor* finanziari, legali e fiscali in relazione all'operazione e la documentazione relativa all'esecuzione di tali incarichi è stata messa a disposizione degli azionisti di risparmio non appena completata nella sua forma definitiva. Anche all'esito delle opinioni richieste non è stato ritenuto necessario domandare richieste di integrazione dell'ordine del giorno.

Domanda 3.9 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede al Rappresentante Comune di indicare le modalità con le quali ha selezionato eventuali *advisor*, nel rispetto del principio di indipendenza della valutazione, la data di conferimento degli incarichi, i compensi pattuiti e la loro rispondenza a parametri di mercato.

Risposta del Rappresentante Comune: Al quesito è stata fornita una risposta quando si è detto che gli *advisor* incaricati dal Rappresentante Comune devono ritenersi indipendenti oltre che di primario standing e che gli incarichi sono stati conferiti a partire da sabato 20 dicembre 2025. Per quanto concerne i compensi pattuiti, essi rispondono a parametri di mercato e sono stati opportunamente negoziati.

Domanda 5.7 – Anche al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini e al Dott. Radaelli:

Si chiede se una deliberazione sulla conversione delle azioni di risparmio possa dirsi consapevole in assenza della preventiva conoscenza dello stato del fondo spese e delle relative movimentazioni.

Risposta del Rappresentante Comune: Come previsto dalla normativa applicabile, le informazioni necessarie alla decisione sulla proposta di conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio - e, in particolare, il contenuto e i termini della proposta - sono contenute nelle relative relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione messe a disposizione il 29 dicembre 2025, nei termini di legge, rispettivamente a favore dell'Assemblea degli Azionisti Ordinari e dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio.

Al Prof. Avv. Rimini e al Dott. Radaelli: si chiede se ritengano che gli azionisti dispongano di informazioni sufficienti per votare consapevolmente.

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune ritiene in coscienza che la risposta sia affermativa.

Domanda RC.1 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia richiesto al Consiglio di Amministrazione una *fairness opinion* indipendente sul rapporto di conversione, considerata la perdita del diritto al dividendo privilegiato.

Risposta del Rappresentante Comune: Come già riferito, il Rappresentante Comune non ha richiesto al Consiglio di Amministrazione una *fairness opinion* indipendente sul rapporto di conversione. Il Rappresentante Comune ha provveduto come si è già avuto modo di riferire a conferire un incarico in questo senso all'*advisor* indipendente EQUITA.

Domanda RC.2 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia valutato l'impatto della riduzione del capitale sociale sulla tutela patrimoniale degli azionisti di risparmio e perché tale profilo non sia stato sottoposto all'assemblea speciale.

Risposta del Rappresentante Comune: Anche su questo tema il Rappresentante Comune ha già risposto richiamando il contenuto del parere del Professor Filippo Annunziata.

Domanda RC.3 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede di indicare quali *advisor* abbia eventualmente incaricato, con quali modalità di selezione, a quali condizioni economiche e quando saranno resi disponibili i relativi elaborati.

Risposta: del Rappresentante Comune Il Rappresentante Comune ha già risposto al quesito, e per quanto riguarda gli elaborati essi sono stati resi disponibili sul sito internet della Società.

Domanda RC.4 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede se abbia formulato osservazioni o richieste di integrazione dell'ordine del giorno in relazione alla riduzione del capitale sociale.

Risposta del Rappresentante Comune: Per le ragioni già richiamate, non è stato ritenuto necessario domandare richieste di integrazione dell'ordine del giorno.

Domanda RC.5 - Al Rappresentante Comune Prof. Avv. Rimini

Si chiede quale rapporto abbia intrattenuto con il dott. Radaelli nell'esercizio delle rispettive funzioni e se abbiano coordinato le loro iniziative a tutela degli azionisti di risparmio.

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune ha intrattenuto con il Dottor Radaelli meri rapporti di corrispondenza. In seguito alla delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 24 giugno 2025, il Rappresentante di tutti gli azionisti di risparmio è il Prof. Avv. Emanuele Rimini.

B.2 TOMMASO MARINO

2) Alternative e negoziazione con la società Il Rappresentante Comune ha negoziato attivamente condizioni diverse (ad esempio un conguaglio unico più alto)?

Se sì, quali proposte sono state respinte e con quali motivazioni formali?

Sono state valutate alternative alla conversione integrale, come: mantenimento di una quota residua di risparmio concambio con rapporto >1:1 o un cash-out più elevato?

Risposta del Rappresentante Comune: La proposta di conversione nonché i relativi termini e condizioni sono stati elaborati in autonomia dal Consiglio di Amministrazione. Come chiarito nella relazione illustrativa del 29 dicembre 2025 sulla proposta di conversione messa a disposizione dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio (cui si rimanda) la conversione, nei termini e alle condizioni di cui alla proposta del Consiglio di Amministrazione, consentono un ragionevole e ponderato bilanciamento tra i diversi interessi che vengono in considerazione.

5) Posizione del Rappresentante Comune

Il Rappresentante Comune voterà a favore o contro?

E soprattutto: perché ritiene che questa proposta sia (o non sia) nel miglior interesse degli azionisti di risparmio?

Ritiene che questa operazione sia: la migliore realisticamente ottenibile oggi, oppure una soluzione sbilanciata a favore della società, accettabile solo per contesto e rapporti di forza?

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune non ha diritto di voto e ritiene comunque di non dover esprimere pareri personali in merito all'operazione. Il Rappresentante Comune ha esaminato la documentazione rilevante e ha fatto in modo di mettere a disposizione degli azionisti di risparmio elaborati di natura legale, finanziaria e fiscale in grado di consentire ad ogni singolo soggetto legittimato di esprimere un voto consapevole.

6) Trasparenza e conflitti di interesse

Il Rappresentante Comune ha rapporti professionali o storici con TIM o con azionisti rilevanti? Se sì, come viene garantita l'assoluta indipendenza di giudizio?

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune non ha rapporti professionali o storici né con Tim né con azionisti ordinari rilevanti. In passato ha avuto occasione di rivestire il ruolo di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio. Tale pregresso mandato si è concluso nell'anno 2013.

7) Avv. Rimini, Lei nel 2026 ha sostituito l'avv. Trevisan, dimessosi dall'incarico di rappresentante Comune degli azionisti di risparmio Tim. Lei è a conoscenza del perché questi si era dimesso? Forse perché i giudici gli hanno dato torto e la cosa non poteva che avere un riflesso sul suo incarico?

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio rileva che l'Avvocato Trevisan non si è dimesso dall'incarico ma più semplicemente il suo mandato nel mese di luglio 2025 era scaduto.

8) Avv. Rimini, Lei quante azioni Tim ordinarie e di risparmio possiede?

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio non possiede né azioni TIM ordinarie, né azioni TIM di risparmio.

9) Avv. Rimini, Lei si opposto all'assemblea chiusa pretesa da Tim o si è rimesso?

Risposta del Rappresentante Comune: Il Rappresentante Comune non comprende il quesito. Per quanto occorrer possa, il Rappresentante Comune non è in alcun modo intervenuto nell'*iter* di convocazione delle assemblee di TIM S.p.A. programmate per il 28 gennaio 2026.

10) Secondo Tim e secondo Lei, avv. Rimini, chiedo a Lei come alla società, il dott. Radaelli è o non è titolare di una funzione ultrattiva?

Risposta del Rappresentante Comune: La domanda non pare pertinente rispetto alle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee del 28 gennaio 2026. Per quanto occorrer possa, il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio ha già avuto modo di comunicare al Dottor Radaelli di non essere in alcun modo tenuto a prender posizione sulla questione.